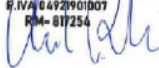


AMMINISTRAZIONE COMPETENTE ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di: Ravenna aoora@cert.arpa.emr.it	
SOGGETTO PROPONENTE ITALIANA POLIMERI Srl Vicolo dei Gabbiani n.30, 48121, Ravenna (RA)	
PROGETTAZIONE BPG RICERCA E SVILUPPO Srl Lungotevere Sangallo n.1, 00186, Roma (RM) Supervisione Dr. Antonio Nobili - Fisico In collaborazione con: PRECO S.L. - Gurtubay n.5, enterplanta derecha, 2800, Madrid, Espana ECORICERCHE S.r.l. - Via Regina Pacis, n.94, 41049, Sassuolo (MO) TEA CONSULTING SRL - Via G.B. Grassi n.15, 20157, Milano (MI) SAFEGREEN - Studio legale - www.safegreen.it	

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA AU PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI Ai sensi dell'art.208 del D.lgs. n.152/2006
PROGETTO INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PLASTICI COSTITUITI DA POLIETILENE A BASSA DENSITÀ (LDPE) SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N.62, MASSA LOMBARDA (RA)
LOCALIZZAZIONE COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA) Via Martiri della Libertà n.62, 48024, Massa Lombarda (RA)
ELABORATO RELAZIONE URBANISTICA ILLUSTRATIVA DELLA VARIANTE PROPOSTA E DELLA CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALI E SOVRAORDINATI
LIVELLO ART.208_08.01_Relazione_Variante_Urbanistica

TIMBRI E FIRME		CONSULENTI SPECIALISTICI	
	Dr. Antonio Nobili Fisico 	Consulenza esperta tecnologica  www.precocircular.com	Consulenza esperta ambientale  www.terrtorioambiente.com
	TESI S.A.S DI CLAUDIO RIZZELLO & C. VIA BOCCAZZO 28 - 00198 ROMA P.IVA 04929901007 RM - 817254 	Consulenza esperta ambientale  www.ecoricerche.net	Consulenza esperta tecnico procedurale  www.safegreen.it

NOME FILE - ART.208_08.01_Relazione_Variante_Urbanistica						
COD.AUTORIZZ.	AUTORIZZ.	PROGRESS.	LIVELLO	TIPO DOC.	FORMATO	DATA
01.	ART.208	REV.01	08.01	REL.	A4	07/2026

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

RELAZIONE URBANISTICA RELATIVA ALLA VARIANTE RICHIESTA

PREMESSA GENERALE

Si premette che il Progetto in tutti i suoi aspetti di carattere ambientale è già stato valutato in Sede di Screening VIA, con esito positivo, cioè senza re-invio a procedura VIA. Pertanto risulta che siano stati già valutati tutti i diversi impatti ambientali legati non solo al mero cambio di Destinazione Urbanistica dell'area, ma legati alle attività specifiche previste dal progetto.

Si fa presente inoltre che il Progetto è sottoposto alla Procedura Art. 208 del Dlgs 152/2006 (TUA), come variante ad una Autorizzazione ex Art. 208 già ottenuta per l'area adiacente (Classificata dal TUE come ASP 1.1.). L'impianto previsto, in quanto di Gestione Rifiuti è inoltre classificato come attività di "pubblico interesse" (ex art. 177, c.2, del D.Lgs. n. 152/2006).

L'art. 208 del d.lgs. 152/2006, che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, stabilisce al comma 6 che il provvedimento autorizzatorio costituisce, ove occorra, come nel caso del Progetto, variante allo strumento urbanistico.

La Necessità della Variante è dovuta al fatto che l'area interessata dall'estensione del progetto è classificata nel RUE e nel PSC come ASP 2.2.SC, ma che, non essendo stata inclusa in alcun POC e relativo PUA, è di fatto un'area assimilabile ad un'area agricola, non edificabile e trasformabile a fini Produttivi.

Si fa presente, inoltre che l'articolo 6 comma 12 del TUA stabilisce che : *12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.*

Si fa presente anche che il TUA stabilisce il principio di non duplicazione delle valutazioni, al fine di non aggravare, inutilmente, i processi autorizzativi.

In Ogni caso, in accordo con gli uffici della Provincia di Ravenna, si è ritenuto opportuno elaborare e presentare la documentazione necessaria per la procedura di VALSAT.

Si ritiene utile anche riportare quanto contenuto nella Relazione del PSC di Massa Lombarda:

(art. 8.1 comma5 del PTCP):

“- l'utilizzo delle potenzialità insediative residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e di quelle derivanti da dismissioni, va governato privilegiando prioritariamente le esigenze di sviluppo e di eventuale reinsediamento di attività produttive già insediate nell'ambito o nel territorio circostante;- le ulteriori espansioni insediative, oltre a quanto già previsto al momento dell'adozione delle presenti norme, devono essere motivate in relazione a esigenze, non diversamente soddisfacibili, di sviluppo di attività produttive già insediate nell'ambito, o di eventuale reinsediamento di attività già insediate nel comune o nei comuni o nell'associazione o unione di comuni in cui l'ambito ricade, che debbano trasferirsi, o ancora di realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”.

1.1. INTRODUZIONE

Il progetto oggetto di Autorizzazione è una Variante alla Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'Art.208 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. DET-AMB-2025-2892 del 19/05/2025, aggiornata e corretta con Determina Dirigenziale n.3930 del 08/07/2025 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna ARPAE - Area Est.

1.2. PROGETTO

1.2.1. IMPIANTO AUTORIZZATO DI RECUPERO DELL'LDPE

Il progetto già autorizzato, proponente società ITALIANA POLIMERI SRL, denominato ***‘Nuovo impianto di recupero rifiuti plastici costituiti da polietilene a bassa densità (LDPE) da realizzare presso lo stabilimento sito in via Martiri della Libertà n.62, Massa Lombarda (RA)’***, a seguito di apposito iter, ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:

- Verifica di Assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) conclusasi con **Determinazione Dirigenziale 24275 del 16/11/2023** che esclude dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art.11, comma 1, della L.R. n.4/2018 il progetto, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali indicate.
- Verifica ai sensi dell'Art.6 della LR n.4/2018 e dell'Art.6 del D.lgs. n.152/2006 (per l'introduzione di alcuni aggiornamenti progettuali, tra cui la demolizione e ricostruzione integrale dell'edificio) conclusasi con **Riscontro n.161144 - Prot. 10/12/2024.1349009.U** e con esito di non necessità di nuovo screening.
- Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'Art.208 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. La Conferenza dei Servizi del 04/02/2025 si conclude con parere favorevole degli Enti coinvolti al rilascio dell'AU per realizzazione e gestione del nuovo impianto di recupero di rifiuti plastici (...), da realizzare in Comune di Massa Lombarda, Via Martiri della Libertà n.62. **DET-AMB-2025-2892 del 19/05/2025, aggiornata e corretta con Determina Dirigenziale n.3930 del 08/07/2025 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna ARPAE - Area Est.**

Il sito del progetto autorizzato di recupero dell'LDPE è costituito da un'area (Area A) industriale già urbanizzata per la quale si prevede la demolizione e ricostruzione integrale del capannone esistente.

Attraverso il processo autorizzato si prevedeva un input massimo di **36.000 t/anno** di rifiuti plastici a contenuto maggioritario di LDPE, provenienti da piattaforme di selezione COREPLA o da soggetti autorizzati che raccolgono questa tipologia di materiali già preselezionati alla fonte (scarti di origine commerciale industriale e/o agricola), dai quali possono essere recuperati una **media di 23.000 t/a** (65% del materiale in ingresso), di **LDPE recuperato conforme alle specifiche UNIPLAST** (ex Materia Prima Secondaria MPS) in forma di pellet/granuli immediatamente utilizzabili e un quantitativo compreso tra un **minimo di 5.400 t/a** e un **massimo di 9.000 t/a di CSS-C potenzialmente classificabile End of Waste** (15%-25% del materiale in ingresso), destinato a cementifici o altri soggetti autorizzati, peraltro sempre meno disponibili.

Come materiali di scarto plastici recuperabili da impianti terzi era previsto anche un quantitativo di scarto classificabile come **CSS-Rifiuto e Plasmix “non clorurato”** (stimabile tra un minimo del 5% e un massimo dell'8,5% del materiale in ingresso).

Come ulteriori scarti di processo erano previsti anche un quantitativo di Plasmix "clorurato" (che era stato contabilizzato nell'insieme del plasmix di scarto), metalli, inerti e fanghi derivanti dal lavaggio delle plastiche, come da bilancio di massa originario.

Il materiale di scarto classificabile come CSS End of Waste sarebbe stato destinato al co-incenerimento nei cementifici e/o centrali termoelettriche. Anche il materiale di scarto classificabile come CSS-Rifiuto e la quota di Plasmix "non clorurato" (stimabile tra il 5 e 8,5% del materiale in ingresso), anch'esso trasformabile da impianti terzi, sarebbe stato destinato a cementifici autorizzati o al trattamento nei temovalorizzatori. Questo significa che la maggior parte del materiale di scarto sarebbe stato quindi destinato a recupero termico/energetico e non di materiale.

Rispetto al Progetto autorizzato con procedura ex Art.208 la sezione di impianto destinata al recupero dell'LDPE rimane inalterata dal punto di vista della disposizione/configurazione degli impianti civili e produttivi già autorizzati. Le varianti riguardanti il Capannone A, di carattere esclusivamente edilizio, previste nell'ambito nell'ambito della generale ottimizzazione del progetto, sono state autorizzate attraverso una procedura di Variante SCIA - Pratica Pratica SUAP n.5704/2025, Pratica Edilizia 167/2025/SCIAP, Rif. Prot. n.84302/2025, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna.

La sezione di recupero dell'LDPE continuerà a lavorare su tre turni h 24 (ore effettive medie 21 h/giorno) e tratterà, sulla base di un numero nominale di giorni pari a 365 (circa 310 giorni/anno considerando una media di 55 giorni annui di fermo destinato alla manutenzione), un quantitativo massimo di 36.000 t/anno di rifiuti plastici a contenuto maggioritario di LDPE, **inferiore quindi alle 100 t/giorno** con operazioni di recupero di tipo **R3 - R13**.

1.2.2. NUOVA SEZIONE DI RICICLO CHIMICO PIROLITICO DEGLI SCARTI

Con il presente progetto di estensione/integrazione il quantitativo di scarti, come precedentemente definiti, sarà invece trattato nella nuova sezione di riciclo chimico pirolitico con un recupero di materia End of Waste (Olio di Pirolisi), non destinata ad essere utilizzata come combustibile, pari in media al 60%.

Al completamento, il processo di recupero chimico pirolitico degli scarti porterà alla produzione, con una media di recupero del 60% degli scarti in ingresso alla nuova sezione, di una media pari a **5.770 t/a di Olio di Pirolisi**, di caratteristiche tali che sia **classificabile come End of Waste**, e facilmente vendibile alle aziende chimiche che producono materie plastiche in sostituzione della "virgin nafta" nei processi di "steam cracking" per la produzione di olefine.

Il processo prevede l'installazione di **due impianti** (pari a due moduli pirolisi ciascuno) della capacità massima di 16.000 t/anno (**capacità massima operativa reale prevista 12.000 t/anno**).

Il quantitativo di 12.000 t/anno è basato sul quantitativo massimo atteso di scarti plastici effettivamente valorizzabili.

Con la realizzazione della nuova sezione di riciclo chimico pirolitico degli scarti non si prevede incremento di rifiuti in ingresso (36.000 t), né variazione di Codici CER in ingresso già autorizzati.

Per quello che riguarda le operazioni di recupero la Pirolisi è classificabile come R3 e, all'interno del processo stesso, si prevede l'introduzione di un'operazione R1 riferita alla sola produzione del calore necessario per l'alimentazione del processo, per mezzo del Syngas prodotto dal processo stesso (che altrimenti costringerebbe ad utilizzare una fonte energetica esterna non rinnovabile come Metano o GPL).

Il progetto prevede quindi la realizzazione, nell'area (Area B) immediatamente adiacente a quella dell'impianto autorizzato (Area A), distinta al catasto del *Comune di Massa Lombarda al Foglio 24, Mappale 87*, di un nuovo capannone destinato a deposito e ad ospitare la nuova sezione dell'impianto per il riciclo chimico pirolitico degli scarti, in grado quindi di **recuperare chimicamente la maggior parte gli scarti di produzione del processo di recupero dell'LDPE, e di produrre un Olio di Pirolisi End of Waste utilizzabile per produrre nuove plastiche vergini**. Il processo sarà anche in grado di produrre energia elettrica cogenerativa (ORC), finalizzata alla copertura di buona parte dei consumi elettrici di entrambi gli impianti, abbattendone i relativi costi economici e soprattutto ambientali.

La nuova superficie coperta aggiuntiva (Capannone B) sarà pari a circa 5.000 mq, di cui circa 1.100 mq occupata dagli Impianti Pirolitici e vani tecnici, e il resto destinata a stoccare al coperto, prodotti e rifiuti di processo.

La copertura del nuovo capannone ospiterà un impianto fotovoltaico aggiuntivo (0,72MWp) che porterà, insieme al potenziamento di quello previsto sul Capannone A (1,48MWp totali), la **potenzialità FER Fotovoltaica a 2,2 MWp** (contro i 1,16 kWp originari).

Il progetto della **Nuova sezione di riciclo chimico pirolitico degli scarti**, oggetto della presente relazione, si configura quindi come **estensione/integrazione** dell'impianto autorizzato di recupero dell'LDPE.

Il progetto complessivo, comprendente anche la Nuova sezione di riciclo chimico pirolitico degli scarti è stato già sottoposto a:

- Verifica di Assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) conclusasi con Determinazione Dirigenziale 2388 del 06/02/2026 che esclude dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art.11, comma 1, della L.R. n.4/2018 il progetto, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali indicate.

Nota: Si fa presente che per quello che riguarda le aree esterne pertinenziali del Capannone A si è reso necessario procedere a una generale rimodulazione degli spazi di parcheggio per esigenze di continuità tra le due aree. In questa occasione si è proceduto a ridefinire la valutazione complessiva dei parcheggi pertinenziali tenendo conto del fabbisogno effettivo previsto. Tale riconfigurazione non ha comunque incrementato in alcun modo le superfici impermeabili (che risultano anzi ridotte dall'87% all'85% della superficie fondiaria), così come sono state calcolate nella relazione di verifica della compatibilità idraulica, presentata in fase di Screening e allegata anche alla presente procedura di autorizzazione, **ART.208_02.01_01.03_RelazioneIdraulica_A**.

In ogni caso si evidenzia che la configurazione degli edifici e dell'impiantistica civile e produttiva e i relativi impatti sono invariati rispetto a quanto già valutato nella Verifica di Assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) conclusasi con Determinazione Dirigenziale 2388 del 06/02/2026 di cui sopra.

In questa sede, e nell' Ambito del Procedimento ex Art. 208

Si richiede

la Variante Urbanistica per l'area individuata al Catasto al Foglio 24 Particella 87

1.3. INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE

1.3.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L'area di intervento si trova in Via Martiri della Libertà n.62, 48024, Comune di Massa Lombarda (RA).

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi al posizionamento geografico del sito.

Indirizzo	Via Martiri della Libertà 62 - Massa Lombarda (RA)
Coordinate geografiche riferite all'ingresso (WGS84 GD)	Nord: 44.451595 / Est: 11.810768
Dati catastali - Area A	Catasto fabbricati, Foglio 24, Mappale 37
Dati catastali - Area B	Catasto fabbricati, Foglio 24, Mappale 87

Localizzazione dell'area di intervento su:

- ORTOFOTO in scala 1:10.000

con l'individuazione dell'Area A relativa all'impianto autorizzato di recupero dell'LDPE e dell'adiacente Area B su cui sarà realizzata la nuova sezione di riciclo chimico pirolitico degli scarti.



ORTOFOTO 1:10.000

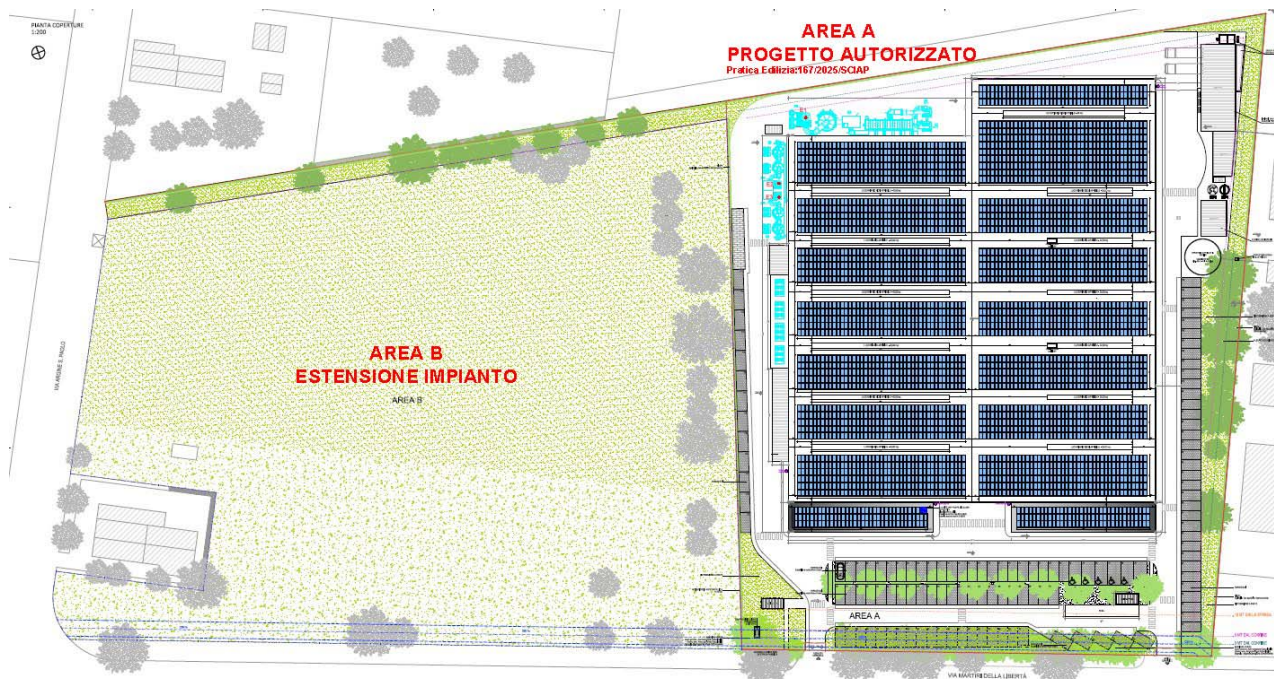
↑ N



Perimetro area di intervento relativa all'impianto autorizzato

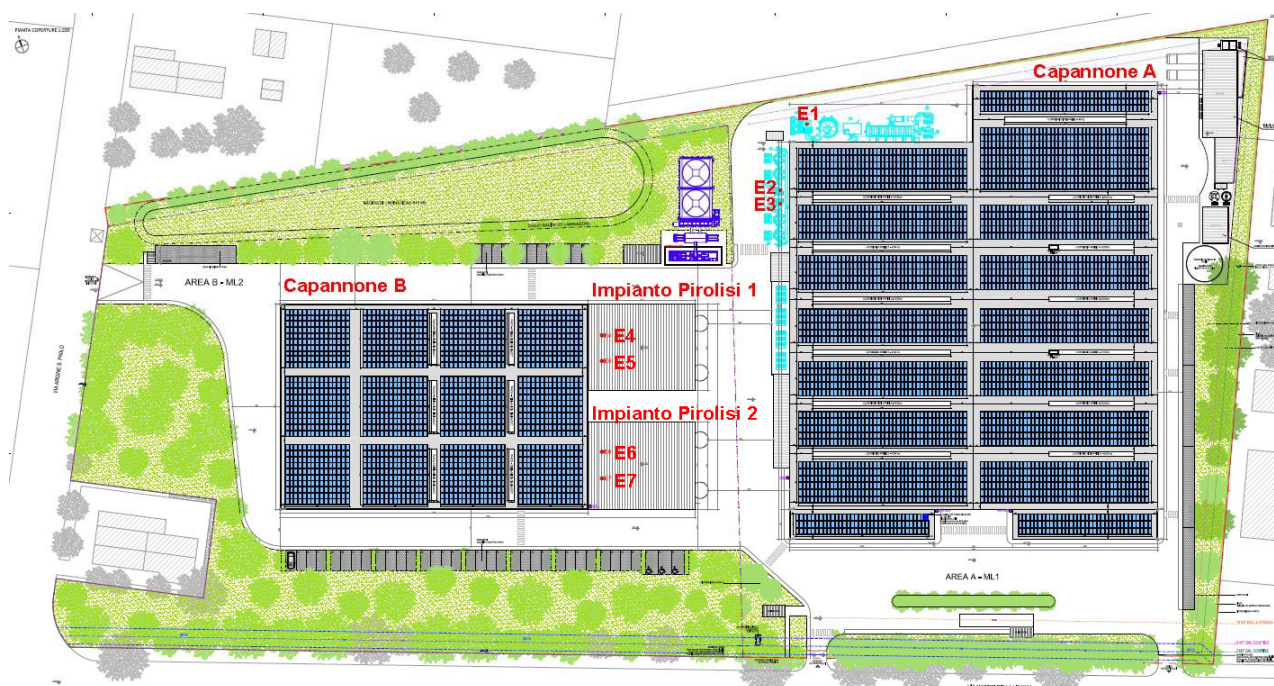
Si riportano di seguito le planimetrie dell'impianto nelle due diverse configurazioni:

AREA A + CAPANNONE A > IMPIANTO AUTORIZZATO DI RECUPERO DELL'LDPE



Planimetria coperture impianto autorizzato di recupero dell'LDPE e area estensione (nuova sezione di riciclo chimico pirolitico degli scarti)

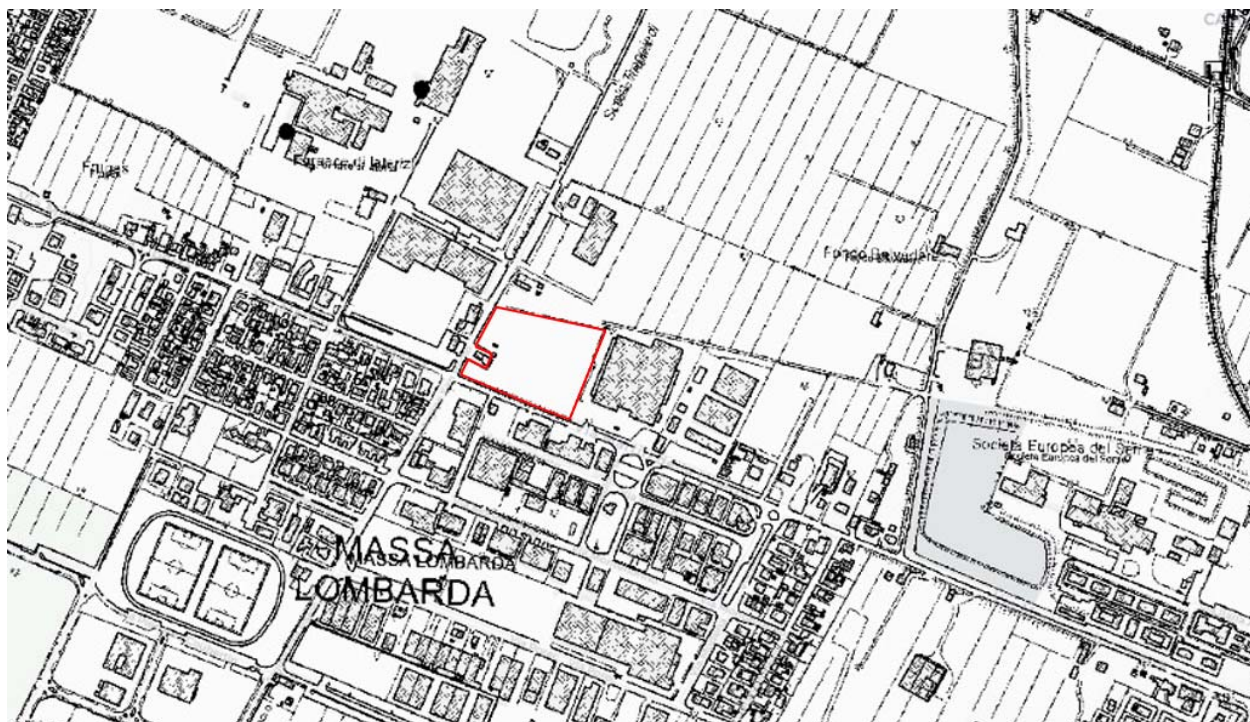
AREA B + CAPANNONE B > NUOVA SEZIONE DI RICICLO CHIMICO PIROLITICO DEGLI SCARTI > ESTENSIONE IMPIANTO



Planimetria coperture nuovo progetto con evidenziazione dei punti di emissione in atmosfera. Stralcio di tavola allegata "ART.208_02.04_TAV.04.04_PD_PostOperam_Plan.Coperture"

A + B > CONFIGURAZIONE COMPLETA DELL'IMPIANTO

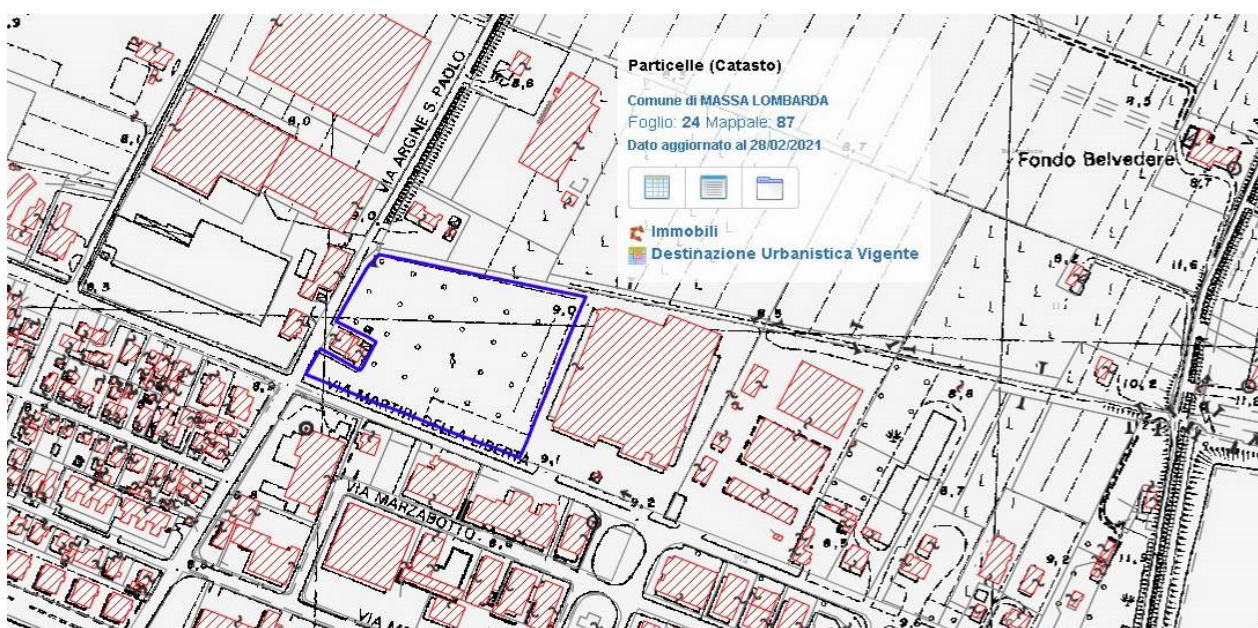
A seguire la localizzazione dell'area di intervento su:



CTR 1:10.000

↑ N

 Perimetro area di intervento relativa alla nuova sezione di riciclo chimico pirolitico degli scarti (**Area B**)



PLANIMETRIA CATASTALE AREA B 1:5.000

↑ N

 edificio
 lotto (**Area B**) – **OGGETTO DI VARIANTE URBANISTICA**

Comune di Massa Lombarda

Foglio 24 Mappale 87 Fonte: <https://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Urbanistica/Cartografia-interattiva>

1.3.2. VIABILITÀ INTERESSATA DAL PROGETTO E FASCE DI RISPETTO

D.lgs.285/1992 e smi e DPR.495/1992

1.3.2.1. Analisi della rete viaria di area vasta

Il l'area di intervento si trova nel Comune di Massa Lombarda (RA), in Via Martiri della libertà n.62, lungo la S.P.253, (strada S. Vitale) che collega Bologna a Ravenna, principale infrastruttura di accesso al territorio, in un'area urbanizzata classificata secondo i principali strumenti urbanistici provinciali e comunali come *Ambito specializzato per attività produttive*.

Le principali arterie che attraversano la Bassa Romagna sono:

- A14 Autostrada Adriatica di collegamento Bologna-Taranto;
- S.S.16 Reale di collegamento Ferrara -Ravenna;
- S.P.253 S. Vitale di collegamento Bologna-Ravenna;
- S.P.610 Selice di collegamento tra la A14 e la S.S.16.

L'area risulta accessibile attraverso le modalità sotto elencate:

In automobile:

- *da Bologna (o da Rimini)*: percorrere l'autostrada A14, uscire al casello di Imola, proseguire per la S.P.610 per circa 15 km; in alternativa percorrere la S.P.253 in direzione Ravenna per circa 40 km;
- *da Ravenna*: percorrere la S.P.253 in direzione Bologna per circa 30 km;
- *da Ferrara*: percorrere la S.S.16 fino ad Argenta, quindi la S.P.610 fino a Massa Lombarda.

In treno: la stazione di Massa Lombarda è una stazione ferroviaria sulla linea Faenza-Lavezzola.

In autobus: Massa Lombarda è attraversata da numerose linee extraurbane, grazie alle quali si possono raggiungere Bologna, Imola, Lugo, Ravenna e altri comuni limitrofi.

Si riporta di seguito la classificazione delle strade del Comune di Massa Lombarda:

1. Autostrade Tipo A: non presenti.
2. Strade extraurbane primarie Tipo B: non presenti.
3. Strade extraurbane secondarie Tipo C.a: i tratti esistenti, esterni ai centri abitati, delle strade classificate come "rete di base di interesse regionale": la S.P. 610 Selice e, fino al suo declassamento, l'attuale sede della SP 253 S. Vitale.
4. Strade extraurbane secondarie Tipo C.b: i tratti esistenti, esterni ai centri abitati, delle strade classificate come "viabilità secondaria di rilievo interprovinciale e provinciale": la S.P. 12 e la S.P. 50.
5. Strade tipo D: gli attraversamenti urbani delle extraurbane primarie e secondarie individuate ai punti precedenti;
6. Strade extraurbane locali Tipo F: tutte le restanti strade provinciali, comunali e vicinali esistenti al di fuori dei centri abitati.

I veicoli in uscita dallo stabilimento potranno usufruire della S.P. 253 per arrivare alla S.P. 610, che consente di raggiungere direttamente il casello autostradale A14 Imola; questo tragitto consentirà ai veicoli di non transitare per i vicini comuni di Mordano e Sant'Agata Sul Santerno per immettersi in Autostrada.

Sia la **S.P.253** sia la **S.P. 610** di accesso all'area di progetto si caratterizzano in base a quanto nel D.lgs.285/1992 *Nuovo Codice della Strada* come **Strade di tipo C - Strada extraurbana secondaria**.

D.lgs.285/1992 Nuovo Codice della Strada art.2 - Definizione e classificazione delle strade:

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

(...) C - Strade extraurbane secondarie;

3. Le strade di cui al c.2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

(...) C - Strada extraurbana secondaria: ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

6. Le strade extraurbane di cui al c.2, si distinguono in statali, regionali o provinciali:

(...) C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

DM.5/11/2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade:

(...) Le extraurbane secondarie si distinguono in: C1 strade extraurbane secondarie a traffico sostenuto e C2 a traffico limitato.

(...) Per le strade extraurbane secondarie la larghezza delle corsie di marcia è 3,75 m e quella della banchina di destra 1,50 m.

(...) E' ammessa la circolazione di tutti i veicoli in regola con le disposizioni stabilite nel Codice della Strada (nel caso in cui su un determinato tratto siano in vigore particolari divieti/limitazioni al transito, deve essere predisposta opportuna segnaletica).

I più recenti dati disponibili relativi al quadro di assetto della rete stradale e lo stato della conoscenza della stessa in termini di traffico sono contenuti nel *Rapporto annuale di monitoraggio della Mobilità e del Trasporto in Emilia Romagna del 2021* che riporta i dati desunti dal sistema regionale di rilevazione automatizzata dei flussi di traffico,

in funzione dal 2008. Il sistema regionale di rilevazione automatizzata dei flussi di traffico (sistema MTS) è attualmente costituito da 285 postazioni installate in ambito extraurbano e periurbano, al margine della carreggiata stradale e alimentate da pannelli fotovoltaici. Per ogni stazione è evidenziato il traffico giornaliero medio derivante dall'elaborazione dei dati misurati.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati di traffico dell'anno 2021 e del mese di novembre 2024 relativi alla stazione più prossima al sito di intervento che è la **n.336 sulla S.P. 253 tra Lugo (ponte torrente Senio) e Bagnacavallo**.

Valori di TGM - Anno 2020

<i>anno/mese</i>	<i>media transiti/g</i>	<i>media transiti/g pesanti</i>	<i>% transiti pesanti</i>
2021	9.285	534	6

Fonte: Rapporto annuale di monitoraggio mobilità e trasporto in Emilia Romagna, 2021

Regione, province e ANAS dell'Emilia Romagna - Rilevazione dei flussi di traffico:

<i>postazione</i>	<i>strada</i>	<i>corsia</i>	<i>giorni</i>
336	SP.253 tra Lugo (ponte torrente Senio) e Bagnacavallo	0 - da Bologna a Ravenna	30
336	SP.253 tra Lugo (ponte torrente Senio) e Bagnacavallo	1 - da Ravenna a Bologna	30

Transiti - 11/2024

<i>postazione-corsia</i>	<i>totale</i>	<i>n.c.</i>	<i>leggeri</i>	<i>pesanti</i>	<i>diurno</i>	<i>notturno</i>	<i>feriali</i>	<i>festivi</i>
336 - 0	140.332	10	132.775	7.567	110.063	30.269	10.153	33.179
336 - 1	118.310	7	112.452	5.851	94.164	24.146	88.791	28.519

Media giornaliera - 11/2024

<i>postazione-corsia</i>	<i>totale</i>	<i>n.c.</i>	<i>leggeri</i>	<i>pesanti</i>	<i>diurno</i>	<i>notturno</i>	<i>feriali</i>	<i>festivi</i>
336 - 0	4.678	0	4.425	252	3.669	1.009	5.103	3.687
336 - 1	3.944	0	3.748	195	3.139	805	4.276	3.169

Dalla rilevazione dei transiti orari per il mese di novembre risulta il numero maggiore di transiti alle ore 17:00 del 21/11/2024 con 430 veicoli/ora.

<i>ora</i>	<i>transiti</i>
19:00	430

Fonte: <https://servizissir.regione.emilia-romagna.it/FlussiMTS/>

Il numero di veicoli/h risultante dalle rilevazioni è inferiore alla capacità in termini di flussi veicolari massimi sopportabili e di sicurezza della strada, che, con riferimento alle normative specifiche ed alla letteratura tecnica relativa, per le strade ordinarie (unica carreggiata, 2 corsie totali) può raggiungere i 3.200 veicoli/h complessivamente nei due sensi.

Per quanto concerne il traffico veicolare, approfondito al *Cap.4, Par. 4.11 Impatto viabilistico* della relazione tecnica generale, in fase di esercizio l'attività svolta nell'impianto non determina flussi di traffico di mezzi leggeri e/o pesanti tali da comportare una modifica significativa del contesto di riferimento, anzi, la nuova sezione di riciclo chimico tramite pirolisi tratterà esclusivamente gli scarti interni prodotti dall'impianto di selezione e non rifiuti provenienti dall'esterno.

Nel processo dell'impianto autorizzato era previsto che gran parte del materiale di scarto del processo di recupero LDPE fosse inviato per il recupero (termico) all'esterno, via gomma, e a distanze considerevoli, con i relativi impatti

dovuti al trasporto e alla combustione (gas serra, particolato etc.). Con l'upgrade proposto, quindi, solo una piccola parte (circa il 10% della suddetta quantità) del materiale di scarto da recuperare rimarrà come scarto da inviare all'esterno (costituito principalmente da residuo carbonioso delle pirolisi, peraltro recuperabile da impianti terzi e marginalmente da plasmix effettivamente "clorurato"). In generale i materiali potenzialmente classificabili come rifiuto che saranno prodotti dall'intero impianto, saranno inferiori a quelli previsti per il progetto autorizzato (15-20%) **La forte riduzione del trasporto, comporterà effetti sia di riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico (locale), sia di riduzione di gas serra (globale),** rispetto all'impianto autorizzato.

In ogni modo l'azienda ha previsto misure compensative rappresentate dall'incremento del verde di proprietà e pubblico.

Il flusso massimo ammissibile e il relativo livello di servizio allo stato attuale e di progetto risultano caratterizzati da piena compatibilità in relazione ai flussi veicolari dell'infrastruttura viaria. Nello scenario analizzato il traffico indotto dall'attività di progetto non produce effetti critici sulla rete viaria esistente.

1.3.2.2. Classificazione stradale e relative fasce di rispetto

PSC - NTA

Art. 3.4 Classificazione delle strade

1. Le strade saranno classificate dagli organi competenti ai sensi del D.lgs. 3/4/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n.495 e s.m.i. In attesa di tale classificazione, il RUE e il POC devono attenersi in via transitoria alla seguente classificazione stabilita dal PSC.

2. Sono autostrade - Tipo A: l'autostrada A-14, ivi compresa la bretella A-14 bis liberalizzata

3. Sono strade extraurbane secondarie - Tipo C: i tratti esistenti e di progetto, esterni ai centri abitati, delle strade classificate come "rete di base di interesse regionale": ossia la SP S. Vitale SP253, ossia la SP 610 Selice, SP 8 Naviglio e la nuova sede della SS 16.

4. Sono pure strade extraurbane secondarie - Tipo C: i tratti esistenti e di progetto, esterni ai centri abitati, delle strade classificate nella Tav. 1 del PSC come viabilità secondaria "di rilievo interprovinciale e provinciale", ossia la sede storica della SS 16, le strade provinciali SP 7, 12 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 36, 59, 67, 76, 93, 95, 103, 105, 107, 109,114 e 115, la strada comunale Via Lunga Inferiore. Infine sono strade extraurbane secondarie – Tipo C i tratti esterni ai centri abitati delle strade SP9, 19, 24, 25, 26, 28, 31, 39, 41, 46, 50, 61, 77, 79, 88, 89, 108 e 119.

5. Sono strade extraurbane locali - Tipo F - tutte le restanti strade provinciali, comunali e vicinali esistenti e di progetto al di fuori dei centri abitati.

RUE - NTA

TITOLO III – DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE

Art. 3.3.2 - Fasce di rispetto stradale e ferroviario e distanze minime dal confine stradale

Riferimento normativa

D.lgs. n.285/1992 Nuovo codice della strada (artt.2-4, 16-18); DPR n.495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (artt.2-5, 26-28); DM n1404/1968 Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati; Piano regionale integrato dei trasporti PRIT98 approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n1322/1999 e s.m.i.; PTPC provinciale di Ravenna approvato con DCP n.9/2006 e s.m.i. (artt.11.4, 11.5, 11.6); PSC approvato con DCC e pubblicato sul BUR n.106/2009 e sue successive varianti (artt. 3.4-3.7); RUE approvato con DCC e pubblicato sul BUR n.127/2012 e sue successive varianti (artt. 3.3.1-3.3.2-6.1.4).

Definizione e finalità di tutela.

La presenza delle infrastrutture stradali genera una zona di rispetto al fine di garantire la sicurezza della circolazione e una fascia ineditata, la cui dimensione è fissata in base al ruolo assegnato alle strade dal PSC con riferimento alla classificazione operata dal Nuovo codice della strada e dagli ampliamenti dati dal PRIT/PTCP (vedi tabella).

In tali fasce non è ammessa la NC e negli edifici esistenti sono ammessi la MO, MS, RRC, RE, D.

Classificazione strada da CdS	Strada interna al centro abitato
-------------------------------	----------------------------------

Tipo di strada	Costruzione esterna al territorio urbanizzato	Costruzione interna al territorio urbanizzato
A	/	/
C	/	/
E	30 + 10 * m	10 m
F	20 m	7,5 ** o 5 m
F vicinali	10 m	7,5 ** o 5 m

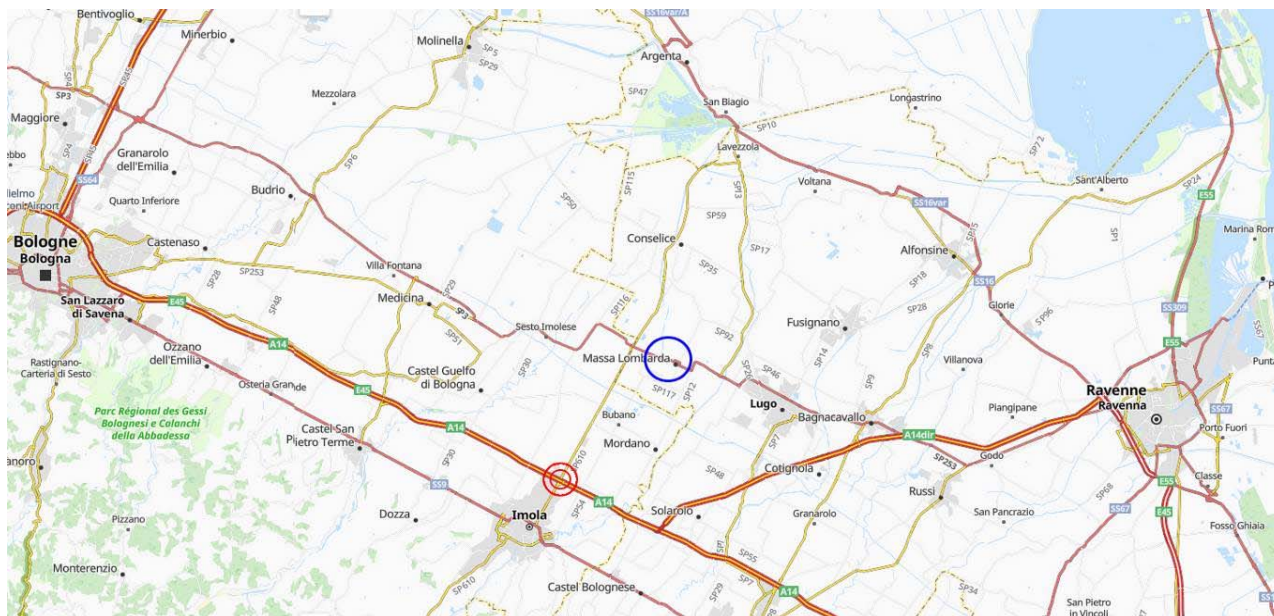
* ampliamenti, in aggiunta al CDS, dati dal PRIT/PTCP (Autostrada A14, SS16 Adriatica, SP8 Naviglio, SP253 S. Vitale, SP610 Selice)

** strade aventi una larghezza complessiva superiore a 7 metri.

L'area di intervento dove sarà realizzata la nuova sezione di riciclo chimico pirolitico degli scarti (**Area B**) risulta compresa tra via dei Martiri della libertà e Via Argine San Paolo ed in entrambi i tratti stradali è prevista una fascia di rispetto di 10 mt.

Gli interventi saranno realizzati nel rispetto dei limiti di cui sopra.

1.3.2.3. Schemi grafici



INQUADRAMENTO RETE VIARIA DI AREA VASTA E DI ACCESSO ALL'AREA DI PROGETTO

↑ N

-  Massa Lombarda
-  A14
-  Uscite autostrada
-  SP 253
-  Altre S.P. (tra cui S.P. 610)



INFRASTRUTTURE E FASCE DI RISPETTO - 1:10.000

↑ N

perimetro area di intervento (**Area B**)

perimetro territorio urbanizzato

Impianti e infrastrutture (II)

Sede ferroviaria e relativa fascia di rispetto (II02)

Corridoio di salvaguardia ferrovia Massa Lombarda - Budrio

Classificazione stradale e relativa fascia di attenzione (II01)

Principali strade di penetrazione

Sede stradale

Fascia di rispetto

✱ Limite del centro abitato

Fonti:

<https://websit.labassaromagna.it/WebSIT>

Carta Unica del territorio - CUT

Tavola dei vincoli

1.4. USO ATTUALE DEI SUOLI DELL'AREA DI INTERVENTO E DELLE AREE CONTERMINI

L'area di intervento presenta le seguenti categorie di uso del suolo:



USO DEL SUOLO 1:5.000

↑ N

2017- Coperture vettoriali Uso del suolo di dettaglio – Edizione 2020

- Area di intervento (**Area B**)
- 1211 Ia Insedimenti produttivi
- 1332 Qs Suoli rimaneggiati e artefatti
- 2121 Se Seminativi semplici irrigui
- Aree limitrofe**
- 1121 Ed Tessuto residenziale urbano
- 1112 Er Tessuto residenziale rado
- 1413 Vx Aree incolte urbane
- 2220 Co Frutteti
- 1222 Rs Reti stradali

Fonti: geoportale.regione.emilia-romagna.it

Approfondimento riguardante il rapporto rispetto alle aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui all'art.21 del D.lgs.228/2001.

VARIANTE AL P.T.C.P. IN ATTUAZIONE AL P.R.G.R. APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N.67 DEL 03.05.2016 Approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019

Art. 6.2 - Pianificazione in materia di gestione dei rifiuti

c) Le aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.lgs.228/2001 sono soggette ad una variabilità nel tempo superiore alla capacità descrittiva di una loro rappresentazione cartografica all'interno di uno strumento di pianificazione. Pertanto per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art.21 del D.lgs. n.228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione.

Con riferimento ai vari strumenti di pianificazione territoriale, l'area oggetto di intervento non ricade all'interno di aree interessate da produzioni tipiche e di qualità e quindi non idonee ad impianti di recupero e smaltimento di rifiuti.

In generale, tuttavia, il Comune di Massa Lombarda rientra nelle aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui all'art.21 del D.lgs. n.228/2001, in particolare: Pesca Nettare di Romagna Igp, Pera dell'Emilia Romagna Igp, Piadina Romagnola Igp, Vini Igt Ravenna e Doc Romagna Trebbiano.

Fonte: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/dop-igp/temi/prodotti-dop-e-igp-dellemiliaromagna-1/elenco-prodotti-dop-e-igp-dellemilia-romagna>

A nord-est del sito, in aree non confinanti ma vicine, sono presenti "ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva". Si riporta un estratto della Tavola 1 del RUE dell'Unione Bassa Romagna, adottato con delibera di c.c. n.50 del 13/11/2017, con l'indicazione di tali aree.



RUE TAV.1 MA3 AMBITI NORMATIVI - 1:10.000

↑ N

-  Area di intervento (**Area B**)
TERRITORIO URBANO
-  ASP1.1 - Ambiti specializzati totalmente o prevalentemente edificati o in corso di attuazione per attività produttive prevalentemente manifatturiere (art 4.4.2)
TERRITORIO URBANIZZABILE
-  ASP2 - Nuovi ambiti specializzati per attività produttive (art.4.5.2) (**Area B**)
TERRITORIO RURALE
-  Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva

Gli ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva sono definiti dalla normativa regionale (Allegato L.R. n.20/2000 - Art. A-19) come quelle parti del territorio "con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e concentrazione".

Di seguito si riporta un'analisi degli aspetti ambientali connessi con la realizzazione dell'intervento al fine di valutare le possibili interferenze sulle aree agricole circostanti; gli aspetti ambientali considerati sono i seguenti:

- Ricadute ridotte di emissioni in atmosfera grazie ai sistemi di abbattimento adottati.
- Interazione con acque superficiali o sotterranee assente.
- Emissioni rumorose nei limiti di legge.

Sulla base di quanto sopra riportato si assevera che l'attività in esame non reca pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.lgs. n. 228/2001.

Secondo quanto al Parere della Provincia di Ravenna, Settore viabilità, Servizio di Pianificazione Territoriale, Class. 07-02-02 - Fasc. 2024/14 - Prot. 29/09/2025.0978238.E, allegato alla DD 2388/2026:

VARIANTE AL P.T.C.P. IN ATTUAZIONE AL P.R.G.R.

Approvazione Delibera Assemblea Legislativa n.67 del 03.05.2016 e Delibera Consiglio Provinciale n.10 del 27/02/2019

Con la variante in oggetto si sostituisce l'art.6.2 delle NTA del vigente PTCP

Art. 6.2 - Pianificazione in materia di gestione dei rifiuti.

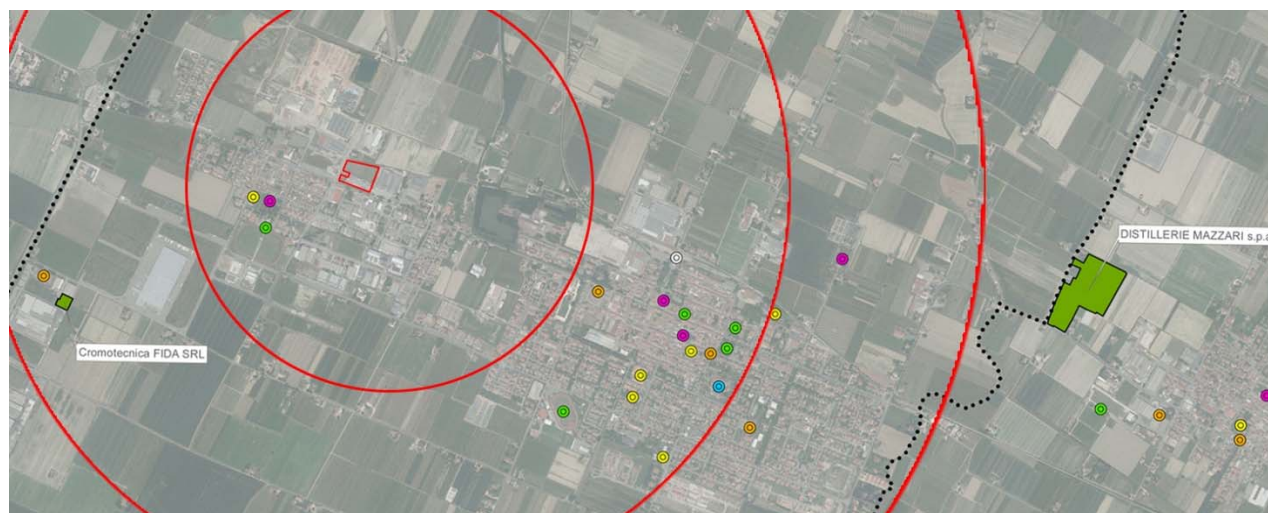
c) "Le aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs. n.228/2001 sono soggette ad una variabilità nel tempo superiore alla capacità descrittiva di una loro rappresentazione cartografica all'interno di uno strumento di pianificazione. Pertanto per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art.21 del D.Lgs. n.228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione".

In base a quanto riportato nel Parere sopra riportato è stata dunque predisposta e allegata l'asseverazione sopra richiesta - **ART.208_02.16_AttestatoNoPregiudizioAreeAgricole.**

1.5. RILIEVO DELLE ATTIVITÀ E DEI RECETTORI LIMITROFI PRESENTI

Prossimità di centri abitati e/o case sparse, infrastrutture, edifici sensibili ed elementi rilevanti con particolare riferimento ad impianti esistenti soggetti a eventuali interferenze e a cumulo degli impatti.

Al fine di individuare e mappare l'urbanizzato, le presenze antropiche significative e le attività antropiche principali, presenti in un intorno significativo (raggio 3 km) dell'area di intervento, è riportata un'analisi, effettuata su ortofoto, del sistema insediativo a livello di area vasta da cui risulta:



ORTOFOTO - ANALISI DEL SISTEMA INSEDIATIVO 1:25.000

↑ N

Area di intervento (**Area B**)

Raggio 1000 m

• • • • Confini amministrativi

Rilievo delle Presenze antropiche significative e ricettori limitrofi presenti >

- attrezzature scolastiche (nidi, materne, scuole primarie e secondarie)
- attrezzature collettive civili e pubblici servizi con numero di persone > 100
- attrezzature religiose e per il culto con annessi servizi socio-ricreativi
- attrezzature commerciali (medio/grandi strutture, alberghi, pubblici esercizi con numero di persone > 100)
- attrezzature sanitarie e assistenziali
- stazioni ferroviarie
- impianti RIR - soglia inferiore (SI)

1.5.1. Rischio incidenti rilevanti

L'unico stabilimento a rischio di incendio rilevante (RIR), rilevato nell'analisi del sistema insediativo a livello di area vasta, in prossimità dell'area di intervento risulta essere lo STABILIMENTO DISTILLERIE MAZZARI S.P.A. nel Comune di Sant'Agata sul Santerno. Si tratta di uno stabilimento di soglia inferiore, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 105/2015; solo per una piccola parte le aree di danno sono esterne all'area dello stabilimento.

Dall'analisi condotta riguardante gli stabilimenti a rischio di incidenti non sono risultate interferenze alla localizzazione dell'impianto rispetto agli altri impianti sopra descritti, inoltre l'impianto non prevede stoccaggi di sostanze pericolose e tali da rientrare nel campo di applicazione della direttiva SEVESO.

1.5.2. Cumulo con altri progetti



IMPIANTI CON AIA - IMPIANTI AUTORIZZATI RER 2022 1:10.000

↑ N

- Area di intervento (**Area B**)
- R Autorizzazione attiva
- Autorizzazione non attiva

La DGR PG.2015.0521518 del 22/07/2015 chiarisce i criteri per individuare i cumuli con altri progetti:

- una fascia di 1 km per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto);

- entro una fascia di 1 km per i progetti di opere lineari.

In caso di cumulo con altri progetti ricadenti nella medesima categoria progettuale, si ha il dimezzamento delle soglie previste dall'allegato IV alla parte II del D.lgs. n.152/2006.

La distanza tra il perimetro dell'area di intervento e la ditta Albatros risulta < 100 m.

L'impianto autorizzato (in modalità di recupero R3) rientra nella casistica **"cumulo con altri progetti"** per la vicinanza della ditta Albatros, autorizzata in modalità R3 quindi afferente alla medesima categoria progettuale, come sotto evidenziato.

Con riferimento ai contenuti del DM n.52/2015, poiché nel raggio di 1 km è presente un altro impianto di recupero rifiuti autorizzato per l'attività R3, le soglie per l'assoggettabilità a Screening sopra richiamate sono dimezzate, quindi pari a 5 t/giorno.

Data la capacità di trattamento prevista, comunque superiore a tale soglia, di cui all'All.IV alla Parte II del D.lgs 152/2006 > 7. Progetti di infrastrutture > z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.lgs. 152/2006, Data la capacità di trattamento prevista comunque superiore a tale soglia, si è confermata la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di screening.

La Verifica di Assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) si è conclusa con Determinazione Dirigenziale 2388 del 06/02/2026 che esclude dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art.11, comma 1, della L.R. n.4/2018 il progetto, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali indicate.



↔ **Distanza minima Ditta Albatros (R3) - Perimetro del lotto (Area B) < 100 m**

Fonti:

- Unione dei comuni della bassa Romagna - Elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti"

-PTCP

-QC - punti C1.4.8 e C1.4.9 dell'all. E e tav. C.1.4.1

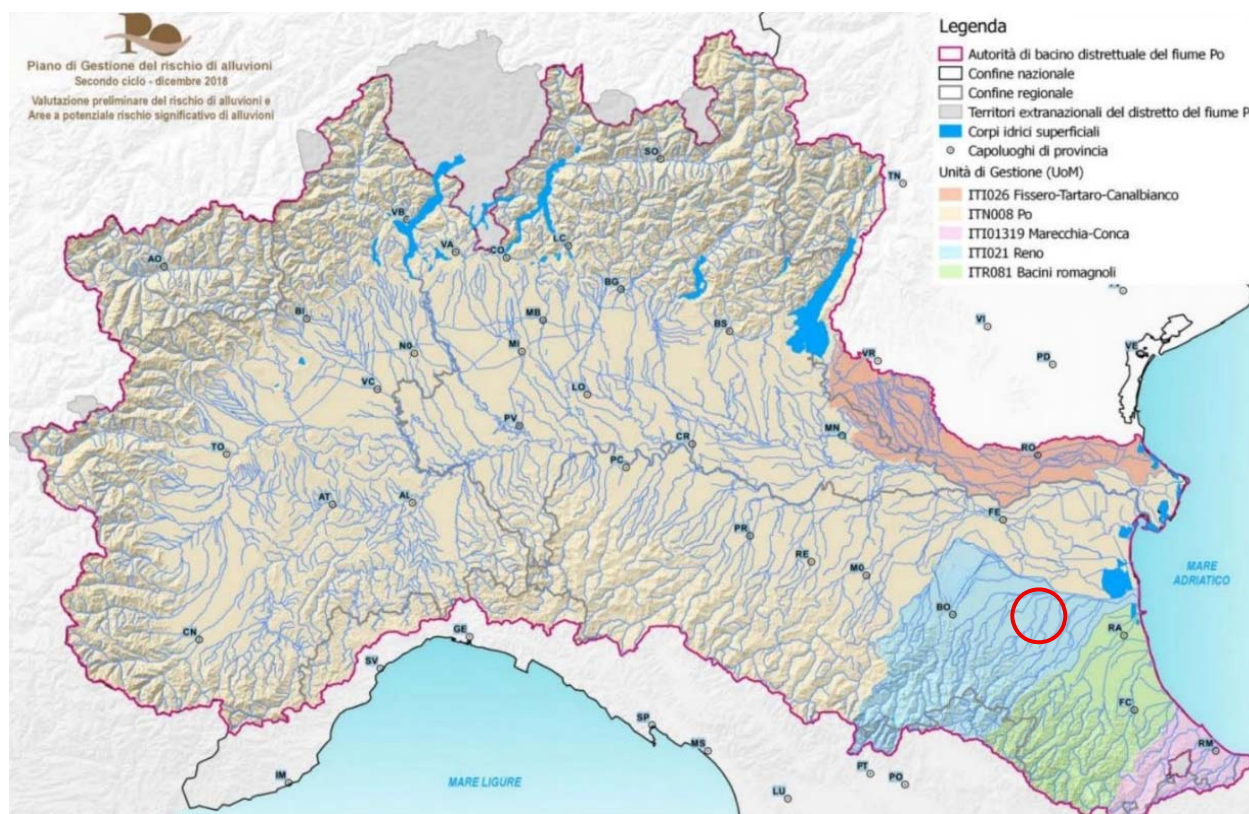
-NTA - Titolo 8, Art 8.4 - Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante

-Google Earth Pro

1.6. INQUADRAMENTO E ANALISI PIANIFICAZIONE SETTORIALE-SPECIALISTICA

1.6.1. PAI PO E COORDINAMENTO CON IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

L'area di intervento ricade nella pertinenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; nel dettaglio l'area d'interesse ricade nei territori al confine tra l'Autorità di Bacino del Fiume Reno e l'Autorità dei Bacini Romagnoli, AdBRR. Tale Ente è poi stato Soppeso con DM 25/10/2016 e confluito nell'attuale Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.



DISTRETTO IDROGRAFICO COMPETENTE

↑ N

L'inquadramento idraulico dell'area è regolato dal **Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po**, che individua le zone potenzialmente soggette a inondazioni e disciplina gli interventi ammissibili in funzione del livello di pericolosità idraulica. Tale piano è stato adottato dall'Autorità di Bacino e recepito dalla **Regione Emilia-Romagna**, con successive integrazioni e aggiornamenti in coordinamento con il **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)**.

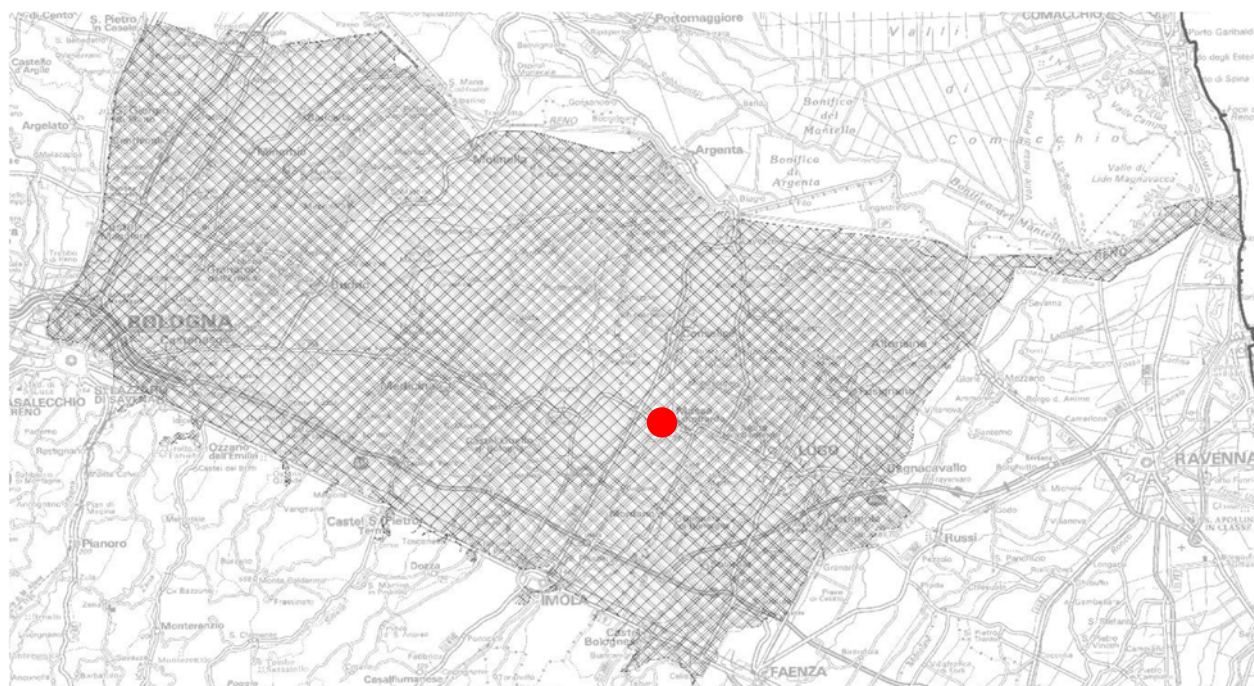
Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico e la difesa dal rischio idrogeologico del territorio.

Il Piano per la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni), per ridurre le conseguenze negative delle alluvioni sulla salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali. Per tali caratteristiche si tratta di un piano strategico con il quale si fissano gli obiettivi di Distretto in materia di sicurezza dalle alluvioni e si definiscono, sulla base della mappatura della pericolosità e del rischio, le misure strutturali e non strutturali per raggiungerli in una prospettiva di medio periodo.

Il PGRA si focalizza sulle aree a maggiore rischio (APSFR), condividendo con il PAI i contenuti relativi alla gestione della pericolosità e del rischio di alluvioni in modo coordinato e sinergico.

L'area di intervento risulta inoltre inclusa nel perimetro dell'Area a potenziale rischio significativo di alluvione (APSFR) con codice: ITI021_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0001.

f



APSFR REGIONALI - ITI021_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0001

↑ N

In base a quanto disposto dal D.lgs. n.49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.

Per legge, il PGRA ha una durata di sei anni a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione.

Il primo ciclo di elaborazione si è concluso il 03/03/2016 quando sono stati definitivamente approvati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali i primi PGRA che hanno svolto la loro azione nel periodo 2016-2021.

Con DGR n.2111 del 05/12/2016 è stata approvata la "Variante ai Piani stralcio del bacino idrografico del fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), adottata dal Comitato istituzionale dell'autorità di Bacino del Reno con deliberazione n.3/1 del 07/11/2016", di cui al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI) - AdB Reno.

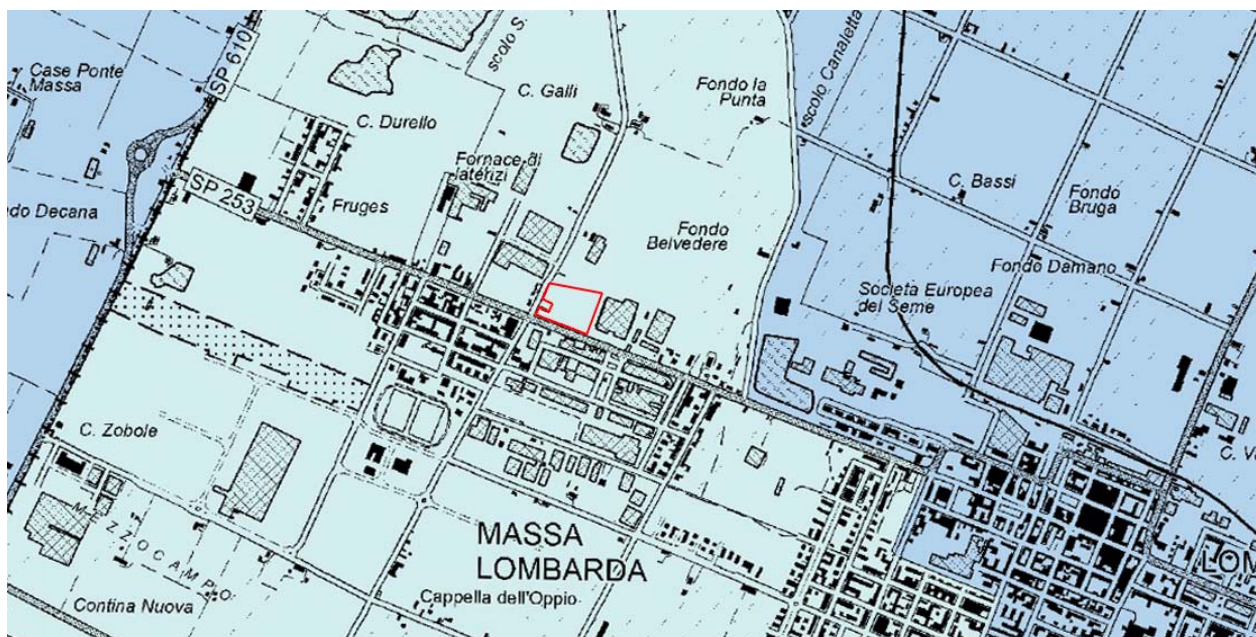
Con Decreto Segretariale n.43/2022 si è concluso il secondo ciclo di attuazione con PGRA definitivamente approvato dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

Nelle tavole sono rappresentati tre scenari di alluvione previsti dalla Direttiva 2007/60/CE (art.6) e dal D.lgs. n.49/2010:

- elevata probabilità di alluvioni - P3
- media probabilità di alluvioni - P2
- scarsa probabilità di alluvioni o Scenari di eventi estremi - P1

Si riportano a seguire gli estratti delle mappe di pericolosità secondo quanto al PGRA di cui sopra, relative al secondo ciclo di attuazione (2022).

Mappe della pericolosità - Reticolo principale

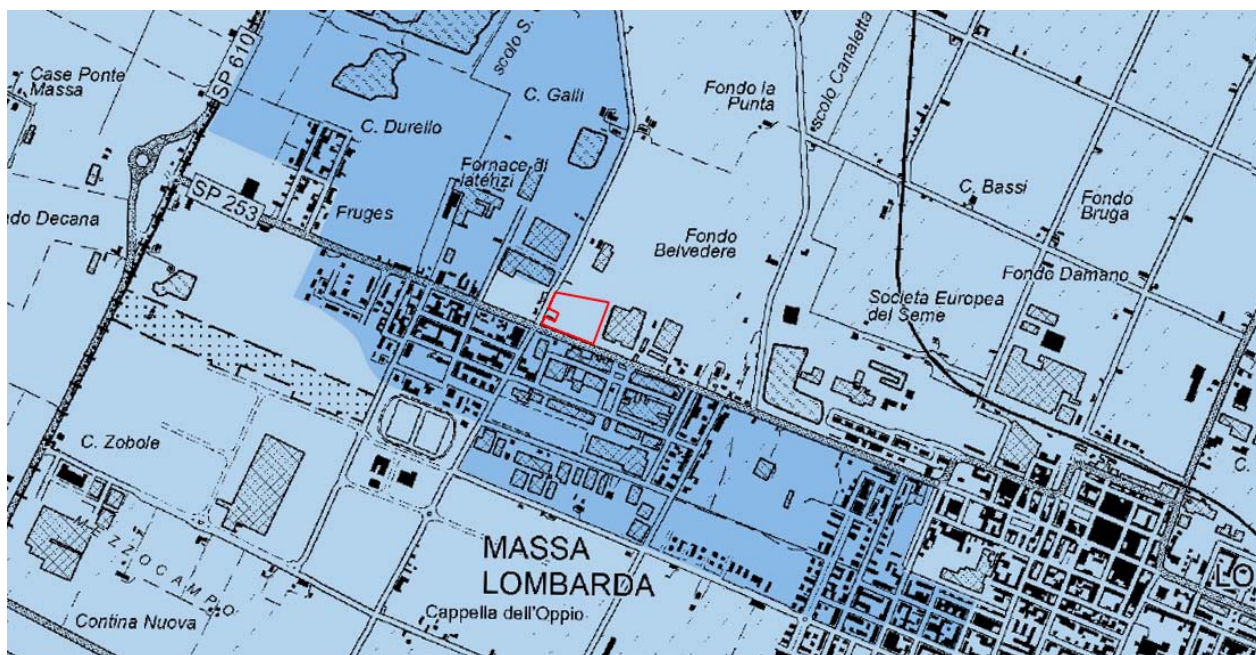


PGRA - MAPPE DI PERICOLOSITÀ 2022 – RETICOLO PRINCIPALE 1:20.000

↑ N

-  Area di intervento
-  P1 - Scarsa probabilità di alluvioni (alluvioni rare)

Mappe della pericolosità - Reticolo secondario di pianura



PGRA - MAPPE DI PERICOLOSITÀ 2022 – RETICOLO SECONDARIO 1:20.000

↑ N

-  Area di intervento
-  P2 - Alluvioni poco frequenti

Il 18/12/2025 la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha adottato due importanti provvedimenti nell'ambito della pianificazione di bacino: l'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) relative al terzo ciclo di pianificazione 2027-2033 (Deliberazioni n.10/2025 e n.11/2025) e il progetto di Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Po (PAI Po) (Deliberazione n.13/2025).

L'aggiornamento delle mappe costituisce un adempimento previsto dalla Direttiva europea 2007/60/CE e dal D.Lgs. n.49/2010, che stabiliscono il riesame e l'eventuale aggiornamento degli elaborati relativi alla gestione del rischio di alluvioni con cadenza sessennale. Le nuove mappe individuano le aree potenzialmente allagabili secondo diversi scenari di probabilità (alluvioni rare L-P1, poco frequenti M-P2 e frequenti H-P3) e rappresentano il quadro conoscitivo di riferimento per il successivo aggiornamento del PGRA e degli strumenti di pianificazione di bacino.

Con Deliberazione n.10/2025 la Conferenza Istituzionale permanente ha preso atto dell'aggiornamento delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA di cui all'art.6 della Direttiva 2007/60/CE del Distretto idrografico del fiume Po (*Deliberazione Conferenza Istituzionale permanente n.10 del 18/12/2025 - Presa d'atto dell'aggiornamento delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA di cui all'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE del Distretto idrografico del fiume Po*).

Con ulteriore Deliberazione n.11/2025, nella medesima seduta, la Conferenza Istituzionale permanente ha adottato, in relazione all'aggiornamento delle Mappe, misure temporanee di salvaguardia, demandando al Segretario Generale i successivi adempimenti (*Deliberazione Conferenza Istituzionale permanente n.11 del 18/12/2025 - Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA - Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. n.49/2010. Disposizioni conseguenti alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale permanente n.10/2025 e adozione di misure temporanee di salvaguardia*).

Con Decreto del Segretario Generale n.4/2026 viene quindi disposta la pubblicazione delle Mappe della pericolosità di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po, aggiornate per il terzo ciclo di pianificazione sessennale (2027-2033). Le Mappe sono pubblicate sul geoportale dell'Autorità per un periodo di tre mesi affinché tutti gli interessati possano formulare osservazioni, periodo prorogato al 31/05/2026 dal Decreto del Segretario Generale n.15/2026 e quindi ora concluso. Con il medesimo Decreto vengono inoltre definiti indirizzi normativi per il riesame e, laddove necessario, l'aggiornamento delle disposizioni emanate dalle Regioni per l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico (di cui all'art.65 comma 6 del D.lgs. n.152/2006).

Parallelamente, con Deliberazione n.13/2025, è stato adottato il progetto di Variante al PAI Po, finalizzato all'estensione e all'uniformazione del PAI del bacino del Po ai territori dei bacini del Reno, dei Bacini Romagnoli e del Conca-Marecchia, precedentemente disciplinati da distinti strumenti di pianificazione. In fase di salvaguardia, le norme del PAI Po trovano applicazione anche in tali bacini, mentre i PAI preesistenti restano vigenti fino all'approvazione definitiva della variante (*Deliberazione Conferenza Istituzionale permanente n.13 del 18/12/2025 - Art.68 D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.: adozione di un "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco - D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7"*).

Alla stessa data è inoltre decaduto il Decreto Segretariale n.13/2025, emanato nell'ambito del Piano Speciale Preliminare relativo agli eventi alluvionali del 2023-2024, come previsto dall'art.5 della Deliberazione n.13/2025.

Entrambi i provvedimenti sono stati pubblicati il 30/12/2025 ed entrano in vigore come misure temporanee di salvaguardia dal giorno successivo alla pubblicazione, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione definitiva.

Art.4 - Disposizioni da applicare nelle aree interessate dal progetto di Variante e rapporto con la pianificazione di bacino vigente

1. Fino all'approvazione definitiva della Variante al PAI di cui al precedente art.1, ai territori dei bacini idrografici del Reno, del Fissero Tartaro Canalbianco, dei Romagnoli, del Conca Marecchia trovano applicazione, alla stregua di misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI Po, le correlate direttive tecniche e i regolamenti.

Per le norme di salvaguardia si fa quindi riferimento alle [Norme di Attuazione](#) PAI Po:

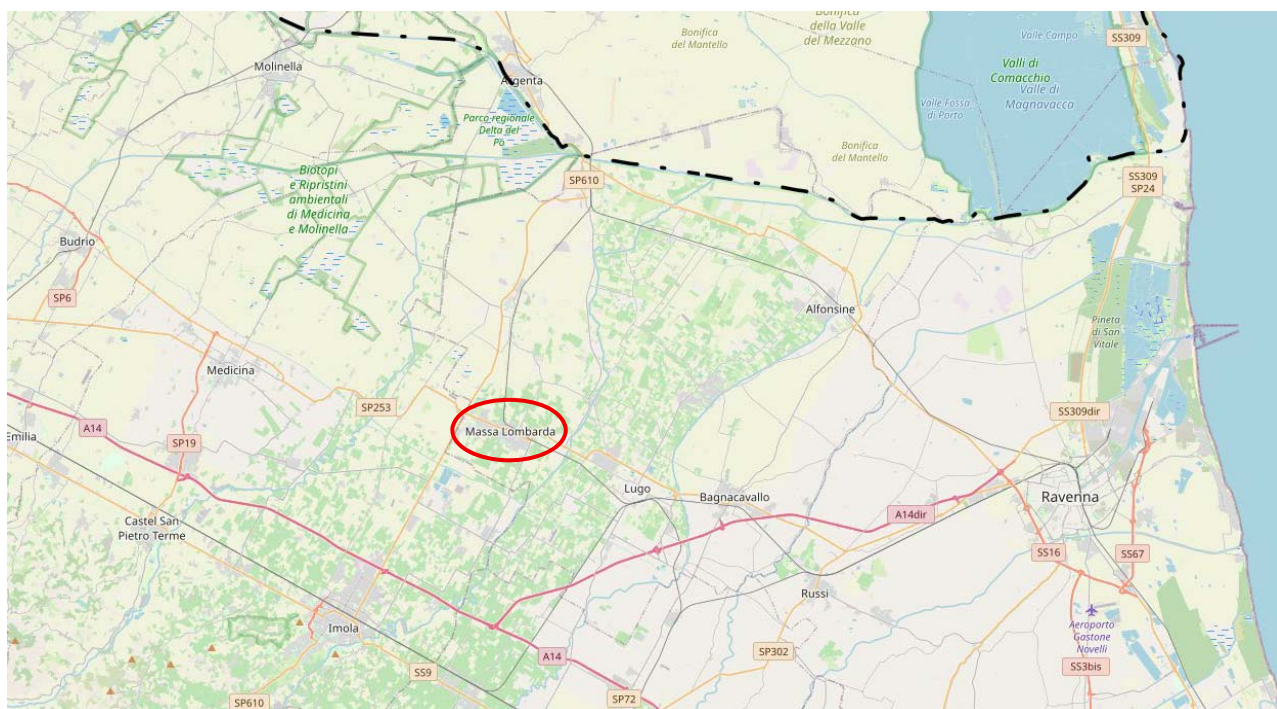
- Testo approvato con DPCM 24/05/2001
- Testo vigente dalla data del 17/04/2025, comprensivo delle modifiche introdotte successivamente alla entrata in vigore del PAI Po - 23/08/2021

Le suddette norme riportano:

- *Norme per le fasce fluviali*
- *Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato*
- *Norme in materia di coordinamento tra il pai e il piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA)*

Dalla consultazione del P.A.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, si evidenzia che l'area è:

- **esterna** alla Fascia fluviale **C** relativa al **Fiume Po**,
- **esterna** alla Fascia fluviale **B** e **interna** alla Fascia **C** PAI Po, relative al **Fiume Santerno**,
- **esterna** alla Fascia fluviale **B** e **interna** alla Fascia **C** PAI Po, relative al **Torrente Sillaro**.



FASCE FLUVIALI (ADB DEL FIUME PO - PROGETTO DI PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - FIUME PO

↑ N

(<https://webgis.adbpo.it/catalogue/#/map/1818>)



PROGETTO DI VARIANTE AL PAI PO: ESTENSIONE AI BACINI IDROGRAFICI DEL RENO, ROMAGNOLI E CONCA MARECCHIA

FASCE FLUVIALI

Fiume Santerno

Tav. 02 di 02

Dicembre 2025

LEGENDA

Progetto di Variante al PAI PO:

- Limite (*) tra la Fascia A e la Fascia B
- Limite (*) tra la Fascia B e la Fascia C
- - - Limite (*) esterno della Fascia C
- Limite (*) di progetto tra la Fascia B e la Fascia C
- (*) il limite è individuato dal bordo interno del graficismo
- ▨ Aree inondabili per la piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite B di progetto

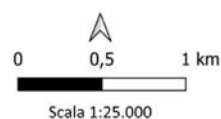
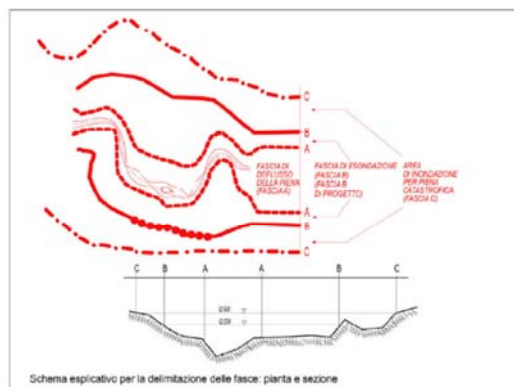


Figura 1: Fasce fluviali PAI Po per il Fiume Santerno tratta da https://www.adbpo.it/PAI/PAI_PROG_VARIANTE_2026/Tavole_delle_fasce_fluviali_PAI/



ADBPO
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

PROGETTO DI VARIANTE AL PAI PO: ESTENSIONE AI BACINI IDROGRAFICI DEL RENO, ROMAGNOLI E CONCA MARECCHIA

FASCE FLUVIALI

Torrente Sillaro

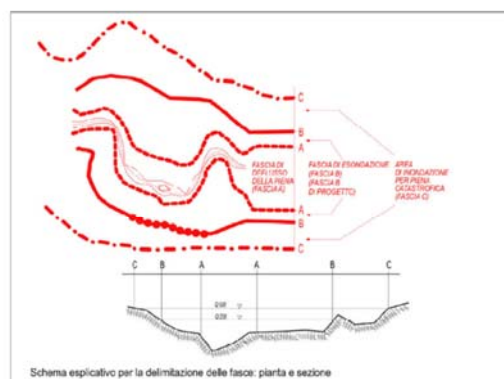
Tav. 02 di 03

Dicembre 2025

LEGENDA

Progetto di Variante al PAI PO:

- Limite (*) tra la Fascia A e la Fascia B
- Limite (*) tra la Fascia B e la Fascia C
- Limite (*) esterno della Fascia C
- Limite (*) di progetto tra la Fascia B e la Fascia C
- (*) il limite è individuato dal bordo interno del graficismo
-  Aree inondabili per la piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite B di progetto



Schema esplicativo per la delimitazione delle fasce: pianta e sezione

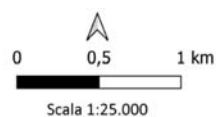
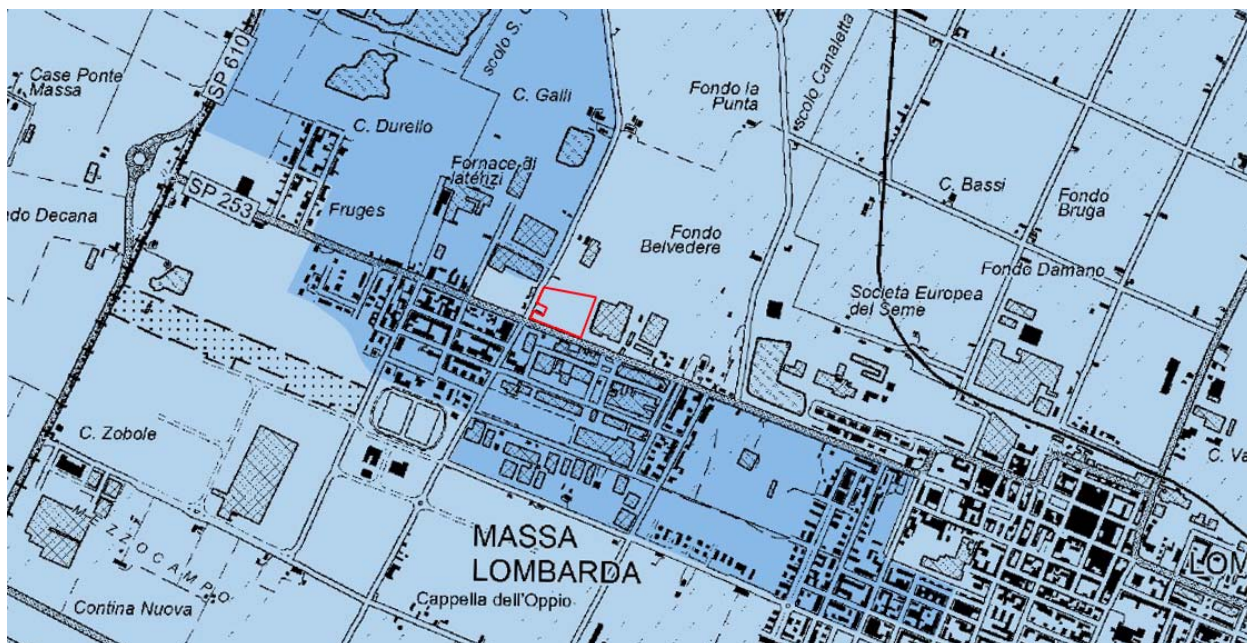


Figura 2: Fasce fluviali PAI Po per il Torrente Sillaro tratta da
https://www.adbpo.it/PAI/PAI_PROG_VARIANTE_2026/Tavole_delle_fasce_fluviali_PAI/

Circa il coordinamento tra il PAI e il piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) si riportano a seguire gli estratti

Mappa della Pericolosità Alluvioni - Reticolo secondario di pianura RSP.



PGRA - MAPPE DI PERICOLOSITÀ 207-2033 - RETICOLO SECONDARIO 1:20.000

↑ N

- Area di intervento (**Area B**)
- M-P2 - Alluvioni poco frequenti

A seguito dell'analisi delle mappe delle altezze idriche pubblicate nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) per le Aree a Potenziale Rischio Significativo di Alluvione (APSFR), sono state esaminate le condizioni previste per i tre scenari di pericolosità (<https://webgis.adbpo.it/catalogue/#/map/1070>):

- H-P3: alta probabilità (tempo di ritorno 20–50 anni),
- M-P2: media probabilità (TR 100–200 anni),
- L-P1: bassa probabilità (TR > 500 anni).

Dalla consultazione risulta che, in riferimento al RETICOLO PRINCIPALE RP (Fiume Reno), l'area oggetto di intervento ricade in area classificata a Pericolosità H-P3 allagabile per rottura arginale da parte del Fiume Santerno e del Torrente Sillaro; in riferimento al RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA RSP, l'area oggetto di intervento ricade in classe a Pericolosità P2-M media.

Dall'analisi delle **mappe delle altezze idriche** pubblicate nell'ambito del **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)** per le **Aree a Potenziale Rischio Significativo di Alluvione (APSFR)**, sono state esaminate le condizioni previste per i tre scenari di pericolosità (<https://webgis.adbpo.it/catalogue/#/map/1070>):

- **H-P3:** alta probabilità (tempo di ritorno 20–50 anni),
- **M-P2:** media probabilità (TR 100–200 anni),
- **L-P1:** bassa probabilità (TR > 500 anni).

In corrispondenza delle aree oggetto di intervento gli elaborati cartografici non indicano alcun tirante idraulico massimo per nessuno degli scenari di pericolosità. Non sono disponibili nemmeno informazioni in merito alla velocità della corrente.

A seguito della Deliberazione n. 13 del 18 dicembre 2025, con la quale l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato il progetto di Variante al PAI Po finalizzato ad estendere il PAI medesimo ai territori dei bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca Marecchia e Fissero, Tartaro, Canalbiano, sono state realizzate le nuove mappe dei tiranti idrici, che interessano i bacini del Reno (Reno, Idice, Sillaro, Santerno e Senio), Romagnoli e Conca Marecchia.

Si riportano di seguito le mappe dei tiranti idrici individuati per il **Fiume Santerno** e consultabili al link: <https://webgis.adbpo.it/catalogue/#/map/2298>

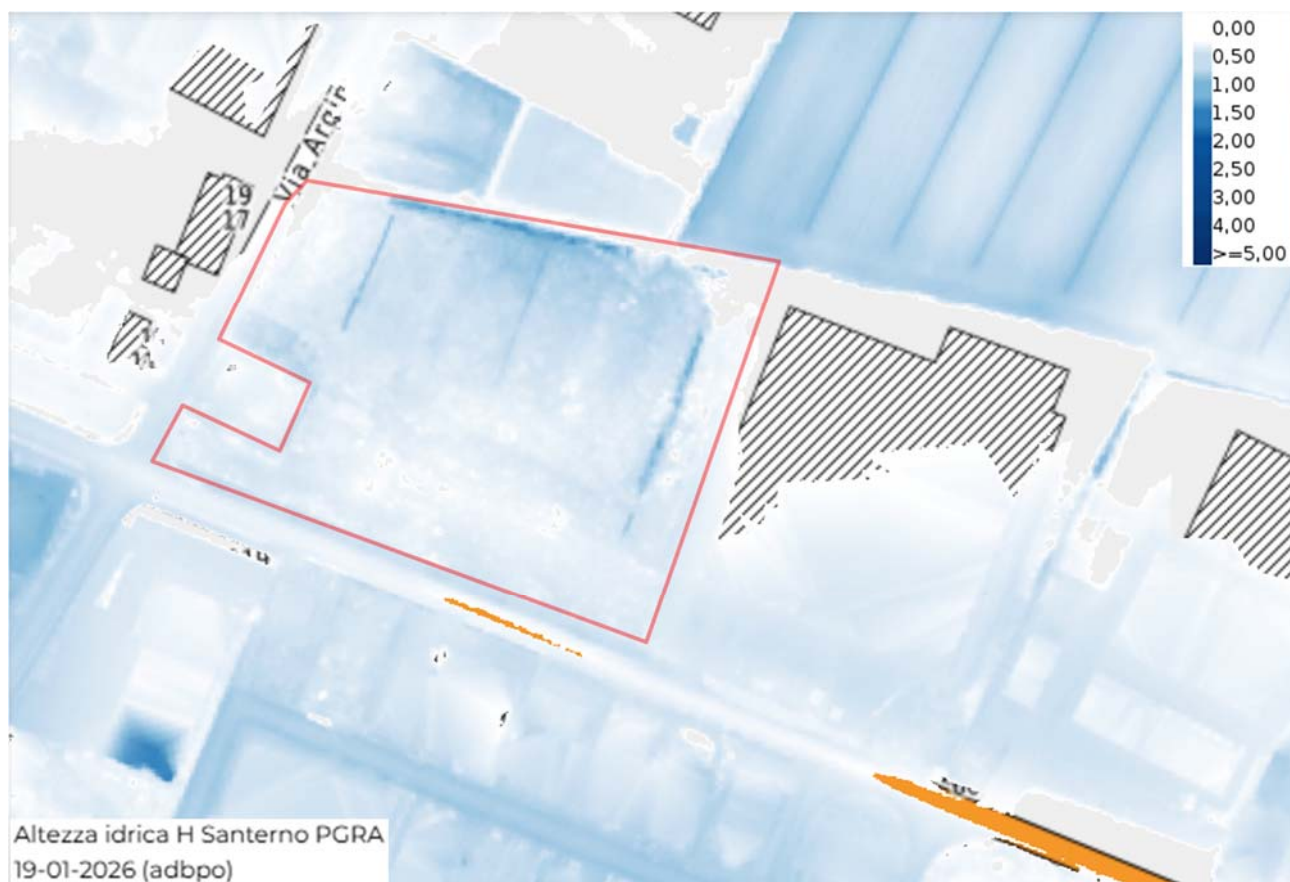


Figura 3: Mappa delle altezze idriche relative al **Fiume Santerno** nello scenario di Elevata probabilità H (Pericolosità P3).
<https://webgis.adbpo.it/catalogue/#/map/2298>

Nello scenario di Elevata Probabilità di accadimento (H), vengono indicati, presso l'area d'interesse, tiranti idrici di riferimento $\approx 0 \div 0,5$ m.

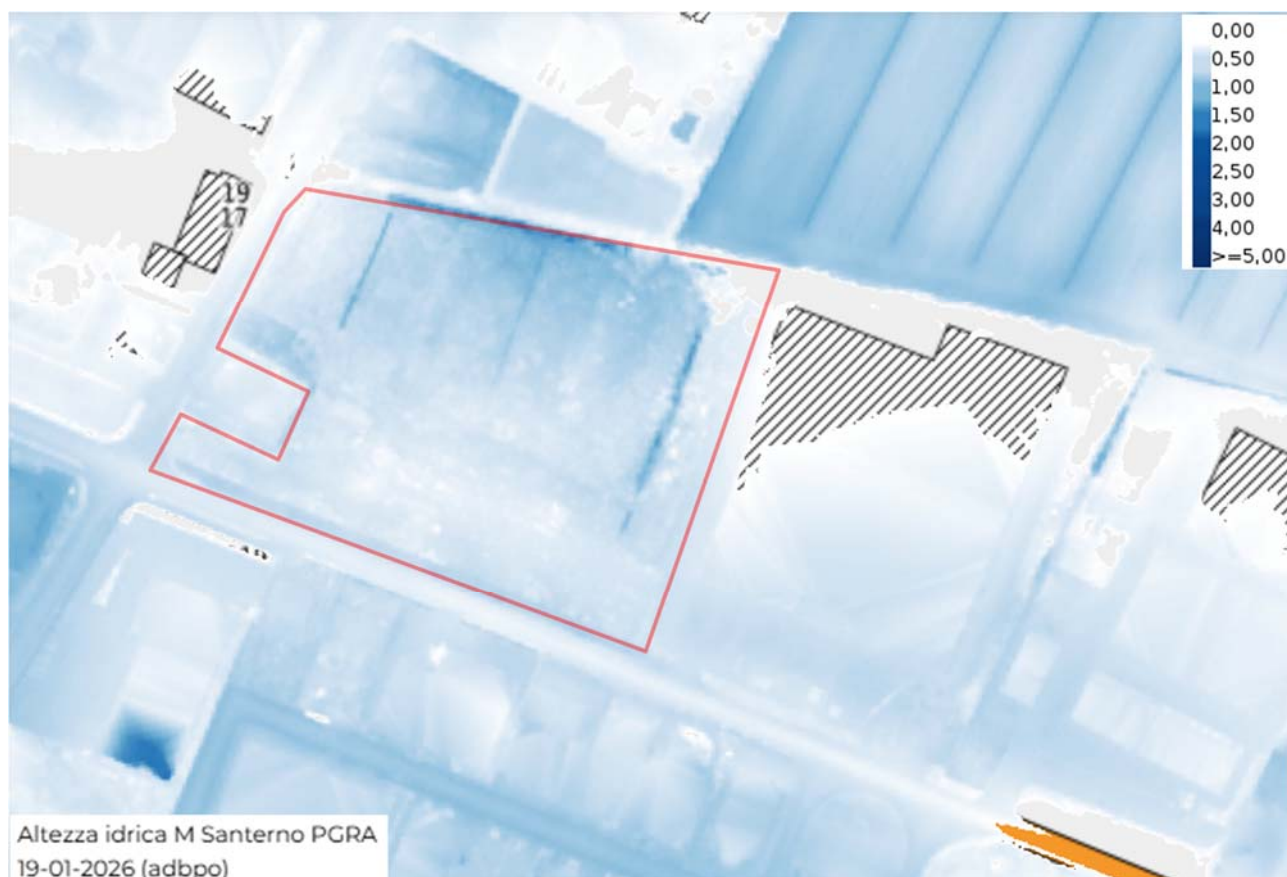


Figura 4: Mappa delle altezze idriche relative al **Fiume Santerno** nello scenario di Media probabilità M (Pericolosità P2)
<https://webgis.adbpo.it/catalogue/#/map/2298>

Nello scenario di Media Probabilità di accadimento (M), vengono indicati, presso l'area d'interesse, tiranti idrici di riferimento $\approx 0 \div 0,5$ m nel settore meridionale del lotto di intervento e $\approx 0 \div 1,0$ m in quello settentrionale.

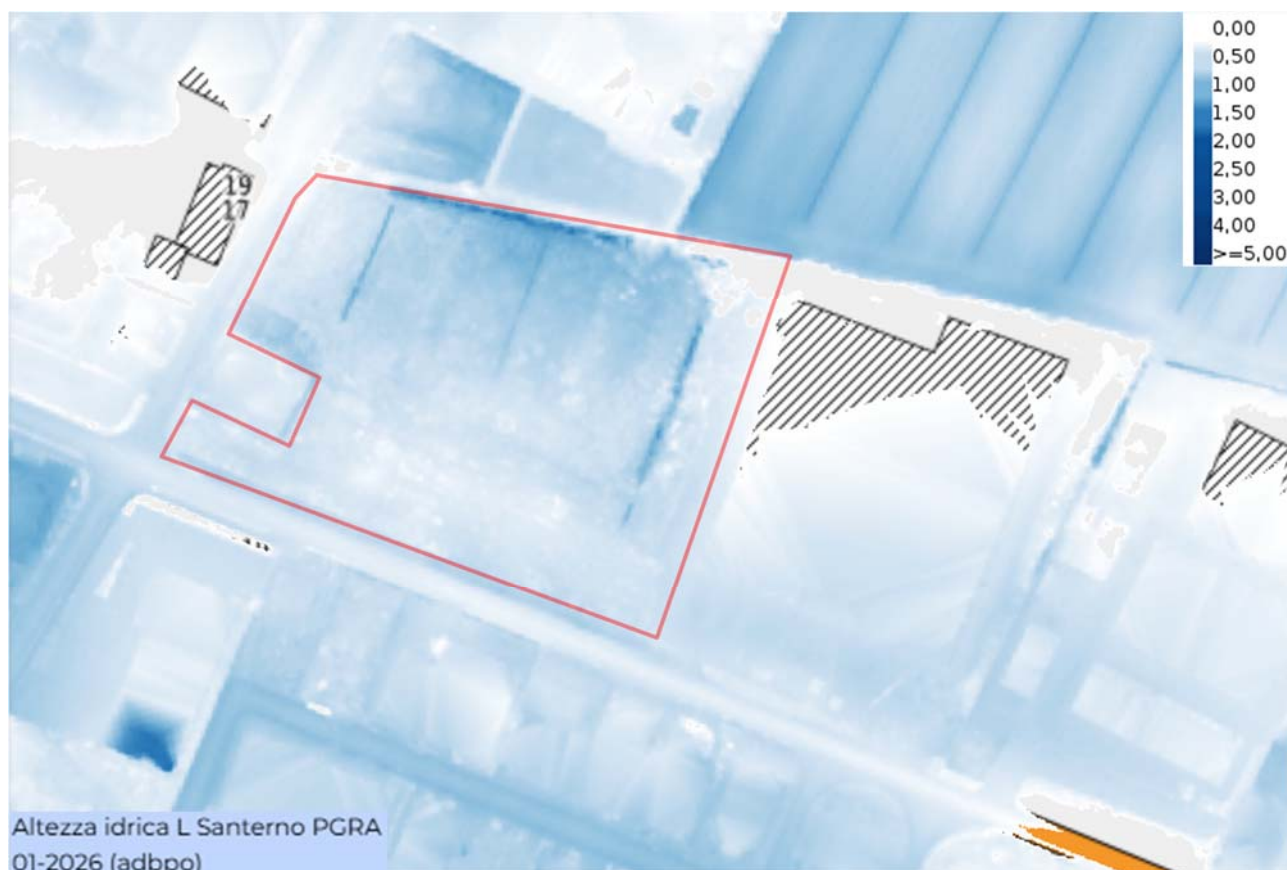


Figura 5: Mappa delle altezze idriche relative al **Fiume Santerno** nello scenario di Scarsa probabilità L (Pericolosità P1).
<https://webgis.adbpo.it/catalogue/#/map/2298>

Nello scenario di Bassa Probabilità di accadimento (B), vengono indicati, presso l'area d'interesse, tiranti idrici di riferimento $\approx 0 \div 0,5$ m nel settore meridionale del lotto di intervento e $\approx 0 \div 1,0$ m in quello settentrionale.

In conclusione, si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, ma soprattutto di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura Santerno e Sillaro), questi ultimi eventi con probabilità di accadimento $TR \leq 50$ anni.

Il territorio regionale viene inoltre classificato, ai fini della gestione del rischio idraulico, sulla base della presenza e vulnerabilità degli elementi esposti, secondo i livelli seguenti:

- R4 - Rischio molto elevato
- R3 - Rischio elevato
- R2 - Rischio medio
- R1 - Rischio moderato



PGRA – MAPPA DELLE CLASSI DI RISCHIO IDRAULICO - 1:20.000

↑ N

Dalla consultazione delle mappe di classificazione del rischio idraulico disponibili sul Geoportale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, si rileva che l'area oggetto di intervento è classificata come zona a rischio idraulico R1 Moderato.

Per le norme di salvaguardia, come detto precedentemente, costituiscono riferimento le [Norme di Attuazione](#) PAI Po: Testo approvato con DPCM 24/05/2001 e Testo vigente dalla data del 17/04/2025, comprensivo delle modifiche introdotte successivamente alla entrata in vigore del PAI Po - 23/08/2021

Le suddette norme riportano:

- *Norme per le fasce fluviali*
- *Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato*
- *Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA)*

Tuttavia, per quanto riguarda l'applicazione di eventuali norme di salvaguardia il Decreto del Segretario Generale n.4/2026 del 19/01/2026 riporta quanto segue:

Nelle aree allagabili **M-P2** e **H-P3**, derivanti da scenari di **rottura e tracimazione arginale**, che ricadono al di fuori della fascia B del PAI Po e del PAI Delta, come nel nostro caso, **non è adeguato né possibile applicare le limitazioni e le prescrizioni previste dalle NA del PAI Po e del PAI Delta per la fascia B e A.**

*“All’esito dei recenti approfondimenti condotti in relazione agli scenari di tracimazione e rottura arginale è emerso un nuovo quadro di riferimento, nel quale un vasto territorio al di fuori degli argini, appare interessato da scenari di allagamento M-P2 e in parte anche H-P3, e per il quale **non appare né adeguata né possibile l'applicazione delle limitazioni e prescrizioni del Titolo II della NA del PAI Po previste per le fasce B ed A**, in quanto tali aree M-P2 e H-P3 non possono essere considerate (secondo il Metodo di delimitazione delle fasce fluviali del PAI Po) né aree di espansione né di deflusso nell’assetto di progetto definito dalle fasce medesime.”*

Per tali aree allagabili M-P2 e H-P3, pertanto, i dispositivi regionali dovranno valutare in relazione alla specificità dei singoli corsi d'acqua l'applicazione della coerenza rispetto alle limitazioni e alle prescrizioni previste dal Titolo II dalle NA del PAI Po per le fasce fluviali.

Il decreto rimanda ad una valutazione successiva ma in ogni caso **chiarisce che NON valgono le norme PAI per le fasce A.**

La stessa Autorità di Bacino fiume Po specifica, come riportato alla pagina web <https://www.adbpo.it/autorita-di-bacino-fiume-po-nessun-vincolo-urbanistico-imposto-ma-indirizzi-finalizzati-a-ridurre-il-rischio-alluvionale-da-attuare-in-collaborazione-con-il-territorio/>, che l'aggiornamento delle Mappe della pericolosità non comporta nessun vincolo urbanistico imposto, ma indirizzi finalizzati a ridurre il rischio alluvionale, da attuare in collaborazione con il territorio.

L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po precisa che la nuova pianificazione non introduce vincoli prescrittivi, aggiuntivi nei territori di pianura, al di fuori dagli argini attuali e futuri, interessati dai recenti eventi alluvionali o potenzialmente esposti al rischio di future esondazioni, nelle more dell'attuazione delle nuove strategie previste dal

Piano stesso. Gli indirizzi normativi introdotti dall'Autorità di Bacino non impongono infatti vincoli urbanistici a tale territorio di pianura, ma piuttosto sono finalizzati ad accrescere la consapevolezza della pericolosità da alluvione affinché tutti gli interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali possano essere attuati riducendone il più possibile la vulnerabilità. Un approccio che va nella stessa direzione auspicata da Legacoop, orientata a promuovere investimenti capaci di minimizzare i potenziali danni per il sistema produttivo. Viceversa, nei territori a monte dei tratti arginati e nei fondivalle collinari e montani, la nuova pianificazione, coerentemente con quella già vigente nella restante parte del Distretto, introduce vincoli normativi specifici, relativi alle fasce fluviali e alle aree in dissesto del PAI Po, graduati in funzione dei livelli di pericolosità. Tali misure sono finalizzate a non incrementare l'esposizione al rischio in ambiti che risultano in larga parte già classificati come aree di pertinenza fluviale nella preesistente pianificazione delle ex Autorità di bacino regionale e interregionale.

In particolare, nel rispetto dei principi cardine di sussidiarietà e di leale collaborazione, assume un ruolo centrale il coordinamento tra Autorità di Bacino, Regione, Province, Città metropolitana e Comuni che deve consentire l'attuazione del Piano nel settore urbanistico, a partire dalle disposizioni emanate e aggiornate dalle Regioni, come previsto per legge.

L'azione dell'Autorità di Bacino non ostacola lo sviluppo, ma mira a garantire che gli investimenti siano resilienti, sostenibili e compatibili con la pericolosità alluvionale, prevenendo possibili danni a cittadini, imprese e infrastrutture e contribuendo all'incremento della sicurezza complessiva del territorio.

Secondo quanto alle conclusioni riportate nella valutazione di compatibilità idraulica dell'Area B in allegato alla documentazione, **ART.208_02.01_01.04_RelazioneIdraulica_B_REV.02**, in questo contesto, è possibile affermare che **l'intervento in progetto risulta idraulicamente compatibile con le norme che disciplinano gli interventi ricadenti in aree interessate da inondazioni.**

Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento, la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

L'Autorità di Bacino definisce (*Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica*", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s.m.i.), i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento.

- Le trasformazioni in progetto, le misure cautelative previste per la laminazione delle acque meteoriche e la riduzione della vulnerabilità dell'area, garantiscono la sicurezza idraulica secondo quanto previsto dalle Norme e le linee di assetto dei PAI vigenti e dal Decreto 13/2025 AdB Po e s.m.i., in particolare, sono da considerarsi garantite:
- Le misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche con riferimento alle dinamiche di allagamento verificatesi, ai fini della tutela della vita umana e della minimizzazione del danno in modo tale da non comportare un aumento della pericolosità nelle aree circostanti rispetto a tali dinamiche di allagamento; nel rispetto delle prescrizioni relative alla Direttiva sopra menzionata, ai fini della riduzione della vulnerabilità dell'intervento in progetto, questo non prevederà la realizzazione di vani interrati e nemmeno seminterrati. Inoltre, il piano di calpestio del piano terra sarà impostato ad una quota minima di **+50 cm** (quindi a 9,20 m s.l.m.) dalla quota media del piano campagna attuale (8,70 m s.l.m.), quota che permetterà la sicurezza nei confronti del reticolo principale RP e del reticolo secondario di pianura RSP, essendo il lotto già di per sé morfologicamente rialzato di quasi 1 m rispetto alle campagne circostanti (8,30 m s.l.m.).
- Le misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico, assicurano il miglioramento o il mantenimento delle condizioni di drenaggio, e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.

Per ulteriori approfondimenti in merito e per garantire il rispetto di quanto nei piani è stata predisposta e aggiornata una valutazione di compatibilità idraulica di cui all'elaborato **Relazione idrologica e idraulica** allegato alla presente procedura di Autorizzazione, **ART.208_02.01_01.04_RelazioneIdraulica_B_REV.02**.

I PTCP attualmente vigenti sono stati aggiornati in coerenza alle norme del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti attualmente vigente (art.24 delle N.T.A. del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti).

Si riporta a seguire uno stralcio delle NTA della Variante al PTPC in attuazione al PRGR, approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n.10/2019, riguardante la gestione del rischio alluvioni, nell'ambito del procedimento di

autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2).

VARIANTE AL PTCP IN ATTUAZIONE AL P.R.G.R. APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N.67/2016

Approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n.10/2019

Con la variante in oggetto si sostituisce l'art.6.2 delle NTA del vigente PTCP

Art. 6.2 - Pianificazione in materia di gestione dei rifiuti.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ha comportato il superamento della pianificazione provinciale dei rifiuti e costituisce lo strumento di governo della gestione di rifiuti del sistema Regione- Autonomie locali.

Il PRGR si avvale, per gli aspetti inerenti la localizzazione impiantistica, delle individuazioni delle zone non idonee effettuate con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Il PTCP, con la Tav.4, provvede all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento in attuazione dei criteri richiamati all'articolo 21 delle NTA del PRGR e riportati al cap. 14 della relazione dello stesso Piano regionale. (...)

In merito alla gestione del rischio alluvioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) (art.27 Norme del PSAI Reno, art.31 Norme del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio, artt. 6 e 15 Norme del PSRI dei Bacini Romagnoli), dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità, nel caso in cui l'esondazione provenga da reticolo di bonifica dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica. (...)

L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano, tuttavia, ai sensi della Variante al PTCP sopra riportata, l'autorizzazione degli interventi è subordinata ad una valutazione di compatibilità idraulica da predisporre da parte del soggetto proponente. La *Relazione idrologica e idraulica* è stata predisposta, aggiornata ed allegata alla presente procedura di Autorizzazione - **ART.208_02.01_01.04_RelazioneIdraulica_B_REV.02.**

Fonti:

<https://pai.adbpo.it/>

<https://webgis.adbpo.it/catalogue/#/map/2132>

<https://webgis.adbpo.it/catalogue/#/map/1070>

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/>

1.6.2. PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI) - ADB RENO

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) - Art.1 c.1 L. n.267/1998 e s.m.i.

I PAI vigenti nel Distretto del Fiume PO

Nel Distretto idrografico del fiume Po sono attualmente vigenti i seguenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico:

- il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI PO), Testo approvato con DPCM 24/05/2001 e successive modifiche ed integrazioni, Testo vigente dalla data del 17/04/2025, comprensivo delle modifiche introdotte successivamente alla entrata in vigore del PAI Po - 23/08/2021;

- il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dei bacini del fiume Reno, del torrente Idice - Savena Vivo, del torrente Sillaro e del torrente Santerno", adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione n.1 del 6/12/2002 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n.567 del 7/04/2003) e Toscana (con DCR n.114 del 21/09/2004), nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;

L'area di intervento è compresa nel territorio dell'Autorità di Bacino del fiume Reno, rientra quindi nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) del bacino idrografico del fiume Reno, approvato con DGR Emilia Romagna n.567/2003, a cui ha fatto seguito il testo Coordinato di cui alla DGR n.857/2014.

Con DGR n.2111 del 05/12/2016 è stata approvata la "Variante ai Piani stralcio del bacino idrografico del fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), adottata dal Comitato istituzionale dell'autorità di Bacino del Reno con deliberazione n.3/1 del 07/11/2016", da cui non risultano modifiche, integrazioni e/o prescrizioni relative all'area di intervento.

Si riporta di seguito uno stralcio delle norme del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) del bacino idrografico del fiume Reno:

Art.1 - Oggetto del Piano

1. Oggetto del presente Piano sono i bacini del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e del torrente Santerno, i corsi d'acqua che direttamente o indirettamente in essi confluiscono; i bacini imbriferi e le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi; il sistema dei versanti.

Art.2 - Obiettivi e finalità del Piano

1. Il piano è redatto in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art.1 del DL n.180/1998, convertito, con modificazioni, dalla L. n.267/1998 e modificato dal DL n.132/1999, convertito nella L. n.266/1999, e dal DL n.279/2000, convertito nella L. n.365/2000.

Art.3- Elaborati del Piano

1. Il presente piano è articolato in Relazione Generale; Norme; Titolo I (Rischio da Frana e Assetto dei Versanti) e Titolo II (Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica). Il Titolo II è a sua volta ripartito in II.1 - Fiume Reno, II.2 - Torrente Idice, II.3 - Torrente Sillaro e II.4 - Torrente Santerno.

Nello specifico l'area di intervento ricade nel bacino del torrente Santerno.

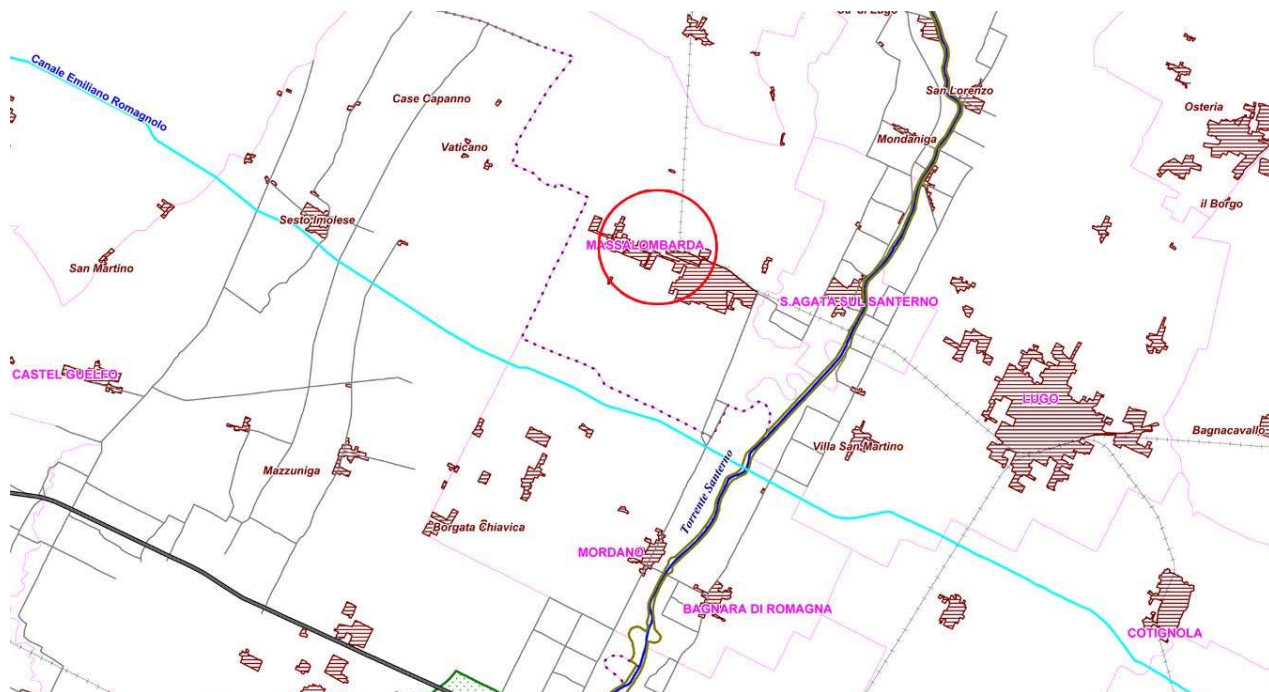
Il reticolo idrografico che definisce il sistema idrografico del torrente Santerno è costituito dallo stesso torrente Santerno e dai corsi d'acqua che direttamente o indirettamente in esso affluiscono.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'AdB Reno si compone dei seguenti elaborati grafici:

- Tav.A - Schema sistema idraulico torrente Santerno;
- Tav.B0m5 - Aree soggette al controllo degli apporti d'acqua;
- Tavv.B.1/B.2 - Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del torrente Santerno e del canale Zaniolo;
- Tav.C - Localizzazione delle situazioni a rischio elevato o molto elevato;
- Tavv.RI - Reticolo idrografico, aree ad alta probabilità di inondazione, aree per la realizzazione di interventi strutturali, fasce di pertinenza fluviale.

L'area di intervento è inquadrata negli elaborati sopra elencati, in particolare nella Tav.B.2. *Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del torrente Santerno.*

Si riporta uno stralcio delle tavole riguardanti l'area di intervento.

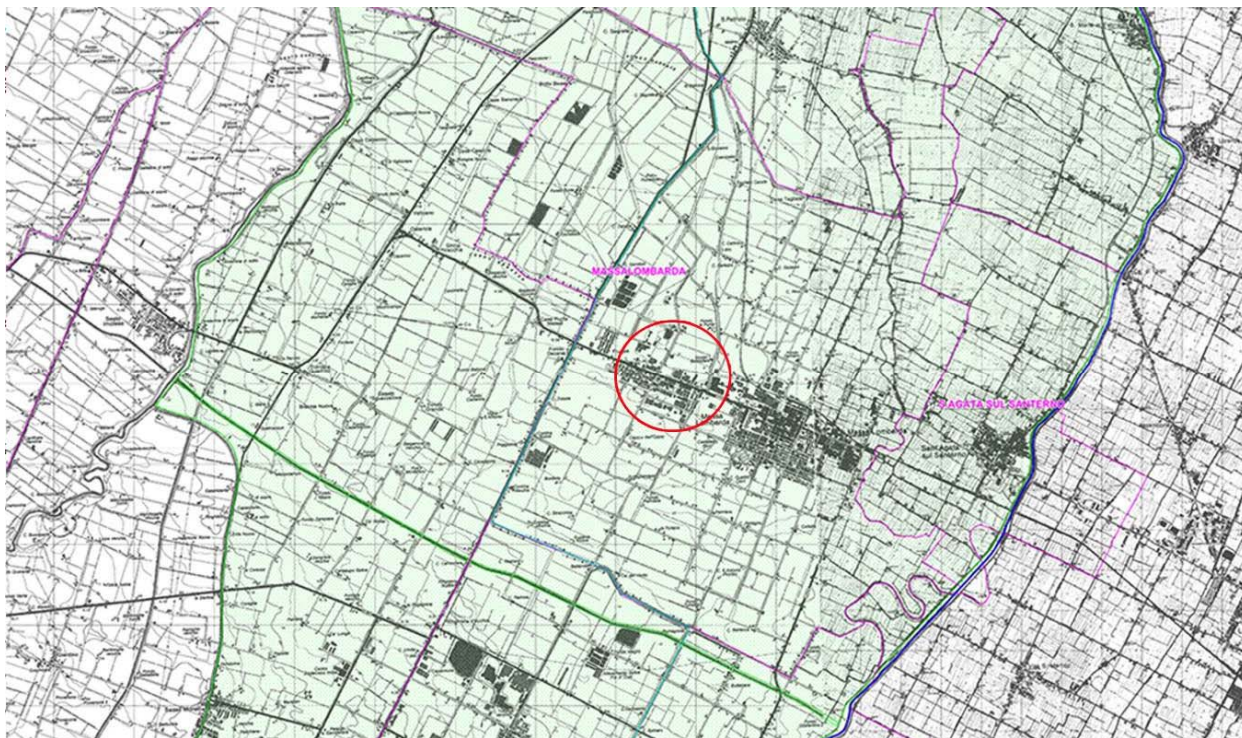


PSAI TAV.A - SCHEMA SISTEMA IDROGRAFICO

↑ N

— Reticolo idrografico corsi d'acqua ad immissione naturale - Torrente Santerno

— Canale Emiliano Romagnolo



PSAI TAV.B.0/M5 - AREE SOGGETTE AL CONTROLLO DEGLI APPORTI D'ACQUA

↑ N

— Corsi d'acqua

▨ Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare (art.20 delle norme di piano)

Si riportano di seguito le NTA.

Testo coordinato a seguito di modifiche e integrazioni ex art.24 comma 6 delle norme relative all' art. 20 sul controllo degli apporti d'acqua (DGR n.857/2014)

Art. 20 - Controllo degli apporti d'acqua

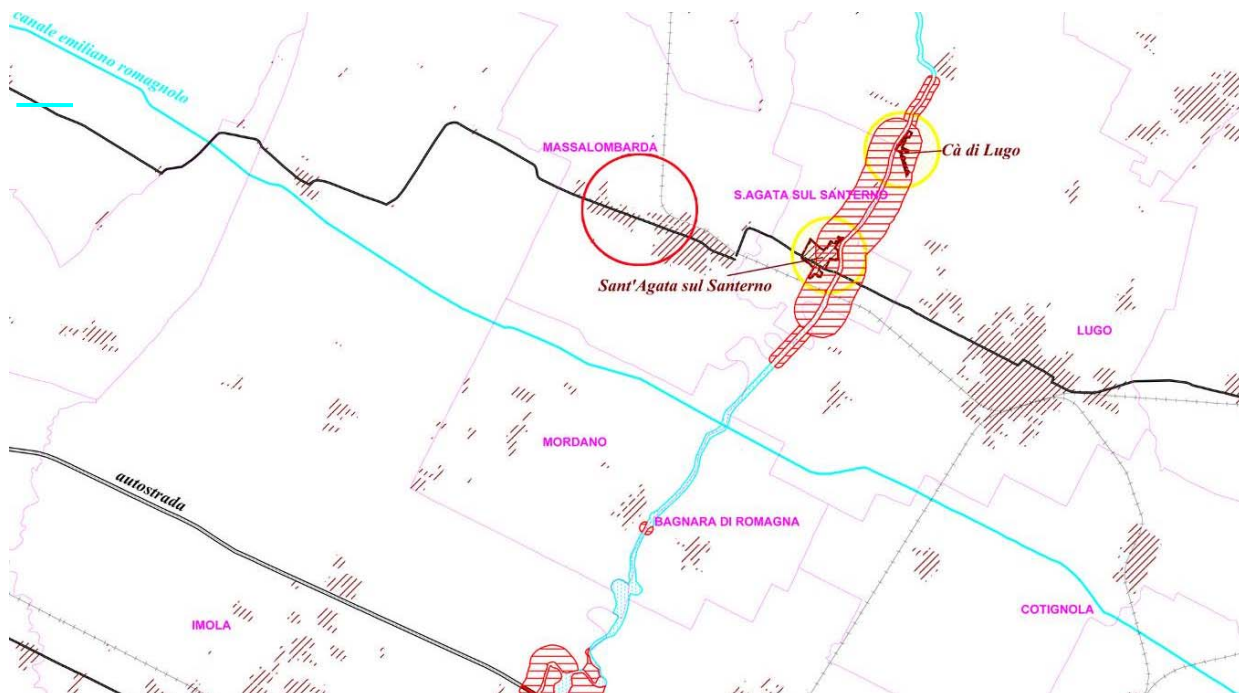
1. Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per le aree ricadenti nel territorio di pianura e pedecollina indicate nelle tavole del "Titolo II Assetto della Rete Idrografica" i Comuni prevedono nelle zone di espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, che la realizzazione di interventi edilizi sia subordinata alla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m³ per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche; sono inoltre escluse le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.

2. I sistemi di raccolta di cui al comma precedente, ad uso di una o più delle zone di espansione, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente. Essi possono essere inoltre previsti negli strumenti urbanistici come interventi complessivi elaborati d'intesa con l'Autorità idraulica competente.

3. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque piovane sono stabilite, anche in caso di scarico indiretto nei corsi d'acqua o nei canali di bonifica, dall'Autorità idraulica competente (Servizi Tecnici di bacino o Consorzi di bonifica) con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione e alla quale dovrà essere consentito il controllo funzionale nel tempo dei sistemi di raccolta. Il progetto dei sistemi di raccolta dovrà, salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità idraulica competente, far riferimento a quanto previsto nel documento d'indirizzo "Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura". (...)

5. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo, dettano norme o comunque emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane anche nelle aree edificate. (...).

L'intervento sarà realizzato nel rispetto di quanto indicato nel precedente art.20 delle NTA del Piano.

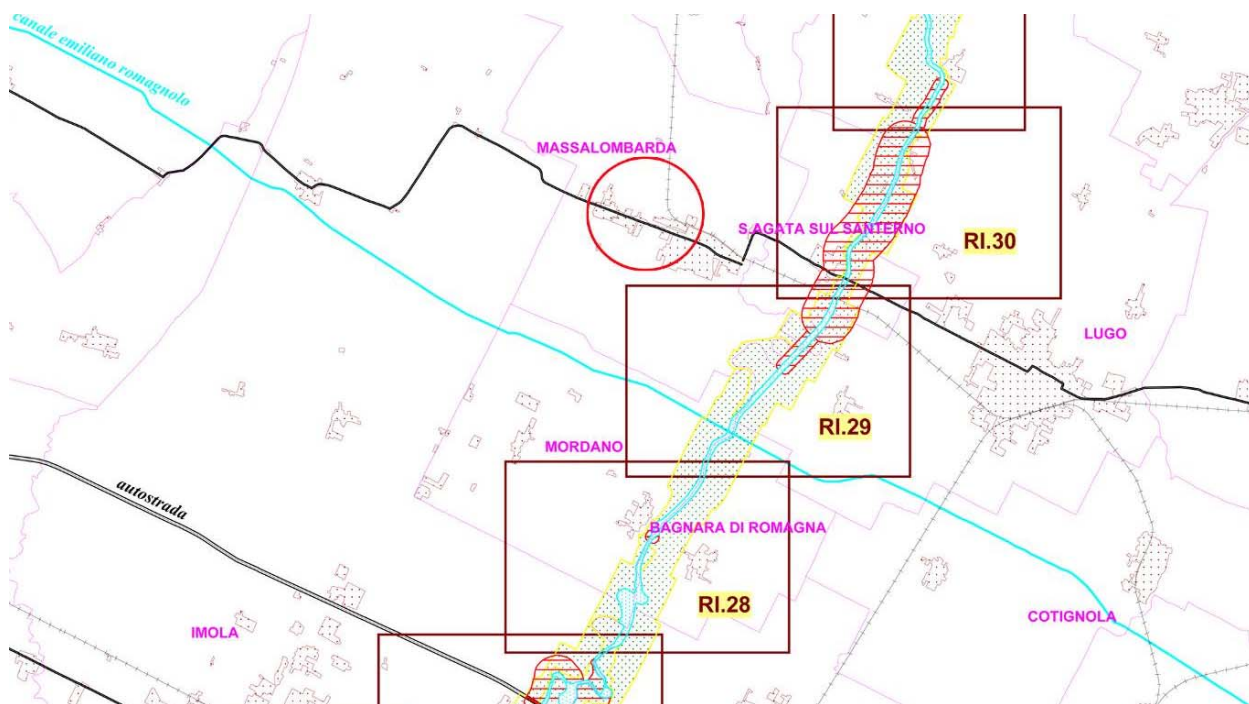


PSAI TAV.C - LOCALIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO MOLTO ELEVATO

↑ N

 Reticolo idrografico corsi d'acqua principali, secondari e minori (art. 15 delle norme di piano)

 Rischio molto elevato



PSAI TAV.RI - QUADRO D'UNIONE

↑ N

RETICOLO IDROGRAFICO, AREE AD ALTA PROBABILITA' DI INONDAZIONE, AREE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI, FASCE DI PERTINENZA FLUVIALE

 Reticolo idrografico corsi d'acqua principali, secondari e minori (art. 15 delle norme di piano)

 Aree ad alta probabilità di inondazione (art.16 delle norme di piano)

 Fasce di pertinenza fluviale (art.18 delle norme di piano)

L'area di intervento non risulta compresa nelle perimetrazioni relative a situazioni a rischio elevato o molto elevato (Tav.C) e/o aree ad alta probabilità di inondazione; aree per la realizzazione di interventi strutturali; fasce di pertinenza fluviale (Tavv.RI).

L'intervento è compatibile con le previsioni di piano:

- **l'area di intervento non risulta perimetrata tra le situazioni a rischio elevato o molto elevato (Tav.C);**
- **l'area di intervento non risulta perimetrata tra le aree ad alta probabilità di inondazione; aree per la realizzazione di interventi strutturali; fasce di pertinenza fluviale (Tavv.RI);**
- **l'intervento sarà realizzato nel rispetto di quanto indicato all'art.20 delle NTA.**

1.6.3. PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO 2021 (PDG)

Con Deliberazione n.4 del 20/12/2021 la Conferenza Istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Po 2021 (PDG Po 2021) e nell'attesa della sua approvazione ha adottato le misure di salvaguardia espressamente previste dal c.7 dell'art.65 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Obiettivi generali, questioni da affrontare e obiettivi specifici

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico che garantisca il conseguimento dei seguenti obiettivi generali (art. 1 Scopo della DQA):

- a. impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- b. agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- c. mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- d. assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento;
- e. contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

In sintesi si riporta di seguito l'analisi dello stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici significativi:

Acque superficiali:

CAN. ZANIOLO - IT080701000000001ER

F. SANTERNO - IT080622000000009ER (Santerno a valle del ponte di Mordano, Bagnara di R.)

Classificazione delle acque:

Valutazione Stato/Potenziale Ecologico acque fluviali - 2014-2019 > Sufficiente

Valutazione Stato/Potenziale Chimico acque fluviali - 2014-2019 > Sufficiente

Acque sotterranee:

Base acquifero A2 - Profondità dal piano di campagna: 135,9 m

Classificazione delle acque:

Valutazione Stato Quantitativo - periodo 2010-2013

SQUAS corpi idrici di pianura liberi e confinati superiori > Buono / LC alto

SQUAS corpi idrici di pianura liberi e confinati inferiori > Buono / LC alto

SQUAS corpi idrici freatici di pianura > Buono / LC medio

Valutazione Stato Chimico - periodo 2010-2013

SCAS corpi idrici di pianura liberi e confinati superiori > Buono / LC alto

SCAS corpi idrici di pianura liberi e confinati inferiori > Buono / LC alto

SCAS corpi idrici freatici di pianura > Scarso / LC alto

Fonte: <https://www.arpae.it/it/dati-e-report/dati-ambientali/il-portale-cartografico-di-arpae>

Nel Programma di Misure (art. 11 della DQA, di seguito PoM) del PdG Po sono contenute le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dalla DQA (art.4), per tutte le tipologie di corpi idrici che ricadono nel distretto (acque superficiali interne, di transizione, marino-costiere e sotterranee). La verifica dei traguardi e, quindi, dell'efficacia delle misure, da applicarsi entro i 3 cicli di pianificazione previsti, avviene attraverso i seguenti obiettivi:

1. non deteriorare lo stato dei corpi idrici;
2. raggiungere, entro i termini 2015, 2021 e 2027, il buono stato per tutti i corpi idrici del distretto.

Bacino > Reno

Corpi idrici superficiali

ID_CI2021EUWISE > IT080701000000001ER

Nome corpo idrico > ZANIOLO

Natura corpo idrico > Artificiale

Pressioni significative > 1.1 Puntuali - Scarichi urbani, 1.2 Puntuali - Sforatori di piena, 1.3 Puntuali - Impianti IED, 2.2 Diffuse - Agricoltura, 2.6 Diffuse - Scarichi non allacciati alla fognatura

Impatti significativi > Inquinamento da nutrienti (IN), Inquinamento organico (IO), Inquinamento chimico (IC), Inquinamento microbiologico (IM)

Stato chimico > Buono

Obiettivo chimico al 2021 > Buono

Stato potenziale ecologico > Sufficiente

Obiettivo ecologico al 2021 > Sufficiente al 2027 (esenzioni > Art. 4.5 - Costi sproporzionati; Art. 4.4 - Fattibilità tecnica)

ID_CI2021EUWISE > IT080622000000009ER

Nome corpo idrico > SANTERNO

Natura corpo idrico > Naturale

Pressioni significative > 1.1 Puntuali - Scarichi urbani, 1.2 Puntuali - Sforatori di piena, 2.2 Diffuse - Agricoltura

Impatti significativi > Inquinamento chimico (IC), Habitat alterati dovuti a cambiamenti idrologici (HA_ID), Inquinamento microbiologico (IM), Altro;

Stato chimico > Buono

Obiettivo chimico al 2021 > Buono

Stato potenziale ecologico > Sufficiente

Obiettivo ecologico al 2021 > Buono al 2027 (esenzioni > Art. 4.4 - Fattibilità tecnica)

Corpi idrici sotterranei

ID_CI2021EUWISE > IT080610ER-DQ2-PACS_ITB

Nome corpo idrico > Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore

Tipo acquifero > DQ2.1

Pressioni significative > Nessuna pressione significativa

Impatti significativi > Nessun impatto significativo

Stato chimico > Buono

Obiettivo chimico al 2021 > Buono al 2015

Stato quantitativo > Buono

Obiettivo stato quantitativo al 2021 > Buono al 2015

ID_CI2021EUWISE > T082700ER-DQ2-PACI_ITB

Nome corpo idrico > Pianura Alluvionale - confinato inferiore

Tipo acquifero > DQ2.1

Pressioni significative > Nessuna pressione significativa

Impatti significativi > Piez

Stato chimico > Buono

Obiettivo chimico al 2021 > Buono al 2015

Stato quantitativo > Buono

Obiettivo stato quantitativo al 2021 > buono al 2015

ID_CI2021EUWISE > IT089015ER-DQ1-FPF_ITB

Nome corpo idrico > Freatico di pianura fluviale

Tipo acquifero > DQ1.1

Pressioni significative > 1.6; 2.2

Impatti significativi > Inquinamento da nutrienti (IN), Inquinamento chimico (IC)

Stato chimico > Scarso

Obiettivo chimico al 2021 > Scarso al 2027

Esenzioni obiettivo chimico > Art. 4.5 - Costi sproporzionati

Stato quantitativo > Buono

Obiettivo stato quantitativo al 2021 > buono al 2015

Il piano individua una serie di misure da applicare al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati in relazione ai corpi idrici presenti nell'area. **Le misure previste non riguardano l'area di intervento e/o la tipologia di intervento.**

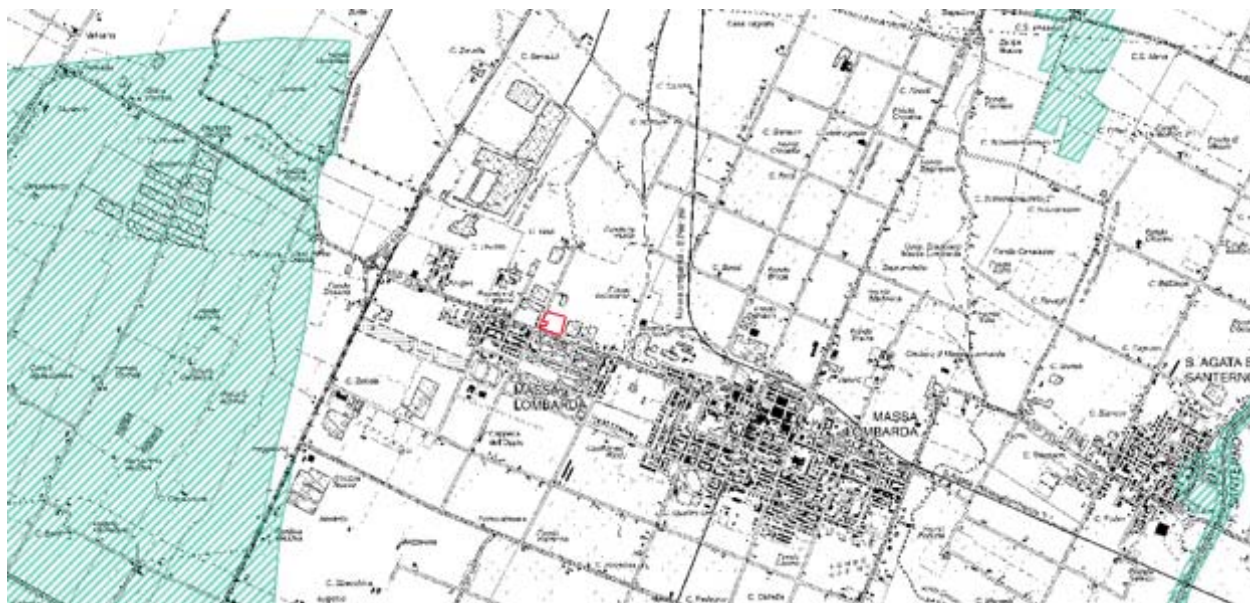
Il piano individua inoltre:

- Aree Protette
- Aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano
- Acque dolci idonee alla vita dei pesci
- Acque destinate alla vita dei molluschi
- Acque destinate alla balneazione
- Zone vulnerabili ai nitrati di origine agro-zootecnica

- Zone vulnerabili da fitosanitari
- Aree sensibili
- Aree di interesse comunitario - Rete Natura 2000 (SIC, ZSC E ZPS)
- Aree protette di esclusiva designazione regionale
- Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico

L'area di intervento non risulta perimetrata tra le aree a specifica tutela di cui all'elenco sopra.

Per quanto riguarda le zone vulnerabili da nitrati si riporta un estratto della Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del Fiume Po, PDG Po 2021, adottato con Deliberazione della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po n.4/2021.



PDG PO 2021 - ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE

↑ N

- Area di intervento (**Area B**)
- Zone vulnerabili da nitrati ZVN

L'area di intervento risulta esterna alle zone vulnerabili da nitrati.

L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano:

- l'area di intervento non risulta perimetrata tra le aree a specifica tutela;
- le misure previste al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati in relazione ai corpi idrici presenti nell'area non riguardano l'area di intervento e/o la tipologia di intervento.

1.6.4. PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Approvazione Delibera Assemblea Legislativa n.40/2005.

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n.152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

Le aree sottoposte a particolare tutela identificate nel Piano sono costituite da:

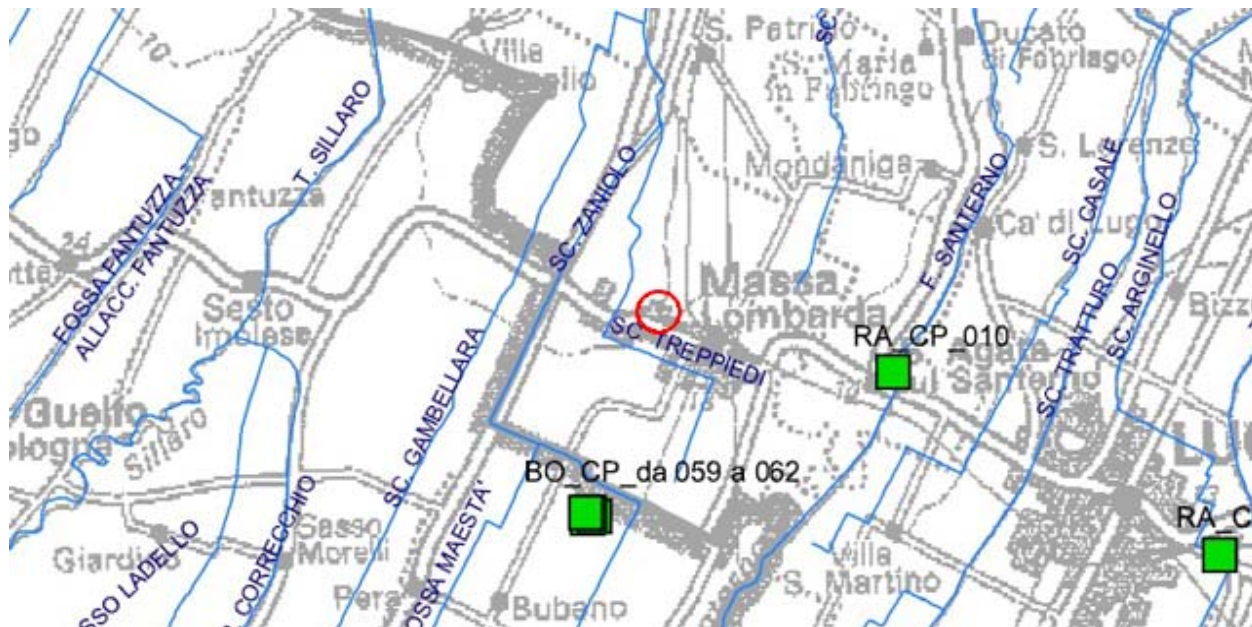
Aree a specifica tutela:

- Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee (corrispondenti alle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui al c.1 dell'art.28 del PTPR);
- Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- Aree sensibili;
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili.

Corpi idrici a specifica destinazione:

- Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
- Acque destinate alla balneazione
- Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei Pesci
- Acque destinate alla vita dei molluschi.

Si riportano a seguire gli estratti cartografici di piano riguardanti l'area di intervento.



PTA TAV.1. - ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE / AREE DI RICARICA

↑ N

— Rete idrografica

■ Pozzo

Si esclude la presenza di aree caratterizzate da ricarica diretta e/o indiretta della falda, bacini imbriferi di primaria alimentazione e di fasce adiacenti agli alvei fluviali.

In prossimità dell'area non si riscontra la presenza di pozzi di emungimento.

L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano:

- l'area di intervento non risulta perimetrata tra le **Zone di protezione o Aree a specifica tutela**, ovvero richiedenti specifiche misure di prevenzione dell'inquinamento e di risanamento;
- i **corpi idrici** presenti in prossimità dell'area di intervento **non risultano classificati tra i Corpi idrici a specifica destinazione**;
- si esclude la presenza di aree caratterizzate da ricarica diretta e/o indiretta della falda, bacini imbriferi di primaria alimentazione e di fasce adiacenti agli alvei fluviali;
- in prossimità dell'area non si riscontra la presenza di pozzi di emungimento.

1.6.5. PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PPRB)

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PPRB) 2022-2027, è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n.87 del 12/07/2022.

I principali provvedimenti su cui si fonda la normativa del settore sui rifiuti sono costituiti dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n.2008/98/CE del 19/11/2008 e dal D.lgs. n.152/2006 *Norme in materia ambientale*, il c.d. *Testo unico ambientale*. A queste norme di carattere generale se ne aggiungono altre, sia a livello europeo che nazionale, che disciplinano nel dettaglio specifiche categorie di impianti o di rifiuti.

Una corretta gestione dei flussi di rifiuti risponde alla necessità di ridurre i quantitativi di rifiuto inviati a discarica e all'esigenza di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e recupero prefissati. La realizzazione dell'impianto di progetto risulta quindi in linea con gli obiettivi del *PPGR*.

In merito agli impatti sul sistema di gestione dei rifiuti, l'analisi condotta evidenzia come l'impianto risulti strategico ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della fuoriuscita definitiva dal modello *discarica* e dai suoi impatti; a tale scopo infatti la diffusione di impianti di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata costituisce una strategia preferenziale.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Contaminanti (PPRB) si coordina con gli altri strumenti di pianificazione della Regione Emilia-Romagna attualmente vigenti o in via di aggiornamento. L'azione di coordinamento è resa necessaria dal fatto che le scelte strategiche del PPRB hanno una ricaduta sia sulla gestione generale del territorio regionale (attività antropiche, utilizzo di territorio, trasporti, etc.), sia su specifiche tematiche ambientali e climatiche (qualità dell'aria, uso delle acque, energia) strettamente interconnesse tra loro. Lo stesso PPRB concorre al perseguimento degli obiettivi degli altri Piani.

Il PPRB stabilisce i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi idonei allo smaltimento e al recupero dei rifiuti.

NTA PPRB

Art.21 - Criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

1. I criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero sono riportati al Cap.12 del Piano.

CAP.12 - Criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi idonei allo smaltimento e al recupero dei rifiuti

12.1 Premessa

In attuazione dell'art.196 comma 1, lettere n) e o), del D.lgs. n.152/2006 la Regione definisce con il Piano (art.199, comma 3, lettera l) i criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché, anche in attuazione delle proprie competenze in materia di governo del territorio, i criteri per l'individuazione dei luoghi idonei allo smaltimento e al recupero dei rifiuti.

Le competenze statali e provinciali in tema di localizzazione sono invece rispettivamente indicate agli artt. 195 e 197 del D.lgs. n.152/2006.

In particolare, le Province, in attuazione dei criteri regionali individuano, con in propri strumenti di pianificazione territoriale, le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (cfr. art.197 comma 1, lettera d).

I criteri indicati dal Piano riguardano l'intero territorio regionale e forniscono un livello minimo ed omogeneo di tutela del territorio. Le Province, in sede di recepimento dei criteri regionali possono introdurre ulteriori tutele in funzione di esigenze specifiche e tengono conto dei principi comunitari relativi alla gerarchia di gestione dei rifiuti e del favor comunitario per le attività di recupero.

In linea con la normativa vigente si chiarisce inoltre che la realizzazione e l'ampliamento degli impianti e delle operazioni di recupero nelle zone ad ammissibilità condizionata è consentita qualora sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell'art.208 del D.lgs. n.152/2006.

12.2 Metodologia e criteri generali

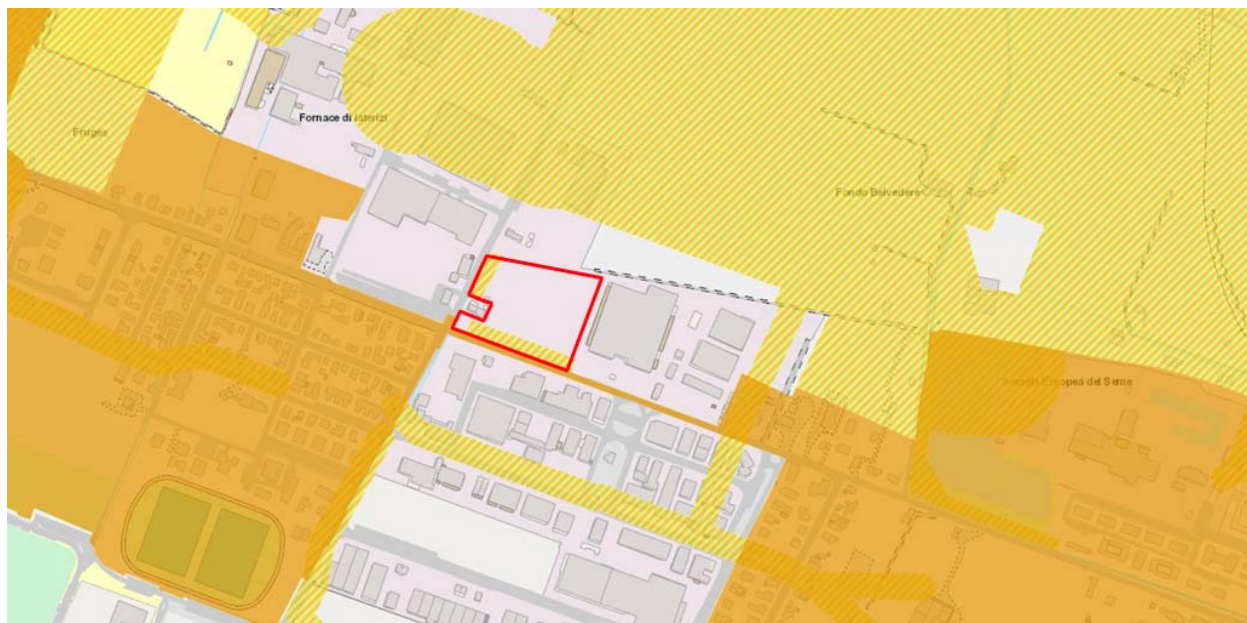
(...) i criteri di localizzazione individuati con il presente Piano distinguono tra i sistemi, zone ed elementi nei quali non sono ammissibili attività e impianti riconducibili al ciclo dei rifiuti e quelli nei quali le medesime attività e impianto sono subordinati a requisiti o condizioni derivanti, per lo più, dalle previsioni della pianificazione nazionale, regionale, o sub-regionale vigente. (...)

Sempre con riferimento alle definizioni degli ambiti territoriali e delle loro caratteristiche principali stabilite dall'Allegato alla L.R. 20/2000 sono state definite le aree che presentano i requisiti di ammissibilità di attività e impianti legati al ciclo dei rifiuti, individuandole, in particolare negli ambiti specializzati per attività produttive e nelle aree ecologicamente attrezzate (artt. A-13 e A-14). Ciò, del resto, risulta coerente con la normativa statale che, all'art.196, comma 3, del D.lgs. n.152/2006, dispone che occorre privilegiare la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, ad esclusione delle discariche. Le esigenze di integrare l'obiettivo della tutela dell'ambiente con la realizzazione di nuovi impianti e di ridurre drasticamente il consumo di suolo porta, quindi, necessariamente a localizzare

questi ultimi, in via prioritaria, nelle aree produttive già urbanizzate e, per quelli generanti maggiori impatti ambientali ma anche suscettibili di integrare i diversi cicli delle materie orientate al recupero, nelle Aree (Produttive) Ecologicamente Attrezzate (AEA), sia di rango comunale che sovracomunale.

I PTCP attualmente vigenti, relativamente all'individuazione delle aree idonee, sono stati aggiornati in coerenza con le norme del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti attualmente vigente (art.24 delle N.T.A. del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti).

Si riporta di seguito la Tav.4.6 inerente le Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti di cui alla Variante al PTCP in attuazione al PRGR approvata con Delibera dell'Assemblea Legislativa n.67 del 05.05.2016 Approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n.10 del 27.02.2019.



VARIANTE PTCP TAV.4.8 - ZONE NON IDONEE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - 1:10.000

↑ N

-  Area di intervento (**Area B**)
-  Aree disponibili per la localizzazione di impianti di gestione rifiuti (colore bianco)
-  Aree ad ammissibilità condizionata

Criticità: Fasce di rispetto delle infrastrutture

Dall'estratto si evince che **l'area di intervento risulta perimetrata tra le Aree disponibili per la localizzazione di impianti di gestione rifiuti. Non rientra quindi tra le Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, né tra le Aree ad ammissibilità condizionata, ad eccezione di alcune aree del lotto adiacenti alle strade, e corrispondenti alle rispettive fasce di rispetto, in cui non saranno previste né costruzioni, né depositi di materiali.**

VARIANTE AL P.T.C.P. IN ATTUAZIONE AL P.R.G.R.

Approvazione Delibera Assemblea Legislativa n.67 del 03.05.2016 e Delibera Consiglio Provinciale n.10 del 27/02/2019

Con la variante in oggetto si sostituisce l'art.6.2 delle NTA del vigente PTCP

Art. 6.2 - Pianificazione in materia di gestione dei rifiuti.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ha comportato il superamento della pianificazione provinciale dei rifiuti e costituisce lo strumento di governo della gestione di rifiuti del sistema Regione- Autonomie locali.

Il PRGR si avvale, per gli aspetti inerenti la localizzazione impiantistica, delle individuazioni delle zone non idonee effettuate con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Il PTCP, con la Tav.4, provvede all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento in attuazione dei criteri richiamati all'art.21 delle NTA del PRGR e riportati al cap. 14 della relazione dello stesso Piano regionale.

La Tav.4 del PTCP individua:

(...) b. con campitura rigata arancione e verde la stessa tav.4 individua le aree ad ammissibilità condizionata (...)

Fasce di rispetto delle infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti etc.). Costituisce requisito di ammissibilità l'acquisizione, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, del nulla osta/parere dell'Ente proprietario/gestore dell'infrastruttura.

L'intervento è compatibile con le prescrizioni del piano:

- le aree ad ammissibilità condizionata, corrispondenti alle fasce di rispetto stradale, non saranno utilizzate;
- la destinazione dell'area di intervento e l'impianto di progetto risultano coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti indicati nel *PPRB*.

L'intervento sarà realizzato sulla base delle migliori tecniche disponibili.

1.6.6. PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030)

In adempimento a quanto stabilito dalla direttiva europea 2008/50/CE e dal D.lgs. n.155/2010 di recepimento, le Regioni hanno il compito di adottare Piani regionali di qualità dell'aria, con l'obiettivo principale, a tutela della salute collettiva, di individuare azioni concrete per il rispetto degli standard di qualità dell'aria e per la riduzione delle emissioni inquinanti nei territori regionali.

Il nuovo **Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)** dell'Emilia-Romagna è stato approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n.152 del 30/01/2024 ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul [BURERT n.34 del 06/02/2024](#).

Il PAIR 2030 prevede di raggiungere il rispetto dei valori limite degli inquinanti più critici previsti dalla normativa, nel più breve tempo possibile, intervenendo sulla base dei seguenti principi:

- ridurre le emissioni sia di inquinanti primari sia di precursori degli inquinanti secondari (PM10, PM2.5, NO_x, SO₂, NH₃, COV);
- agire simultaneamente sui principali settori emissivi;
- agire sia su scala locale che su scala spaziale estesa di bacino padano con intervento dei Ministeri sulle fonti di competenza nazionale;
- prevenire gli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali.

Il PAIR 2030 prevede le seguenti riduzioni emissive rispetto allo scenario base al 2017:

- del 13% per il **PM10** e per il **PM2.5**
- del 12% per gli ossidi di azoto (**NO_x**)
- del 29% per l'ammoniaca (**NH₃**)
- del 6% per i composti organici volatili (**COV**)
- del 13% per il biossido di zolfo (**SO₂**)

Il piano individua **64 misure** suddivise in 8 ambiti di intervento, prioritari per il raggiungimento degli obiettivi della qualità dell'aria, di cui 5 tematici e 3 trasversali.

- Ambito urbano e aree di pianura;
- Trasporti e mobilità;
- Energia e biomasse per il riscaldamento domestico;
- Attività produttive;
- Agricoltura e zootecnia.
- Strumenti di gestione della qualità dell'aria;
- Acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni (Green Public Procurement - GPP);
- Comunicazione, informazione, formazione.

NTA

Art.1 - Finalità generali

1. Il Piano Aria Integrato Regionale, dà attuazione agli artt. 9, 10 e 13 del D.lgs. n.155/2010 prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici nel più breve tempo possibile, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Art.4 - Zonizzazione e aree di superamento

1. In attuazione degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n.155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'Agglomerato di Bologna e nelle zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest, caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteorologiche omogenee.

2. Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM10 e di NO2 di cui alla DAL n. 51 del 2011, di seguito "aree di superamento", corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna.
3. A fini di informazione e ricognizione, le rappresentazioni cartografiche delle zone e dell'Agglomerato di cui al comma 1 e l'elenco dei comuni appartenenti alle diverse zone, sono riportate nell'Allegato 2 alla Relazione generale di Piano.

La zonizzazione del territorio per la qualità dell'aria

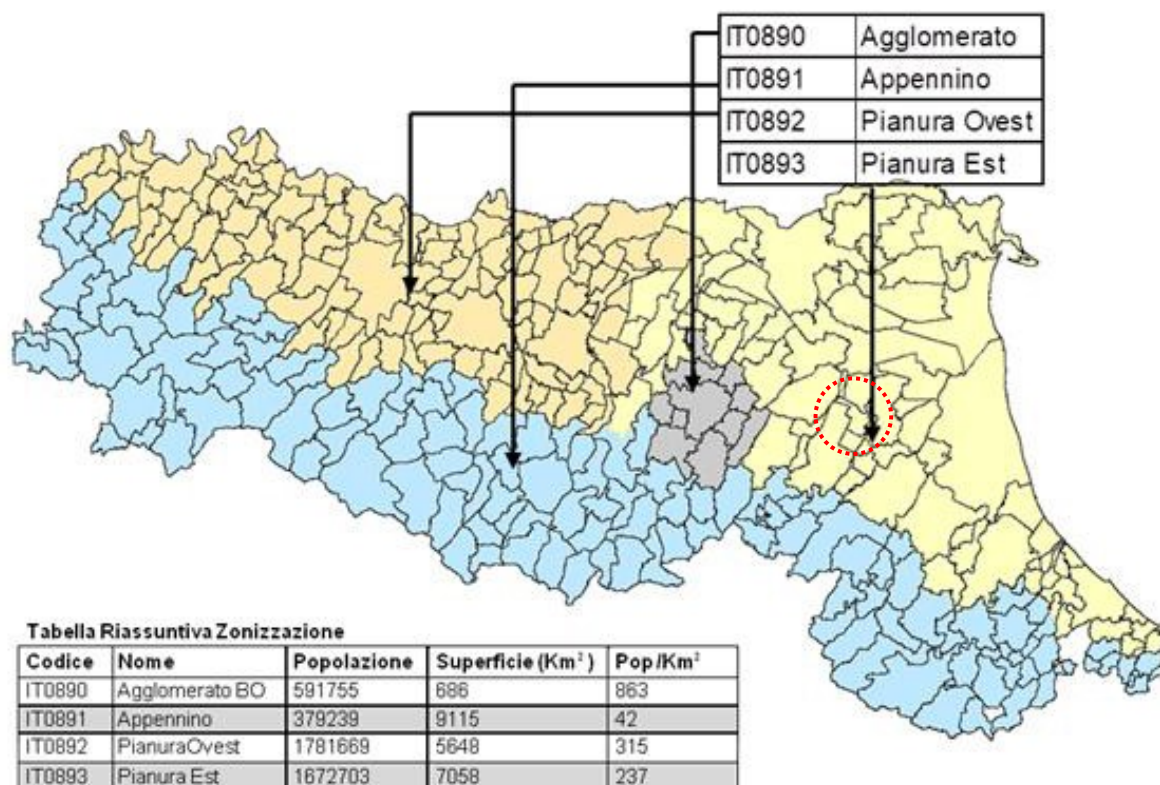
La zonizzazione definisce le unità territoriali sulle quali viene eseguita la valutazione della qualità dell'aria ed alle quali si applicano le misure gestionali.

Con la zonizzazione regionale, approvata con DGR 2001/2011, il territorio è stato ripartito in un agglomerato urbano, relativo a Bologna ed ai comuni limitrofi, ed in tre zone di qualità dell'aria (Appennino, Pianura Est, Pianura Ovest).

(...) Non essendo però intervenute variazioni ai presupposti su cui è basata la zonizzazione (valutazione delle pressioni/carico emissivo, urbanizzazione del territorio e caratteristiche orografiche e meteorologiche dell'area (si veda Appendice I D Lgs. n.155/2010), la zonizzazione approvata con DGR 2001/2011 (modificata per i codici identificativi delle zone dalla DGR 1998/2013 e confermata con DGR 1135/2019) è tuttora vigente e viene utilizzata per gli adempimenti di reporting alla UE. L'individuazione delle zone, effettuata secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. n.155/2010 all'art.3 per la zonizzazione del territorio, è mostrata nella figura seguente.

Per quanto riguarda la cartografia delle aree di superamento su base comunale dei valori limite di PM10 ed NO2 (vedasi allegato 2A alla Relazione generale di piano del PAIR2020), approvata con D.A.L. n.51/2011, da valutazioni effettuate da ARPAE, si è osservato che le aree di superamento vengono pressoché a coincidere con le zone Pianura Ovest, Pianura Est e Agglomerato.

Si ritiene opportuno, pertanto, ai fini dell'attuazione delle misure di risanamento della qualità dell'aria del presente Piano, di assimilare la cartografia delle aree di superamento a quella della zonizzazione, per le zone "agglomerato", "pianura est" e "pianura ovest", essendo di fatto tutte le zone di pianura soggette al superamento dei valori limite di PM10 e/o NO2.



Zonizzazione del territorio dell'Emilia-Romagna - 2019 (D.lgs.155/2010) - Riferimento dati al 01/01/2022

In base alla suddetta zonizzazione il Comune di Massa Lombarda fa parte della Pianura Est.

Lo stato di qualità dell'aria

In Emilia-Romagna, analogamente a quanto accade in tutto il bacino padano, le criticità per la qualità dell'aria riguardano principalmente gli inquinanti PM10, ozono (O3) e biossido di azoto (NO2).

PM10 e ozono interessano quasi interamente il territorio regionale, mentre per l'NO2 la problematica è maggiormente localizzata in prossimità dei grandi centri urbani.

Per quanto riguarda il PM2.5, il valore limite annuale è stato superato solo in alcuni anni.

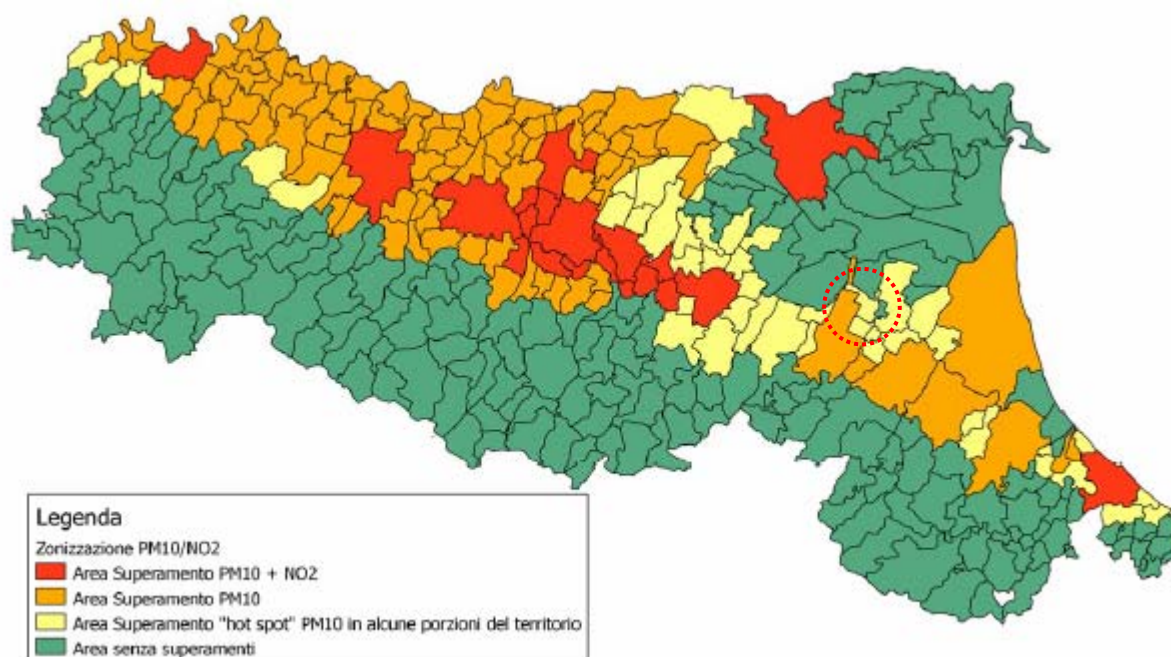
Altri inquinanti primari, invece, come il monossido di carbonio (CO) ed il biossido di zolfo (SO2), non costituiscono più un problema, in quanto i livelli di concentrazione in atmosfera sono da tempo al di sotto dei valori limite. Anche le criticità, manifestatesi in anni recenti, di alcuni inquinanti come i metalli pesanti, gli idrocarburi policiclici aromatici ed il benzene sono ormai state risolte.

Le condizioni di inquinamento diffuso sono causate dalla elevata densità abitativa, dal sistema dei trasporti e di produzione dell'energia, dall'industrializzazione, dall'agricoltura ed allevamento intensivi. Come prima evidenziato, esse sono poi fortemente influenzate, e molto spesso favorite, dalla particolare conformazione geografica del territorio regionale, che determina condizioni di stagnazione dell'aria inquinata nei bassi strati atmosferici in conseguenza della scarsa ventilazione e del limitato rimescolamento di essi.

Si riporta di seguito l'All.2A alla Relazione generale di piano del PAIR2020:

All.2 - Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2

All.2A - Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno di riferimento 2009



Secondo quanto alla ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE E AREE DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER PM10 E NO2 di cui all'ALL.2 - CARTOGRAFIA DELLE AREE DI SUPERAMENTO (DAL n.51/2011, DGR n.362/2012) il Comune di Massa Lombarda rientra tra le aree Hot Spot PM10, ossia aree nella quale si sono rilevati superamenti hot spot del valore limite giornaliero di PM10 in alcune porzioni del territorio.

PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ZONA	NOME ZONA	TIPO AREA
RA	39013	Massa Lombarda	IT0893	Pianura Est	area "hot Spot"

Le NTA indicano quanto segue:

Art.10 - Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

1. (P) Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.

2. (P) Le previsioni contenute al capitolo 11, paragrafo 11.4.3.6 della Relazione generale di Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei

provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1. Ai fini di cui al presente comma possono essere valutate anche le misure di contenimento delle polveri diffuse proposte nel progetto presentato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

11.4 Attività produttive

11.4.1 Il contesto emissivo

L'Emilia-Romagna presenta un sistema produttivo altamente specializzato, costituito principalmente da PMI (Piccole Medie Imprese), con forte vocazione manifatturiera, aggregate sul territorio in distretti.

Il sistema industriale si caratterizza per un'ampia varietà di attività economiche (...). Le attività produttive contribuiscono in modo non trascurabile alle emissioni di inquinanti, sebbene i singoli processi produttivi emettano inquinanti differenti ed in quantità che variano in funzione delle lavorazioni, peraltro in maniera non uniforme in tutti gli ambiti territoriali.

Il comparto genera emissioni di SO₂, NO_x, PM₁₀ e COV connesse alla combustione nei processi industriali (macrosettore 3), ai processi produttivi (macrosettore 4) e all'uso dei solventi (macrosettore 6 relativamente alle sole emissioni del settore industriale, escluso per es. uso domestico, lavasecco, ecc.), macrosettori che contribuiscono alle emissioni in modo differente.

11.4.2 Le principali linee di intervento per le attività produttive

Le linee di azione del Piano si confermano nell'individuazione delle misure necessarie a promuovere una riqualificazione delle tecniche adottate nelle aziende e una riduzione delle emissioni nei settori e/o negli ambiti territoriali (distretti industriali) caratterizzati da un'alta potenzialità emissiva, con particolare riferimento agli inquinanti di Piano citati nel paragrafo precedente.

L'approccio è articolato in funzione delle tipologie di attività: soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), attività comunque soggette alle norme settoriali sulle emissioni in atmosfera di cui alla parte quinta del D.Lgs. n.152/2006.

11.4.2.2 Attività rientranti nelle Autorizzazioni Ordinarie ed in Deroga

(...) Per le aziende soggette ad autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (non AIA), il D.lgs. n.152/2006 prevede, all'art.271 comma 4, che ai fini del ripristino della qualità dell'aria, i piani e i programmi regionali per il risanamento atmosferico possano stabilire limiti di emissione e prescrizioni anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto più severi di quelli previsti dalla normativa statale (Allegati I, II, III e V alla Parte V del D.lgs. 152/2006) e regionale purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria. Su tale base la Regione interverrà aggiornando i Criteri Regionali approvati con Determinazione n.4606/1999 e assicurando la partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali per l'aggiornamento dell'allegato I del D.Lgs. n.152/2006. La revisione dei criteri regionali sarà effettuata sulla base delle migliori tecniche disponibili applicabili ai diversi settori e si confronterà con le norme vigenti nelle altre Regioni del Bacino Padano per una maggiore uniformità dei contenuti.

A tal fine la Giunta Regionale adotterà con proprio atto i valori limite di emissione e le prescrizioni per le attività soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come da D.lgs. n.152/2006 all'art.271 commi 3, 4, 5, 7bis, art.285 comma 1, art.286 comma 1, art.272 commi 1 e 2, i quali stabiliscono che piani e programmi possano prevedere norme che disciplinano le attività e gli impianti con prescrizioni e limiti aggiuntivi, oltre a quelli previsti dalla norma statale.

L'intervento è compatibile con le prescrizioni del piano:

- **l'intervento sarà realizzato nel rispetto di quanto previsto nel PAIR 2030 e sulla base delle migliori tecniche disponibili al fine di mitigare i potenziali impatti connessi con la fase delle emissioni.**

Inoltre, per limitare gli effetti relativi al traffico indotto si prevede:

- impiego di automezzi con massa complessiva (comprensiva di tara) non superiore a 40 t;
- trasporto del materiale impiegando esclusivamente mezzi isolati;
- elaborazione di un apposito disciplinare allegato ai contratti di servizio per il trasporto che indichi che gli autocarri, carichi dovranno viaggiare ad una velocità moderata di max 40 Km/h, mantenendo tra di essi una distanza non inferiore a 300 m ed adottando le opportune cautele ed accorgimenti nell'incrociare altri automezzi di tipo pesante.

Il perimetro esterno dello stabilimento verrà piantumato con alberature e siepi, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico degli interventi e contribuire all'assorbimento di anidride carbonica.

1.6.7. PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER)

La Regione Emilia-Romagna si è dotata di un Piano Energetico Regionale (PER) con Delibera dell'Assemblea Legislativa n.111 dell'1/3/2017. Tale Piano fissa la strategia e gli obiettivi per clima ed energia fino al 2030 e si realizza attraverso Piani triennali di attuazione (PTA) con i quali si definiscono le linee operative triennali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo previsti dal PER medesimo.

Il piano triennale 2022-2024 è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con Delibera n.112 del 6/12/2022.

Il principale obiettivo del PER, in linea con la politica europea e nazionale di promozione dell'efficienza energetica, è la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento delle prestazioni energetiche nei diversi settori. L'incremento dell'efficienza energetica rappresenta dal punto di vista tecnico, economico e sociale lo strumento più efficace per assicurare la disponibilità di energia a costi ridotti e favorire la riduzione delle emissioni di gas serra.

Nel settore industriale la Regione intende promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche delle aree industriali, dei processi produttivi e dei prodotti. (...)

Il secondo obiettivo generale del PER riguarda la produzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale chiave per la transizione energetica verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Tra le altre pianificazioni regionali che concorrono alla strategia energetica regionale è il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR).

PER > VII.1.6. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione assembleare n.87 del 12/07/2022, delinea un modello di gestione che si fonda su prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e infine smaltimento, in linea con la cosiddetta "gerarchia dei rifiuti".

Prevenzione e riciclaggio sono pertanto i suoi principali obiettivi fermo restando che lo stesso PRGR prevede il recupero energetico delle frazioni di rifiuto per le quali non è più possibile alcun recupero di materia. (...)

In quest'ottica il Piano prevede che l'attuazione delle politiche di riduzione della produzione e di incremento quali-quantitativo della raccolta differenziata determineranno una progressiva riduzione del fabbisogno delle seguenti tipologie impiantistiche: trattamento meccanico-biologico, termovalorizzatori e discariche. (...)

In termini di produzione di energia, il Piano prevede quindi:

- *l'utilizzo residuale dei termovalorizzatori per la valorizzazione energetica dei rifiuti urbani indifferenziati non ulteriormente riciclabili;*
- *l'integrazione compostaggio - digestione anaerobica per il trattamento dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata.*

Inoltre secondo quanto al PTA 2022-2024

PTA > 4.2.3 Asse 3 - Transizione energetica delle imprese

La nuova strategia industriale europea, accompagnata da una strategia per le piccole e medie imprese (PMI), declina i fondamentali processi di trasformazione (decarbonizzazione, digitalizzazione, circolarità) che interesseranno nei prossimi anni l'intero sistema industriale, e non solo, per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica e circolarità definiti nell'ambito delle politiche sul Green Deal. Le imprese sono chiamate ad affrontare importanti sfide nei prossimi anni dettate soprattutto dalla necessità di transizione da un'economia di tipo lineare ad un'economia di tipo circolare che implica nuovi approcci sulla estrazione delle materie prime, sulla loro trasformazione in prodotti finiti, sul loro consumo e infine sul loro smaltimento come rifiuti al fine di ridurre lo sfruttamento intensivo di risorse ed energie non rinnovabili. Tutte le catene del valore industriale, dalle grandi alle piccole imprese, compresi i settori ad alta intensità energetica, assumono un ruolo di primo piano e dovranno dare il loro contributo per ridurre la propria impronta di carbonio e di utilizzo delle materie prime ma anche per accelerare la transizione ecologica, offrendo soluzioni tecnologiche pulite e a prezzi accessibili e sviluppando nuovi modelli di business.

L'analisi evidenzia come l'impianto risulti strategico ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della fuoriuscita definitiva dal modello *discarica* e dai suoi impatti; a tale scopo infatti la diffusione di impianti di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata costituisce una strategia preferenziale.

Il progetto prevede la realizzazione, nell'area (Area B) immediatamente adiacente a quella dell'impianto autorizzato (Area A), di una nuova sezione dell'impianto finalizzata al riciclo chimico pirolitico degli scarti, in grado quindi di **recuperare chimicamente la maggior parte gli scarti di produzione del processo di recupero dell'LDPE, e di produrre un Olio di Pirolisi End of Waste utilizzabile per produrre nuove plastiche vergini.**

Ulteriori misure mitigative sono rappresentate dall'utilizzo del calore di processo generato dal recupero dell'Olio di Pirolisi per produrre energia elettrica. Il processo sarà in grado di produrre energia elettrica cogenerativa (ORC),

finalizzata alla copertura di buona parte dei consumi elettrici di entrambi gli impianti, abbattendone i relativi costi economici e soprattutto ambientali.

È inoltre prevista una produzione aggiuntiva fotovoltaica, sia per l'incremento del fotovoltaico sul Capannone A che per il nuovo fotovoltaico previsto sul Capannone B, pari a 1,04 MW, che porterà la potenzialità FER fotovoltaica a 2,2 MWp circa a copertura parziale del fabbisogno energetico dell'impianto. Questo comporterà la riduzione dei consumi elettrici dalla rete.

Si prevede in ogni caso, prima dell'entrata in esercizio, di contrattualizzare con il fornitore locale la fornitura di almeno 50% di Energia certificata verde in modo da abbattere l'impatto ambientale globale dei consumi energetici.

L'intervento sarà realizzato sulla base delle migliori tecniche disponibili ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche, dei processi produttivi e dei prodotti, secondo quanto previsto dal PER.

1.6.8. CLASSIFICAZIONE SISMICA - MICROZONIZZAZIONE SISMICA

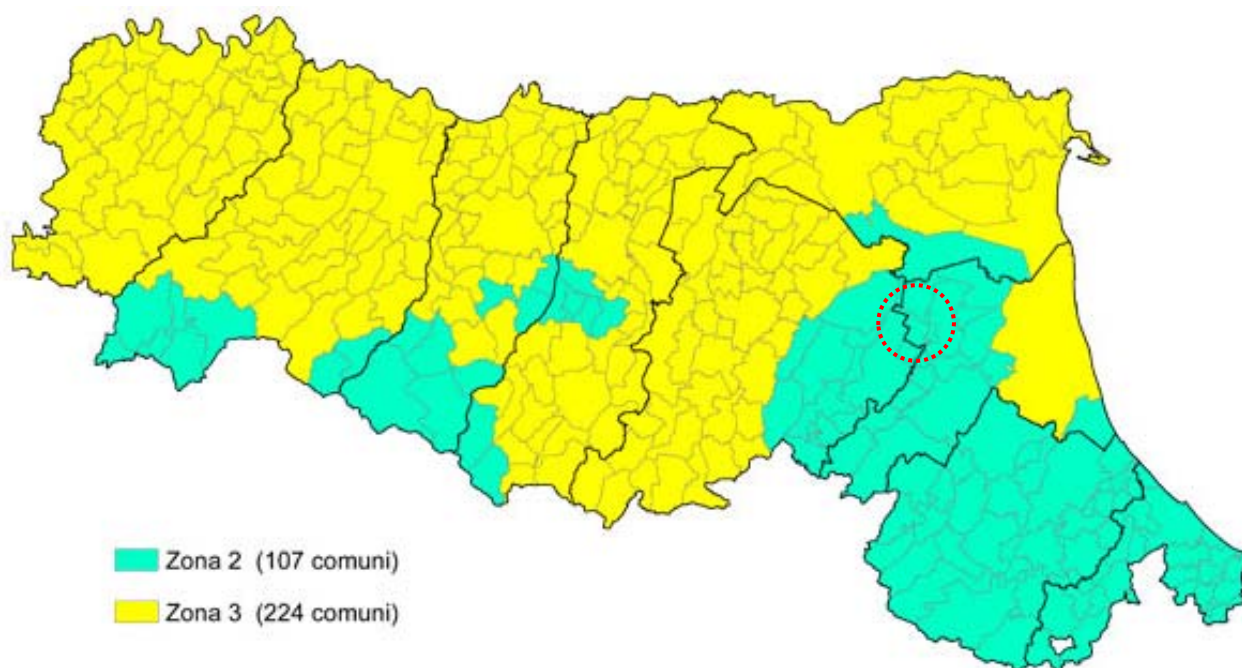
Classificazione sismica dei Comuni in Emilia-Romagna

DGR n.1164/2018 - Aggiornamento della classificazione sismica di prima applicazione dei comuni dell'Emilia-Romagna

Zona sismica	Fenomeni riscontrati	Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni
1	Zona con pericolosità sismica alta	$ag \geq 0,25g$
2	Zona con pericolosità sismica media	$0,15 \leq ag < 0,25g$
3	Zona con pericolosità sismica bassa	$0,05 \leq ag < 0,15g$
4	Zona con pericolosità sismica molto bassa	$ag < 0,05g$

Suddivisione delle zone sismiche in relazione all'accelerazione di picco su terreno rigido (OPCM.3519/06)

La zona sismica in cui ricade il Comune di Massa Lombarda e quindi l'area di intervento è la **Zona 2 - Zona con pericolosità sismica media** dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti (non risulta variazione di zona sismica rispetto alla precedente classificazione di cui alla DGR.766/03).



Riclassificazione sismica dell'Emilia Romagna DGR n.1164 del 23/07/2018

MICROZONIZZAZIONE SISMICA

Con atto del Presidente n.162 del 24.12.2021 è stata validata la documentazione preliminare del nuovo Piano Territoriale Provinciale di Area Vasta (PTAV).

Il percorso di approvazione del PTAV prosegue con le attività di consultazione e partecipazione così come previsto dagli art.44 e 45 della LR 24/2017.

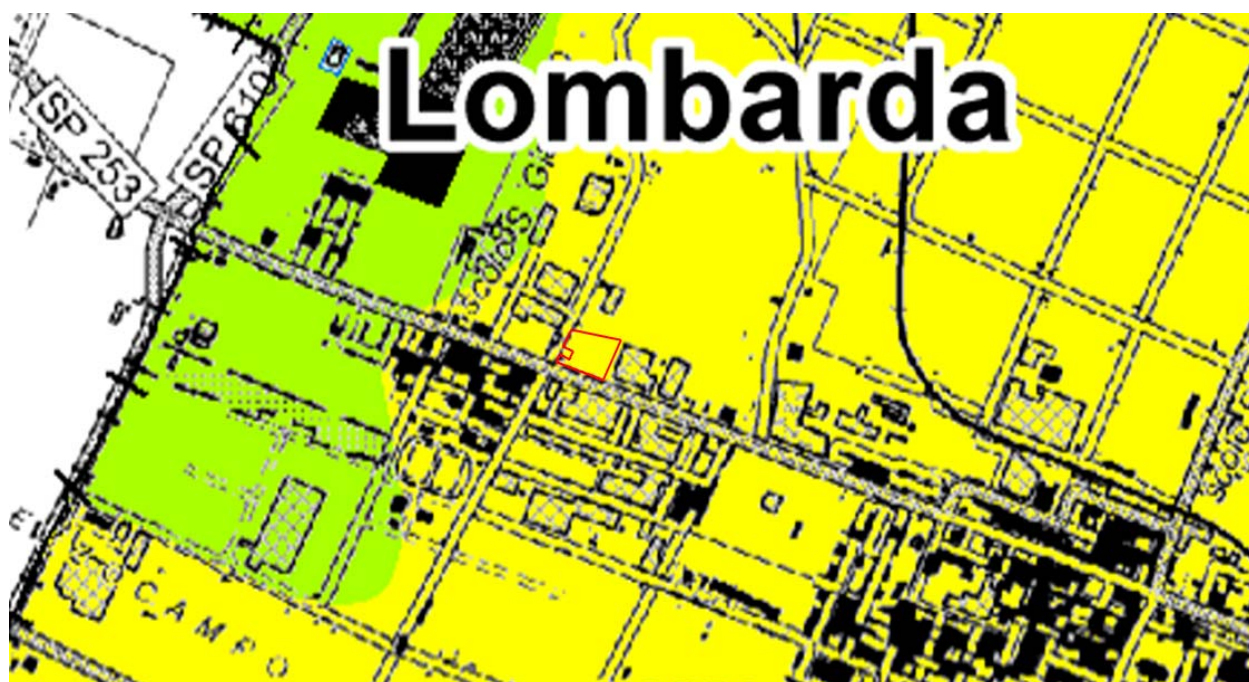
CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS)

Approfondimento dello studio di microzonazione sismica della provincia di Ravenna in conformità alla DGR n.630/3019.

Questo tematismo identifica le microzone ove, sulla base di osservazioni geologico/geomorfologiche e della valutazione dei dati litostratigrafici, è possibile definire l'insorgere o meno di effetti prodotti dal moto sismico quali instabilità di versante, liquefazione o amplificazione dello scuotimento.

La carta delle MOPS costituisce la sintesi di tutte le informazioni di base, con particolare attenzione a quelle di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e geofisico.

Si riportano a seguire gli stralci delle tavole D1.2 e D1.5 del PTAV.



PTAV TAV.D1.2 - CARTA DELLE AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI LOCALI - 1:20.000

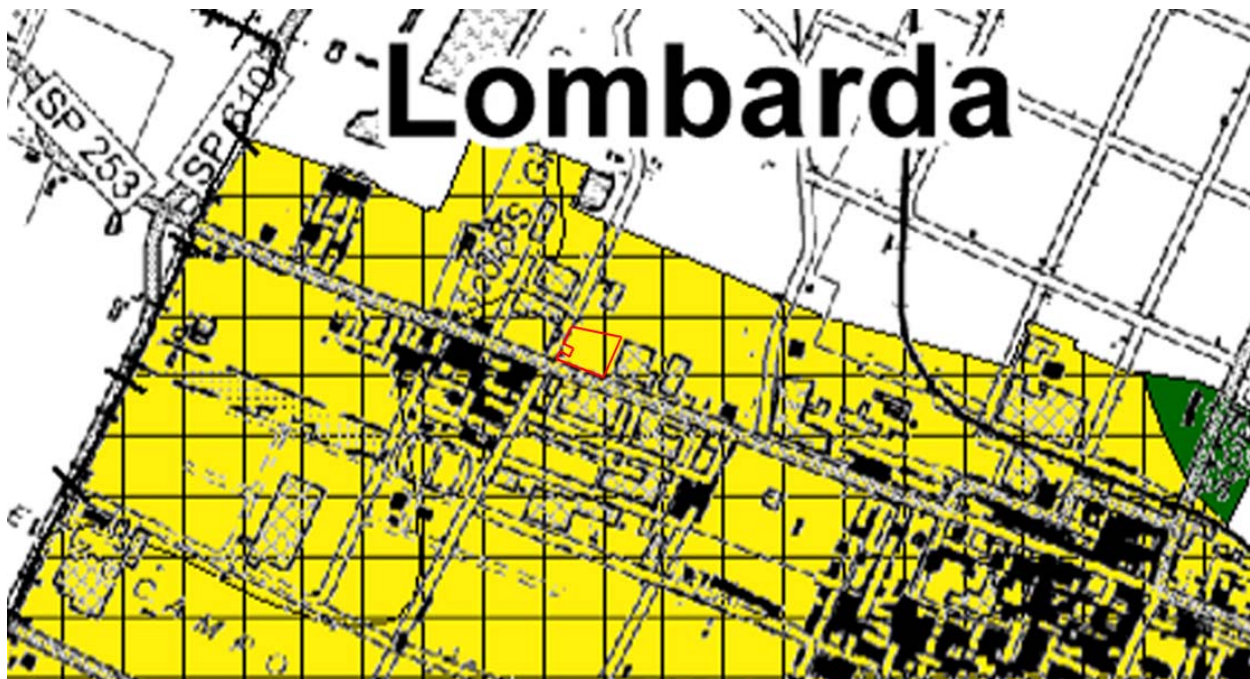
↑ N

 Area di intervento (**Area B**)

 e) Aree suscettibili di amplificazione lito-stratigrafica e possibile liquefazione

Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione lito-stratigrafico, del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi

Microzonazione sismica: approfondimento di 3° livello

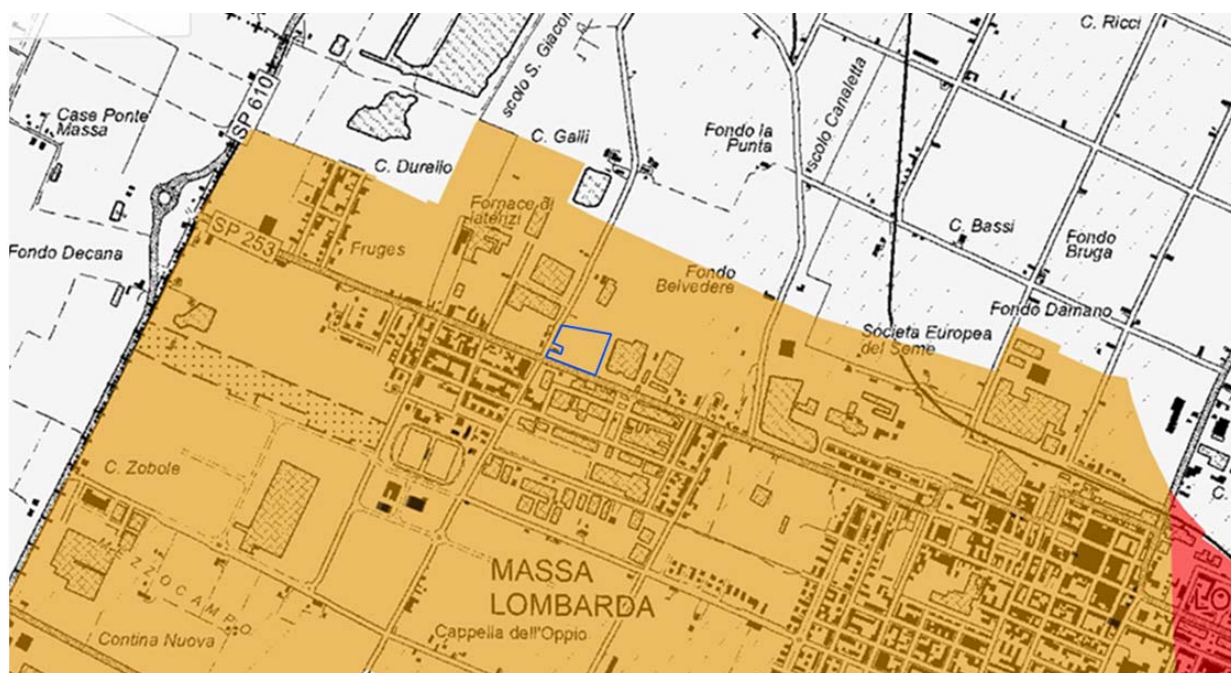


PTAV TAV.D1.5 - CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS)

↑ N

- Area di intervento (**Area B**)
- Microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) - Zone di attenzione per la liquefazione

Si riporta uno stralcio della planimetria estratta dal sistema websit dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (<https://websit.labassaromagna.it/>) relativa all'approfondimento sismico di 3° livello.



UCBR - SISMICA

↑ N

- Area di intervento (**Area B**)
- Approfondimento aree di III livello (Indice di liquefazione)

$2 > IL \leq 5$ medio

L'area di intervento risulta perimetrata come *Area di Attenzione per instabilità e liquefazione*.

Questo tipo di instabilità rappresenta la caratteristica più frequente dei territori di pianura della provincia di Ravenna.

Tale criticità si verifica in presenza di orizzonti più o meno spessi di depositi granulari, che se saturi risultano potenzialmente liquefacibili. In terreni saturi sabbiosi sollecitati, in condizioni non drenate, da azioni cicliche dinamiche, il termine liquefazione comprende una serie di fenomeni associati alla perdita di resistenza al taglio o ad accumulo di deformazioni plastiche. L'avvenuta liquefazione si manifesta, in presenza di manufatti, attraverso la perdita di capacità portante e/o lo sviluppo di elevati cedimenti e rotazioni.

Il fenomeno della liquefazione può essere ritenuto poco probabile e dunque non significativo ai fini degli effetti sulla stabilità di un terreno sottoposto ad azione sismica.

Si riporta uno stralcio delle NTA del RUE del COMUNE di MASSA LOMBARDA, approvato con Delibera n.25 del 26/03/2019.

NTA > CAPO 4.9 – RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 4.9.1 – Definizioni e Finalità

1. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico gli studi di Microzonazione Sismica (MS) e quelli per la valutazione della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).

2. La Microzonazione Sismica (MS) e la suddivisione dettagliata del territorio in base al potenziale comportamento dei terreni durante un evento sismico e ai conseguenti possibili effetti locali del sisma. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di:

- indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;*
- assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.*

Art. 4.9.3 – Elaborati di riferimento

2. La cartografia di Piano è costituita dalle carte: Carta delle aree suscettibili di effetti locali (o delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) e Microzonazione Sismica di 2° o 3° livello che evidenziano le zone in cui sono attesi effetti locali, l'entità di questi effetti in termini di amplificazione e indici di instabilità.

(...) 3° livello di approfondimento

In particolare la "Carta di Microzonazione sismica – Livello 3" individua le aree (microzone) a comportamento sismico omogeneo definendo, in base alle condizioni stratigrafiche locali, l'amplificazione sismica attesa e gli indici di instabilità.

Art. 4.9.4 – Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Microzonazione Sismica

2. Riduzione del rischio sismico:

(...) b. Le porzioni di territorio indagate in cui sono possibili fenomeni instabilità sono soggette ad approfondimenti per la stima degli indici di pericolosità e/o fattori di sicurezza e dei cedimenti e spostamenti attesi secondo il quadro sinottico seguente. In tali aree, preventivamente ad ogni trasformazione urbanistico - edilizia da realizzarsi negli ambiti urbani consolidati, insediamenti di nuova previsione ovvero nel territorio rurale (cd. "area bianca"), deve essere effettuata l'analisi di suscettività alla instabilità individuata il cui esito si riterrà negativo se l'indice di instabilità, indice potenziale di liquefazione IL, risulterà (confermato) non superiore a 5 ($IL \leq 5$). (...)

L'area di intervento in base all'approfondimento di 3° livello risulta avere un indice di liquefazione $IL \leq 5$.

L'intervento sarà realizzato nel rispetto della *normativa antisismica* vigente.

1.6.9. SISTEMA DELLE AREE PROTETTE ZPS, SIC, SIN, SIR, IBA, OASI



SIC-ZPS 1:50.000

↑ N

 Area di intervento (*Area B*)

 ZPS IT4070023 BACINI DI MASSA LOMBARDA - distanza 2,6 km circa

Dall'analisi effettuata risulta che il sito più prossimo all'area di studio è localizzato a circa 2,6 km ed è il seguente:

ZPS IT4070023 - BACINI DI MASSA LOMBARDA

L'area di intervento non ricade all'interno di aree protette.

1.7. INQUADRAMENTO E ANALISI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE

1.7.1. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)

Il vigente Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dall'Assemblea Legislativa con Delibera n.276/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.23 della L.R. n.20/2000. Il PTR è lo strumento generale di programmazione con il quale la Regione determina gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali e ambientali.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali. Il PTPR definisce il quadro delle tutele in materia paesistica a livello regionale.

Il vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con DCR.1338/1993, rappresenta la disciplina generale di tutela e uso del territorio della Regione; il PTPR definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio (valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici) di tutto il territorio regionale.

Il piano attraverso scelte di trasformazione e di sviluppo compatibili con i diversi ambienti regionali porta il tema del passaggio da una fase di difesa passiva ad una fase di salvaguardia articolata in funzione dei caratteri del territorio:

la struttura fisica e paesaggistica del territorio viene integrata con l'assetto urbanistico, influenzando strategie e azioni di trasformazione sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale. Gli operatori ai quali il piano si rivolge sono la Regione, nell'attività di pianificazione territoriale e di programmazione generale, le Province che nell'elaborazione dei PTCP assumono ed approfondiscono i contenuti del piano paesistico nelle varie realtà locali, i Comuni che garantiscono la coesione tra tutela e sviluppo attraverso i loro strumenti di pianificazione, gli operatori pubblici e privati che con le loro azioni incidono direttamente sul paesaggio. Obiettivo generale è fornire parametri di riferimento da utilizzare per valutare la compatibilità delle scelte di trasformazione e le conseguenze che tali scelte comportano, in termini di coerenza, identità, opportunità.

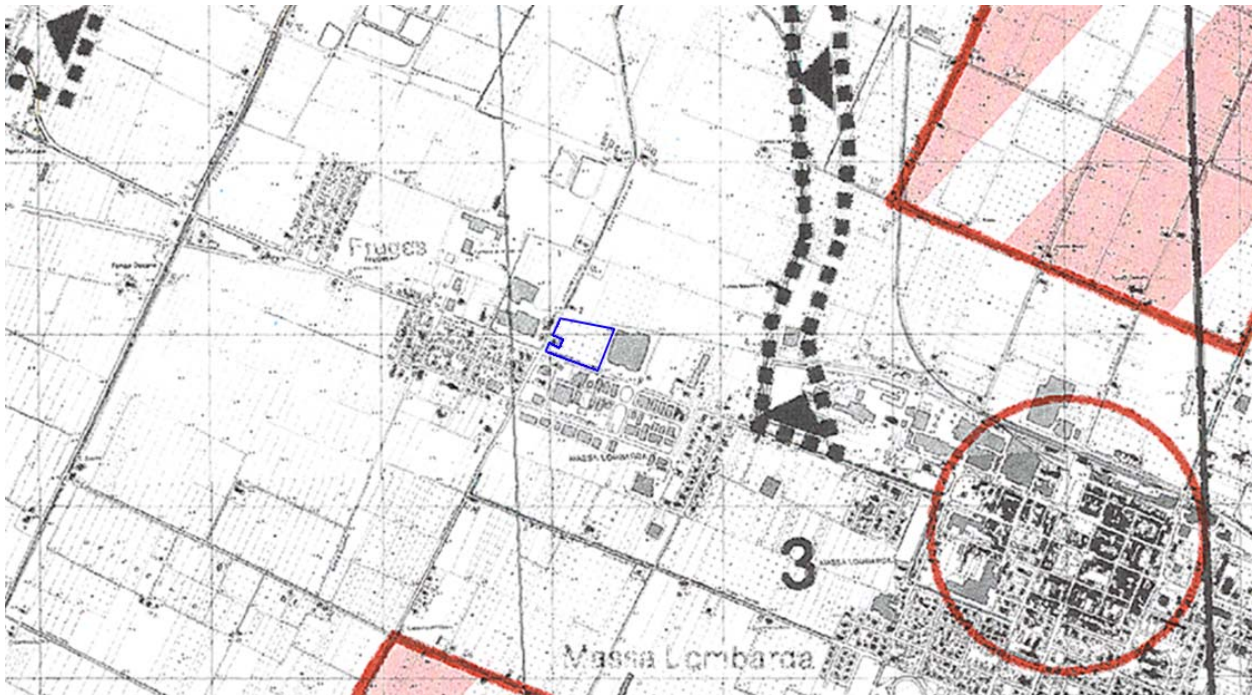
Il *PTPR* individua le suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura, costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche o insediative che per persistenza e inerzia al cambiamento (invarianti del paesaggio) si pongono come elementi ordinatori delle fasi di crescita e trasformazione della struttura territoriale regionale. In base a tali valutazioni i caratteri strutturanti il paesaggio sono suddivisi in tre gruppi: sistemi (ambiti che strutturano e definiscono forma e assetto del territorio), zone (ambiti che connotano e caratterizzano le diverse realtà territoriali) ed elementi (ambiti o elementi aventi una propria definita identità).

PTPR > TUTELE

Art.2 Oggetti del Piano

- A. *Sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturanti la forma del territorio, e cioè:*
 - A1. *sistema dei crinali;*
 - A2. *sistema collinare;*
 - A3. *sistema forestale e boschivo;*
 - A4. *sistema delle aree agricole;*
 - A5. *sistema costiero, zone di riqualificazione, salvaguardia e tutela di costa e arenile, ambiti di pertinenza colonie marine;*
 - A6. *sistema delle acque superficiali, zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi;*
- B. *Zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico*
 - B1. *zone ed elementi di interesse storico-archeologico;*
 - B2. *insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane;*
 - B3. *zone ed elementi di interesse storico-testimoniale;*
 - B4. *zone di tutela naturalistica, ecosistemi, biotopi rilevanti e rarità geologiche, e gli ambiti territoriali ad essi interrelati;*
 - B5. *altre zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;*
- C. *Aree ed elementi, anche coincidenti in tutto od in parte con sistemi, zone ed elementi di cui alle precedenti lett., le cui specifiche caratteristiche richiedono, ulteriori determinazioni degli strumenti settoriali di pianificazione e programmazione regionali e la definizione di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso (zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto o di instabilità o da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche).*

Si riporta di seguito un estratto della Tavola Tutele Paesaggistiche del *PTPR* (DCR.1338/1993)



PTPR TAV. TUTELE 1:20.000

↑ N

- Area di intervento (**Area B**)
- Art.21d Elementi della centuriazione
- Art.23c Bonifiche

Fonte: Geoportale regionale

Dall'analisi della cartografia si evince che l'**area di intervento è esterna ad aree oggetto di vincoli e/o tutele**, quindi **non soggetta a particolari limitazioni o prescrizioni**.

PTPR > UNITÀ DI PAESAGGIO

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori il piano individua 23 *Unità di paesaggio*; queste rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione e permettono di individuare l'originalità del paesaggio e precisarne gli elementi caratterizzanti. In ogni Unità è riconoscibile una sostanziale omogeneità strutturale, di caratteri e relazioni, che si costituisce come ambito di riferimento entro cui applicare le regole di tutela avendo presenti ruolo e valore degli elementi che caratterizzano il sistema territoriale e ambientale in cui si opera. Oltre che una finalità metodologica per la lettura dei caratteri territoriali le Unità rappresentano il riferimento per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTPR:

Le unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela. Coerentemente al piano regionale gli strumenti di pianificazione infra-regionale sono tenuti ad individuare le Unità di rango provinciale e i Comuni di livello comunale.

Art.2.Unità di Paesaggio

Il piano individua le Unità di paesaggio, intese come ambiti territoriali aventi specifiche, distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di attuazione del Piano.

Comuni interessati	Integralmente	Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, Cotignola, Forlimpopoli, Fusignano, Gambettola, Massa Lombarda, Lugo, Mordano, Russi, Solarolo, S. Agata sul Santerno
	Parzialmente	Alfonsine, Bertinoro, Castel S. Pietro, Castel Bolognese, Cervia, Cesena, Dozza, Faenza, Forlì, Gatteo, Imola, Longiano, Ravenna, S. Arcangelo
Province interessate		Ferrara, Bologna, Forlì
Inquadramento territoriale	Sup.terr. Km ^q	1.618,29
	Ab.residenti n	495.202
	Densità ab/kmq	306,00
	Distribuzione pop.	Centri 414.460 (84%) / Nuclei - / 80.742 (16%)
	T media/annua C°	12,9
	P media/annua mm	773
Uso del suolo (ha)	Sup. agricola	156.534 (96,73%)
	Sup. boscata	218 (0,14%)
	Sup. urbanizzata	5.038 (3,11%)
	Aree marginali	-
	Altri	35 (0,02%)
Altimetria s.l.m. (ha)	0 ÷ 40	-

	40 ÷ 600	141.762 (87,6%)
	600 ÷ 1200	20.063 (12,4%)
	> 1200	-
Capacità d'uso (ha)	Poche limitazioni	120.553
	Talune limitazioni	24.021
	Intense limitazioni	3.436
	Limitazioni molto forti	50
	Limitazioni ineliminabili	-
	Inadatti alla coltivazione	-
	Limitazioni molto intense	-
	Inadatti alla produzione	13.617
Clivometria (ha)	Fosse	6.450
	Pendenze >35%	9
Geologia	Classe litologica prev.	Suoli argillosi
	Superficie ha	95.675
Strumentazione urb.	No PRG o PdF	-
	PRG ante LR.47/78	10 (37%)
	PRG ante DM.21/9/84	7 (26%)
	PRG post DM.21/9/84	10 (37%)
Vincoli esistenti		militare, idrogeologico, sismico, paesistico, abitati soggetti a consolid. e trasferimento, riserve naturali, zone soggette alla L.615/1966, zone umide, oasi di protezione della fauna, zone soggette a controllo degli emungimenti
Componenti paesaggio	Elementi fisici	Formazione alluvionale con microrilievo costituito da grondaie fluviali spente e vive; Terrazzi fluviali e marini dell'alta pianura
	Elementi biologici	Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti; Terreni ben drenati occupati da una tipica agricoltura promiscua (paesaggio della piantata) oggi in via di trasformazione con netta prevalenza di colture frutticole ed erbacee specializzate
	Elementi antropici	Centri di origine romana e impianto murato Medioevale; Casa rurale cesenate-riminese con portico o faentino-imolese con fienile; Sistema insediativo della Via Emilia ad alta densità ed infrastrutturazione; Centri medio-piccoli dell'alta pianura centuriata ed alta densità della popolazione sparsa; Insediamenti di dosso e bassa densità della popolazione sparsa nella fascia a confine con le bonifiche
Invarianti del paesaggio		Manufatti agricoli tradizionali; Sistema insediativo della Via Emilia, centuriazione ed insediamento storico
Beni culturali	Int. biologico-geologico	-

	<i>Int. socio-testimoniale</i>	<i>Centri storici di: Forlì, Faenza, Imola, Cesena, Forlimpopoli, Castel Bolognese, Lugo, Bagnacavallo, Russi, Massa Lombarda, Villa Romana di Russi, Ville di Ghibullo e Montericco di Imola</i>
<i>Programmazione</i>	<i>Programmi e progetti</i>	<i>R.E.R.: Progetto del Parco Delta del PO</i> <i>R.E.R.: Piano di controllo degli emungimenti</i>

1.8. INQUADRAMENTO E ANALISI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

1.8.1. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

I PTCP sono strumenti di pianificazione generale predisposti dalle Province, nei quali sono definite strategie territoriali di sviluppo e individuate possibili linee di azione; sono redatti e approvati secondo le disposizioni della L.R. n.20/2000. Con la L.R. n.24/2017, la programmazione territoriale ed urbana in Emilia-Romagna è stata aggiornata e riorganizzata con nuovi obiettivi volti al contenimento del consumo di suolo, alla rigenerazione urbana e territoriale e alla valorizzazione ambientale e culturale. La nuova legge prevede due specifici strumenti di pianificazione a livello provinciale:

- Piani territoriali di area vasta (PTAV) per i soggetti d'area vasta (Province);
- Piano territoriale metropolitano (PTM) per la Città Metropolitana di Bologna.

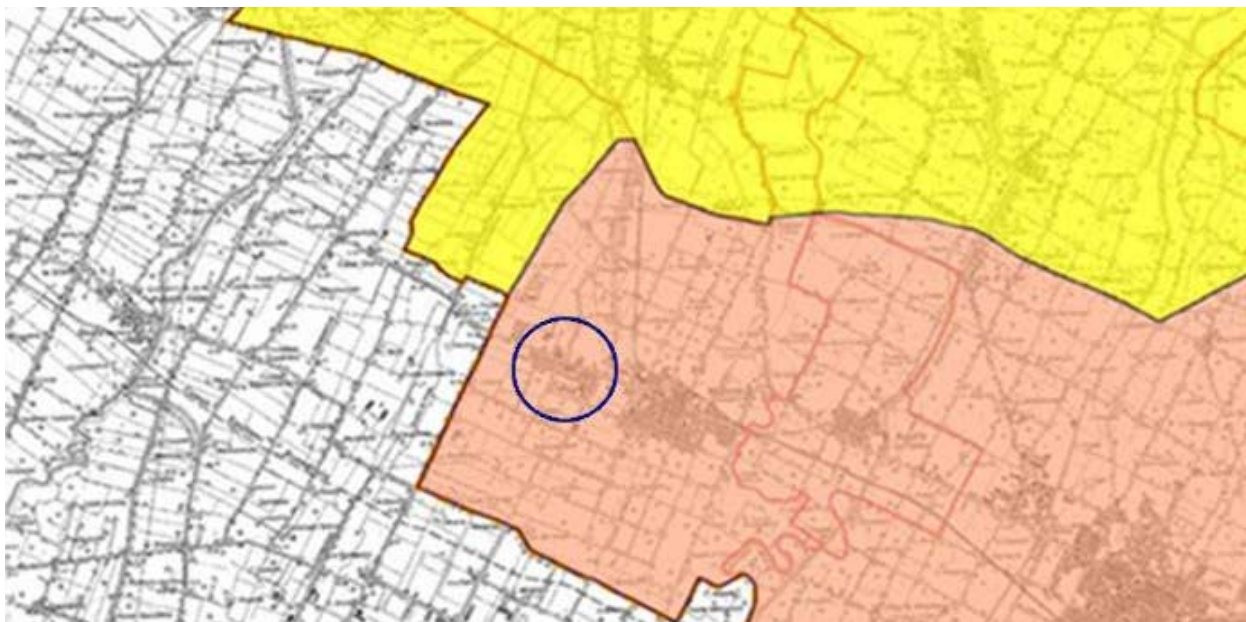
Nelle more dell'elaborazione e approvazione dei vari PTAV, rimangono in vigore il PTCP approvato dalle singole Province.

Il PTCP della Provincia di Ravenna è redatto secondo le disposizioni della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.

In attuazione dell'art.6 dello Statuto della Provincia e nel quadro della programmazione provinciale, il PTCP di Ravenna persegue gli obiettivi descritti nella Relazione generale, considerando la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che, alla luce dei principi sopra indicati, definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale. Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.

- DCP n.9/2006 > Approvazione adeguamento del PTCP alla L.R. n.20/2000
- Provincia di Ravenna Provvedimento n.17/2007 > Modifica al PTCP a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna con DCC n.25/2007
- DCP n.24/2011 > Approvazione variante al PTCP in attuazione al PTA (Del. Assemblea Legislativa Regionale n.40/2005)
- DCP n.10/2019 > Approvazione variante al PTCP in attuazione al PRGR (Del. Assemblea Legislativa Regionale n.67/2016)

Si riportano di seguito gli estratti cartografici di piano relativi all'area oggetto di analisi:



PTPC TAV.1 - UNITÀ DI PAESAGGIO 1:100.000

↑ N

- Area di intervento (**Area B**)
- Unità di paesaggio n.12A Centuriazione

Dall'estratto della tavola si evince come l'intero comune di Massa Lombarda rientrano all'interno dell'unità di paesaggio denominata "Centuriazione". Le unità di paesaggio sono descritte nell'All.1 alla relazione Generale.

Nelle NTA non risultano prescrizioni per l'unità di paesaggio 12A Centuriazione.



PTPC CARTA FORESTALE DELLA PROVINCIA 1:25.000

↑ N

- Area di intervento (**Area B**)
- Aree forestali

L'intervento è **compatibile** con le prescrizioni di piano in quanto dall'estratto si evince che l'**area d'intervento non rientra tra le aree forestali della provincia.**



TAV.2.6 TUTELA DEI SISTEMI AMBIENTALI E DELLE RISORSE NATURALI E STORICO-CULTURALI - 1:25.000

↑ N

- Area di intervento (**Area B**)
- Confine comunale
- Confine provinciale
- Ambiti di tutela - Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 3.19)
- ○ ○ Zone ed elementi di interesse storico-archeologico - Strade storiche (Art. 3.24-A)
- Zone ed elementi di interesse storico-archeologico - Elementi dell'impianto storico della centuriazione (Art. 3.21-Bd)
- * Insediamenti storici e abitati da consolidare o trasferire - Insediamenti urbani storici

L'intervento è **compatibile** con le prescrizioni di piano in quanto dall'estratto si evince che **l'area d'intervento non rientra all'interno degli ambiti di tutela** ossia Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale, Zone ed elementi di particolare interesse storico-archeologico e/o storico-testimoniale, Aree di valorizzazione.



TAV.3.6 CARTA DELLE TUTELE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE - 1:25.000

↑ N

- Area di intervento (**Area B**)

↑ N

-  Area di intervento (**Area B**)
 Aree disponibili per la localizzazione di impianti di gestione rifiuti (colore bianco)
 Aree ad ammissibilità condizionata

Si riporta a seguire uno stralcio delle NTA della Variante al PTPC in attuazione al PRGR (Delibera dell'Assemblea Legislativa n.67 del 05.05.2016) approvata con DCP n.10 del 27.02.2019, riguardante la gestione del rischio alluvioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) e/o in aree ad ammissibilità condizionata per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti.

I PTCP attualmente vigenti sono stati aggiornati in coerenza alle norme del PRGR attualmente vigente (art.24 delle N.T.A. del vigente PRGR).

Approvazione Delibera Assemblea Legislativa n.67 del 03.05.2016 e Delibera Consiglio Provinciale n.10 del 27/02/2019

Art. 6.2 - Pianificazione in materia di gestione dei rifiuti.

Il PRGR si avvale, per gli aspetti inerenti la localizzazione impiantistica, delle individuazioni delle zone non idonee effettuate con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

La Tav.4 del PTCP individua:

a. con campitura arancione piena le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (...)

In merito alla gestione del rischio alluvioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) (art.27 delle norme del PSAI Reno, art.31 delle Norme del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio, artt. 6 e 15 delle Norme del PSRI dei Bacini Romagnoli), dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità, nel caso in cui l'esondazione provenga da reticolo di bonifica dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica.

b. con campitura rigata arancione e verde la stessa tav.4 individua le aree ad ammissibilità condizionata (...)

Fasce di rispetto delle infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti etc.). Costituisce requisito di ammissibilità l'acquisizione, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, del nulla osta/parere dell'Ente proprietario/gestore dell'infrastruttura.

L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano, tuttavia, ai sensi della Variante al PTCP sopra riportata, l'autorizzazione degli interventi è subordinata ad una valutazione di compatibilità idraulica da predisporre da parte del soggetto proponente. La **Relazione idrologica e idraulica** è stata già predisposta ed allegata alla presente procedura di Autorizzazione - **ART.208_02.01_01.04_RelazioneIdraulica_B_REV.02**. La relazione è stata aggiornata secondo quanto al parere del consorzio di bonifica della romagna occidentale rif. 16953/2025, Prot. 29/10/2025.0191683.

Dall'estratto di mappa si evince che l'area di intervento risulta perimetrata tra le **Aree disponibili per la localizzazione di impianti di gestione rifiuti**. **Non** rientra quindi tra le Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, né tra le Aree ad ammissibilità condizionata, ad eccezione di alcune aree del lotto adiacenti alle strade, e corrispondenti alle rispettive fasce di rispetto stradale, in cui non saranno previste né costruzioni, né depositi di materiali.



PTPC TAV.5 - 1:25000

↑ N

ASSETTO STRATEGICO DELLA MOBILITÀ, POLI FUNZIONALI, AMBITI PRODUTTIVI DI RILIEVO SOVRACOMUNALE, ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO RURALE



Area di intervento (**Area B**)

Sistema insediativo - Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale (**Area A + Area B**)

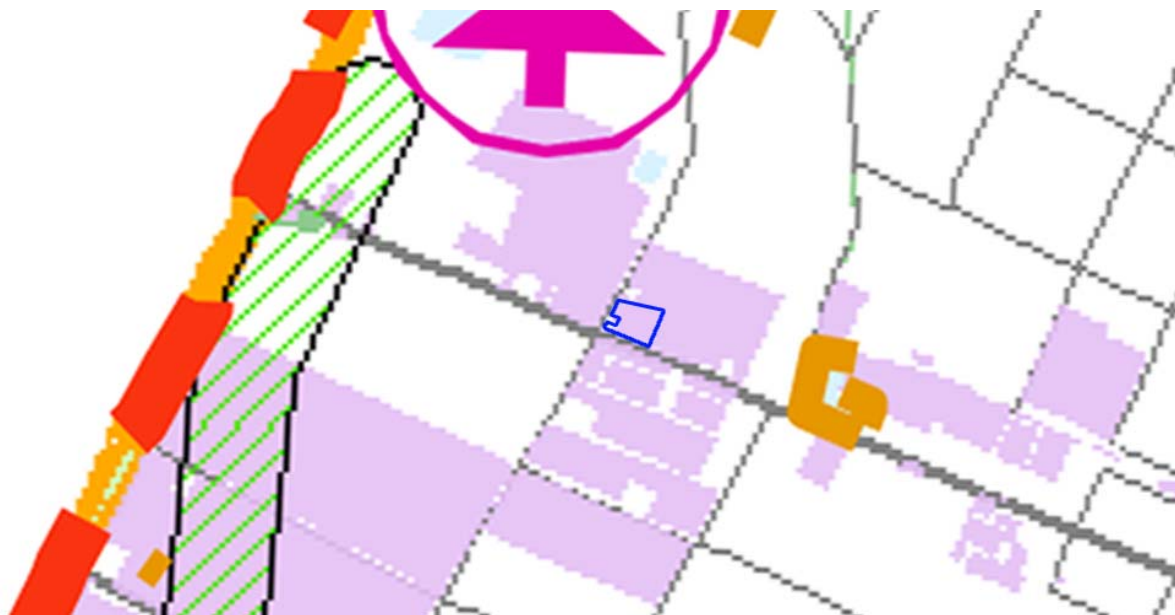


Negli ambiti specializzati: zone in completamento o in espansione (**Area B**)



Negli ambiti specializzati: zone edificate sature

- Ferrovie a due binari
- Rete di base di interesse regionale (Tipo C)
- Principali strade di penetrazione e distribuzione urbana (Tipo D)
- Rete stradale minore



PTPC TAV.6 PROGETTO RETI ECOLOGICHE - 1:25.000

↑ N

□ Area di intervento (**Area B**)

□ Elementi antropici - Ambiti specializzati per attività produttive (**Area B**)

La destinazione dell'area di intervento e l'impianto di progetto risultano coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti indicati nel PRGR.

Secondo quanto al **PRGR** *gli impianti di recupero dei rifiuti sono da localizzarsi prioritariamente all'interno degli Ambiti specializzati per attività produttive* di cui all'**art. A-13 della Lr.20/2000**, l'area risulta infatti classificata dal **PRGR** tra le **Aree disponibili senza vincoli alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti**.

Dall'analisi del PTCP non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento di progetto.

1.9. INQUADRAMENTO E ANALISI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

1.9.1. PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)

La L.R. 20/2000 *Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio* ha introdotto innovazioni al processo di pianificazione territoriale e urbanistica, sostituendo al vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) un innovativo assetto normativo che ha introdotto nuovi strumenti per la pianificazione:

uno di natura programmatica:

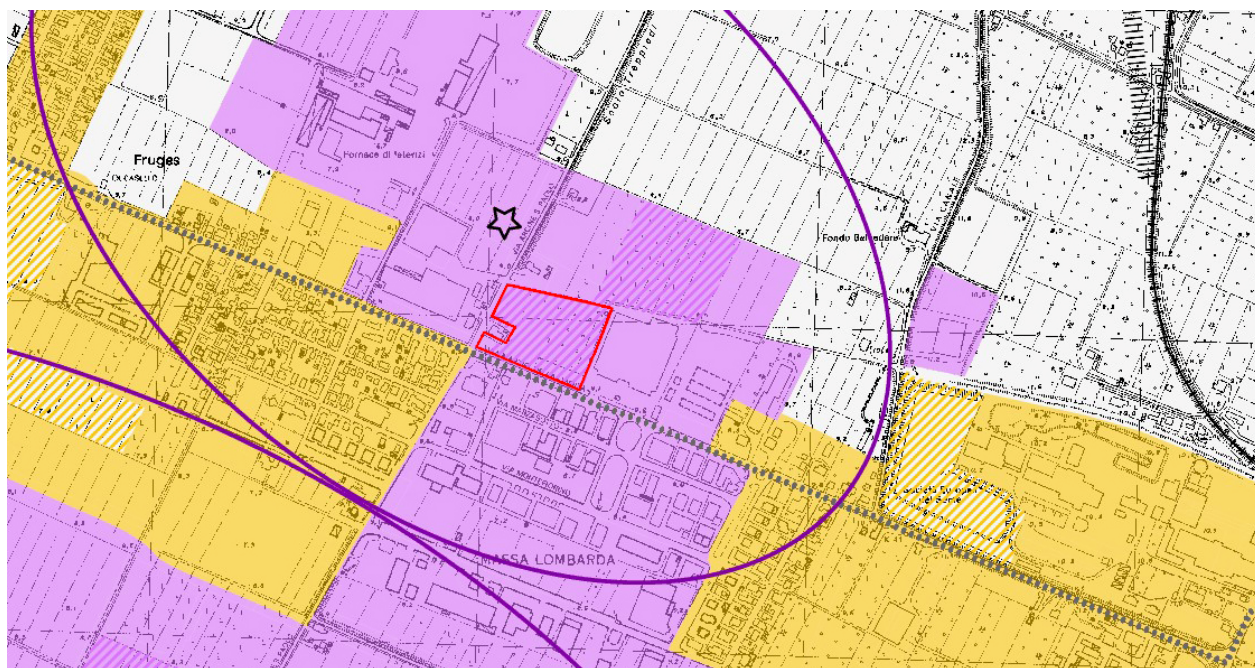
- il Piano Strutturale Comunale (PSC) che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del proprio territorio, tutelando l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso;

due di pianificazione operativa:

- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che disciplina il territorio urbanizzato e rurale oltre a comprendere il regolamento edilizio;
- il Piano Operativo Comunale (POC) che disciplina per ogni quinquennio le grandi aree oggetto di trasformazione del territorio.

Il PSC del Comune di massa Lombarda è stato approvato con Delibera del consiglio Comunale del 21/04/2009.

Si riportano di seguito gli estratti cartografici di piano relativi all'area oggetto di analisi:



PSC TAV.1 SCHEMA DI ASSETTO STRUTTURALE DEGLI INSEDIAMENTI E DELLA MOBILITÀ - 1:10.000

↑ N



Area di intervento (Area B)

Localizzazione ambiti produttivi

Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale "consolidati" (Area A + Area B)

Assetto strategico del sistema insediativo



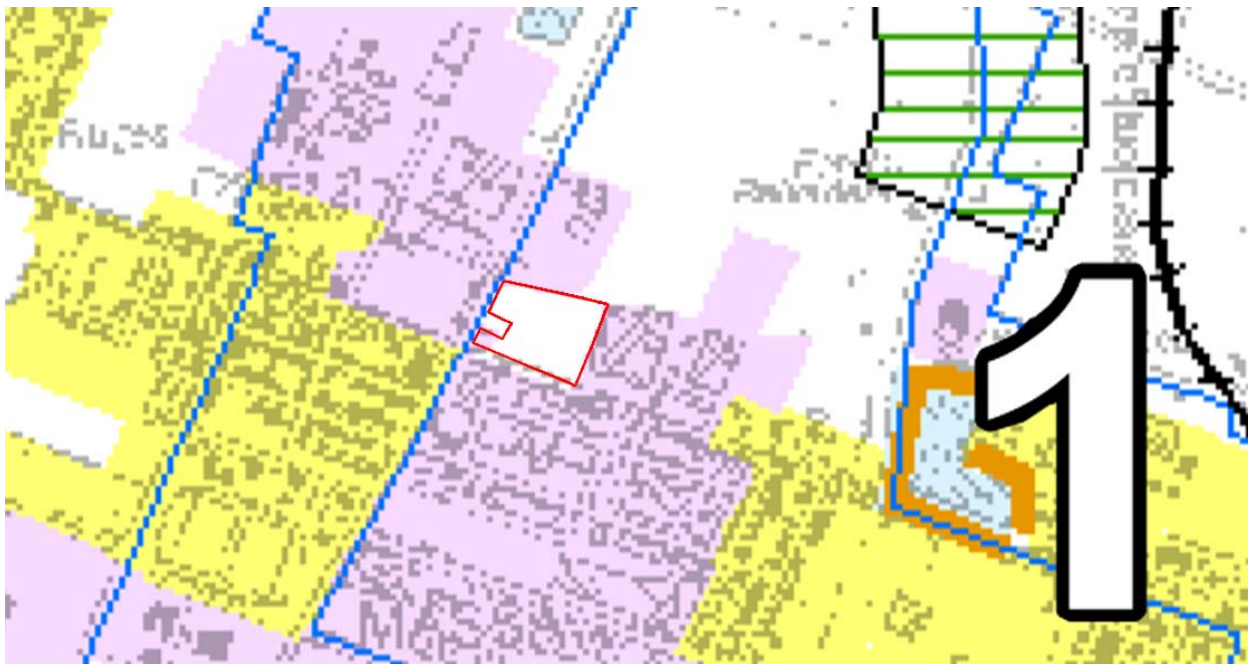
Ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in corso di attuazione



Ambiti di potenziale espansione degli ambiti specializzati per attività produttive (Area B)

Per l'assetto strategico del sistema insediativo l'area di intervento ricade parzialmente in **Ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in corso di attuazione**, Art.5.4 NTA (area impianto di recupero LDPE autorizzato - Area A) e parzialmente in **Ambiti di potenziale espansione degli ambiti specializzati per attività produttive**, Art.5.7 NTA (area nuova sezione di riciclo chimico pirolitico degli scarti - Area B).

L'ambito produttivo risulta essere di rilievo sovracomunale e consolidato.



PSC TAV.2 SCHEMA SPAZIALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI - 1:10.000

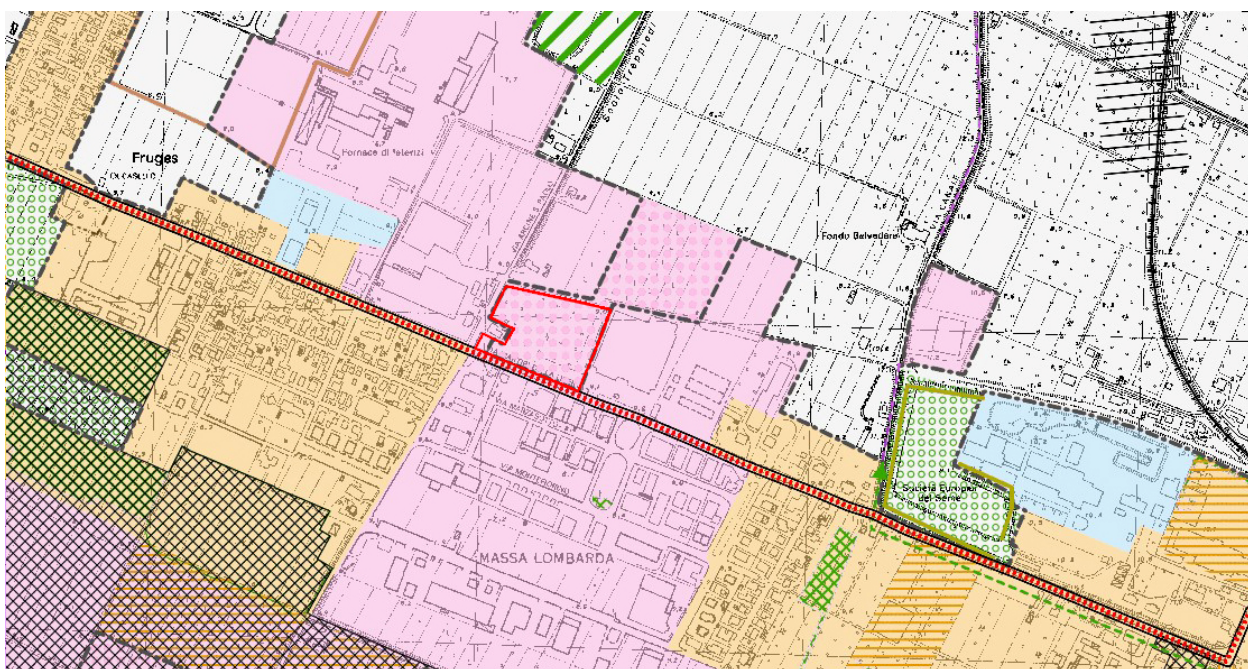
↑ N



Area di intervento (**Area B**)



Sistema insediativo - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in corso di attuazione



PSC TAV.4 SCHEMA DI ASSETTO STRUTTURALE- 1:10.000

↑ N



Area di intervento (**Area B**)

AMBITI NORMATIVI ai sensi della L.R. 20/2000



ASP1 - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in corso di attuazione di rilievo sovacomunale "consolidati" (SC), Art. 5.4



ASP2 - Nuovi potenziali ambiti specializzati per attività produttive: sovacomunali "consolidati" (SC), Art. 5.7 (**Area B**)



AUC - Ambiti urbani consolidati

La nuova sezione di impianto per il riciclo chimico pirolitico degli scarti, costituisce un ampliamento (**estensione/integrazione**) dell'impianto autorizzato di recupero dell'LDPE, e sarà realizzata in un'area (Area B), distinta al catasto del Comune di Massa Lombarda al Foglio 24 - Mappale 87, adiacente all'area (Area A), distinta al catasto del Comune

di Massa Lombarda al Foglio 24, Mappale 37, dell'impianto autorizzato classificata dal PSC come **ASP1 - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in corso di attuazione di rilievo sovracomunale "consolidati" (SC), Art. 5.4 NTA**. Il lotto in cui si svilupperà l'impianto di pirolisi è attualmente da considerarsi **'area agricola / zona urbanistica bianca' collocata all'interno di un contesto produttivo**: la previsione dell'area di espansione produttiva "ASP2", prevista dagli strumenti urbanistici PSC/RUE non risulta infatti attuata né inserita in piano attuativo convenzionato entro il periodo transitorio di entrata in vigore della LR n.24/2017 e quindi il terreno non può considerarsi produttivo. Pertanto, in fase di autorizzazione ai sensi dell'Art.208 (Variante sostanziale all'Autorizzazione ex Art.208), **sarà attivato specifico procedimento di variante Urbanistica**, intendendosi la possibilità stabilita dalla legge di insediare in aree esterne al TU aziende in ampliamento a quelle già esistenti o impianti di interesse pubblico, attraverso Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della LR n.24/2017 o attraverso procedimenti speciali quali quelli ai sensi dell'Art.208 del D.lgs n.152/2006. L'impianto infatti si configura, secondo quanto al D.lgs. n.152/2006, come *infrastruttura di interesse pubblico*.

Infatti secondo quanto al Parere Unione dei Comuni della bassa Romagna, Area Territorio e Ambiente, Servizio Ambiente ed Energia, Fasc. 2025/6.9/260, allegato alla DD 2388/2026, *"Rilevato che attualmente il lotto in cui si svilupperà l'impianto di pirolisi è da considerare "area agricola / zona urbanistica bianca" collocata all'interno di un contesto produttivo, in fase autorizzativa dovrà essere attivato specifico procedimento di Variante urbanistica"*.

Si ricorda, a tal proposito, che la normativa ambientale di riferimento, il D.lgs. n.152/2006 (TUA), alla parte IV precisa che:

- l'art.177, c.2, del D.lgs. n.152/2006 stabilisce che *"la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse"*;
- l'art.183, c.1, lett.n, del D.lgs n.152/2006 definisce la gestione dei rifiuti come: *"la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario"*; tutte le attività elencate, pertanto, sono di pubblico interesse;
- l'art.208, c.6, del D.lgs n.152/2006 prescrive che le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti comportano *"la dichiarazione di pubblica utilità"*: *L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*.
- il progetto della nuova sezione per il riciclo chimico pirolitico degli scarti costituisce una Variante sostanziale all'Aut. ex Art.208, per ampliamento e integrazione impiantistica di un impianto di recupero dei rifiuti già autorizzato e gli interventi di progetto non sono *"altrimenti localizzabili"* in quanto strettamente finalizzati ad ottimizzare i processi di recupero in situ dell'impianto già autorizzato di recupero dell'LDPE;
- un'attività di gestione dei rifiuti a seguito di autorizzazione che subordina la stessa ad una dichiarazione di *"pubblica utilità"*, viene a configurarsi come *"pubblico interesse"*.

1.9.2. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

Il RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) disciplina il territorio urbanizzato e rurale oltre a comprendere il regolamento edilizio. È stato approvato per il Comune di Massa Lombarda con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 26/03/2019.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

CAPO 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1.1 - Oggetto del Regolamento Urbanistico-Edilizio

1. Il Regolamento Urbanistico-Edilizio è redatto ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i ed ha per oggetto di competenza la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedure.

2. Il Regolamento Urbanistico Edilizio, traducendo le indicazioni del PSC, e in conformità ad esso, disciplina le trasformazioni edilizie e funzionali che si attuano con intervento diretto, con specifico riferimento a quelle che l'art. 29 della L.R.20/2000 definisce come "le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale", "gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare", "gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive" che consistano nel "completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti".



RUE TAV.1 MA3 AMBITI NORMATIVI - 1:10.000

↑ N

 Area di intervento (**Area B**)

TERRITORIO URBANO

 ASP1.1 - Ambiti specializzati totalmente o prevalentemente edificati o in corso di attuazione per attività produttive prevalentemente manifatturiere, Art 4.4.2

TERRITORIO URBANIZZABILE

 ASP2 - Nuovi ambiti specializzati per attività produttive, Art.4.5.2 (**Area B**)

La nuova sezione di impianto per il riciclo chimico pirolitico degli scarti, costituisce un ampliamento (**estensione/integrazione**) dell'impianto autorizzato di recupero dell'LDPE, e sarà realizzata in un'area (Area B), distinta al catasto del Comune di Massa Lombarda al Foglio 24 - Mappale 87, adiacente all'area (Area A), distinta al catasto del Comune di Massa Lombarda al Foglio 24, Mappale 37, dell'impianto autorizzato classificata dal RUE come **ASP1.1 - Ambiti specializzati totalmente o prevalentemente edificati o in corso di attuazione per attività produttive prevalentemente manifatturiere, Art. 4.4.2 NTA**. Il lotto in cui si svilupperà l'impianto di pirolisi è attualmente da considerarsi **'area agricola / zona urbanistica bianca' collocata all'interno di un contesto produttivo**: la previsione dell'area di espansione produttiva "ASP2", prevista dagli strumenti urbanistici PSC/RUE non risulta infatti attuata né inserita in piano attuativo convenzionato entro il periodo transitorio di entrata in vigore della LR n.24/2017 e quindi il terreno non può considerarsi produttivo. Pertanto, in fase di autorizzazione ai sensi dell'Art.208 (Variante sostanziale all'Autorizzazione ex Art.208), **sarà attivato specifico procedimento di variante Urbanistica**, intendendosi la possibilità stabilita dalla legge di insediare in aree esterne al TU aziende in ampliamento a quelle già esistenti o impianti di interesse pubblico, attraverso Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della LR n.24/2017 o attraverso procedimenti speciali quali quelli ai sensi dell'Art.208 del D.lgs n.152/2006. L'impianto infatti si configura, secondo quanto al D.lgs. n.152/2006, come **infrastruttura di interesse pubblico**.

Infatti secondo quanto al Parere Unione dei Comuni della bassa Romagna, Area Territorio e Ambiente, Servizio Ambiente ed Energia, Fasc. 2025/6.9/260), allegato alla DD 2388/2026, **"Rilevato che attualmente il lotto in cui si svilupperà l'impianto di pirolisi è da considerare "area agricola / zona urbanistica bianca" collocata all'interno di un contesto produttivo, in fase autorizzativa dovrà essere attivato specifico procedimento di Variante urbanistica"**.

Si ricorda, a tal proposito, che la normativa ambientale di riferimento, il D.lgs. n.152/2006 (TUA), alla parte IV precisa che:

- l'art.177, c.2, del D.lgs. n.152/2006 stabilisce che **"la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse"**;
- l'art.183, c.1, lett.n, del D.lgs n.152/2006 definisce la gestione dei rifiuti come: **"la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei"**

siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”; tutte le attività elencate, pertanto, sono di pubblico interesse;

- l'art.208, c.6, del D.lgs n.152/2006 prescrive che le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti comportano “la dichiarazione di pubblica utilità”: *L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.*
- il progetto della nuova sezione per il riciclo chimico pirolitico degli scarti costituisce una Variante sostanziale all'Aut. ex Art.208, per ampliamento e integrazione impiantistica di un impianto di recupero dei rifiuti già autorizzato e gli interventi di progetto non sono “altrimenti localizzabili” in quanto strettamente finalizzati ad ottimizzare i processi di recupero in situ dell'impianto già autorizzato di recupero dell'LDPE;
- un'attività di gestione dei rifiuti a seguito di autorizzazione che subordina la stessa ad una dichiarazione di “pubblica utilità”, viene a configurarsi come “pubblico interesse”.

1.9.3. PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)

Il POC (Piano Operativo Comunale) disciplina per ogni quinquennio le grandi aree oggetto di trasformazione del territorio. È stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2017.



POC TAV. MA - 1:10.000

↑ N

- Area di intervento (Area B)**
Richieste di inserimento nel POC
- Inserite nel POC**
Dotazioni e opere pubbliche esistenti
- Aree attrezzate**
- Parcheggi pubblici**
- Verde pubblico**
- Dotazioni ecologiche**

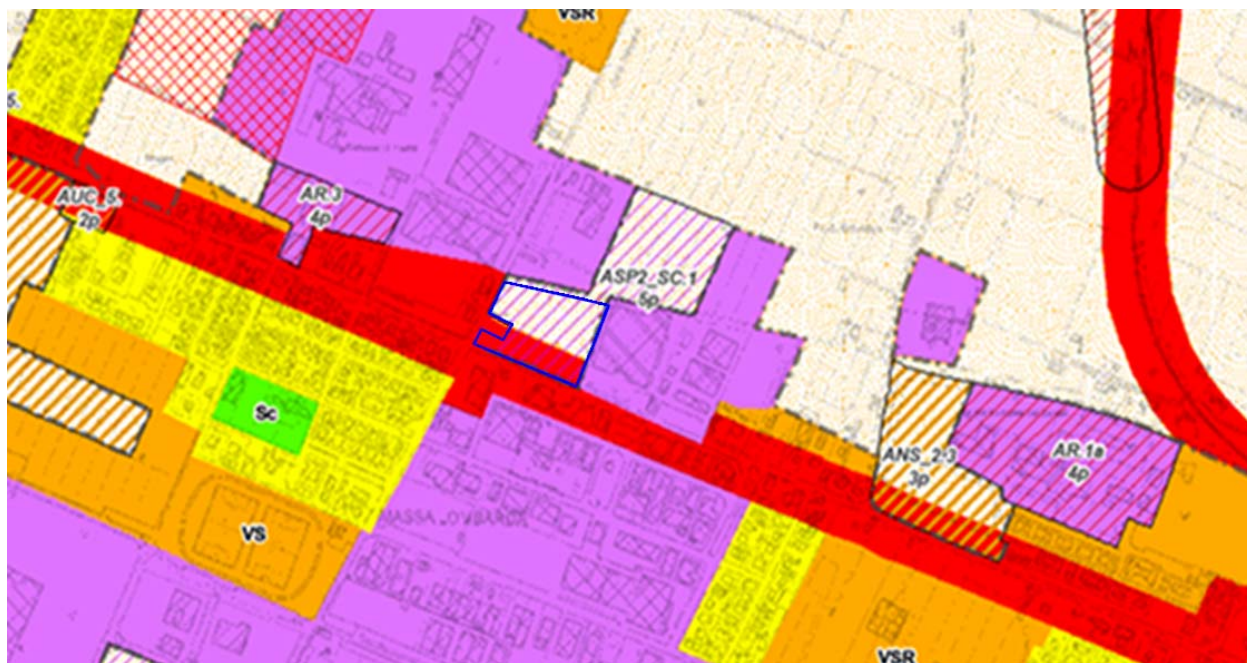
Non risultano indicazioni per l'area oggetto di intervento.

1.9.4. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (PZA)

L'art.2 del DPCM. 01/03/1991 prevede che i Comuni adottino la classificazione del proprio territorio in zone acustiche in rapporto alle differenti destinazioni d'uso, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti (cfr. DPCM 01/03/1991 e DGR.2053/2001).

Il Piano di zonizzazione acustica (PZA) del Comune di Massa Lombarda è stato approvato con DCC n.29 del 21/04/2009.

Si riporta uno stralcio della Tav.2 MA2 - Zonizzazione Acustica Comunale.



TAV.2 MA2 ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE - 1:10.000

↑ N

-  Area di intervento (**Area B**)
Classificazione acustica
-  CLASSE IV - Aree ad intensa attività umana (**Area B**)
-  CLASSE V - Aree prevalentemente produttive
Classificazione acustica di progetto
-  CLASSE V - Aree di progetto prevalentemente produttive (**Area B**)

Si riportano di seguito gli stralci delle NTA relativi alle aree di intervento.

CAPO II LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

SEZIONE I ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Art. 5 - Classificazione acustica dello stato di fatto

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 447 del 1995 i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il Comune di Russi hanno provveduto, in forma associata e secondo criteri omogenei di assegnazione per le diverse realtà territoriali interessate, alla suddivisione del territorio secondo la metodologia disposta dalla DGR n.2053 del 09/10/2001 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art.2 della LR n.15/2001". (...)

3. La classificazione acustica dello stato di fatto, è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dalla delibera regionale 2053 del 2001, descritte qualitativamente e normate numericamente dal DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": (...)

e) CLASSE V: "aree prevalentemente industriali" aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Aree con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali;

Art. 6 - Classificazione acustica dello stato di progetto

1. La classificazione acustica dello stato di progetto riguarda le trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero le parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

SEZIONE III - LIMITI ACUSTICI, ZONE PARTICOLARI

Art. 14 - Limiti di zona

1. In applicazione del DPCM 14/11/ 1997 per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00); la definizione di tali valori sono stabilite dall'articolo 2 della legge 447 del 1995 e di seguito riportate.

Nella tabella seguente si riportano tali valori, espressi in dB(A).

Classi di destinazione d'uso del territorio	VE		VI		VQ		VA (dBA) - 1 h		VA (dBA) - Tr	
	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
I - aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37	60	45	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42	65	50	55	45
III - aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47	70	55	60	50
IV - aree di intensa attività umana(attività terziarie)	60	50	65	55	62	52	75	60	65	55
V - aree prevalentemente industriali-artigianali	65	55	70	60	67	57	80	65	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70	80	65	70	70

- VE - valore limite di emissione (valore massimo che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente);
- VI - valore limite di immissione (valore massimo che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori);
- VQ - valore di qualità (da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con tecnologie e metodologie di risanamento);
- VA - valori di attenzione (riferiti ad 1 ora 1h e al Tempo di ritorno Tr).

Art. 15 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal DPCM del 14/11/1997 secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale (...).

CAPO III DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

SEZIONE I CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

Art. 27 - Disciplina acustica dei Piani Attuativi e/o dei Progetti di Opere

2. Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi e/o i Progetti di Opere devono garantire:

a) entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste (limiti assoluti e differenziali);

b) nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, il rispetto dei valori limite per la classe di riferimento, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

3. I Piani Attuativi e/o i Progetti di Opere devono puntare a determinare un'assegnazione di classe compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art. 4 L. 447/95).

4. Gli strumenti di analisi e verifica da presentare per raggiungere le finalità di cui al comma 2 precedente e che devono costituire parte integrante degli elaborati tecnici sono:

a) la DPCA (Documentazione Previsionale di Clima Acustico) dell'area, che consiste in una documentazione tecnica idonea a valutare sulla base della situazione ante-operam e delle scelte del Piano urbanistico attuativo (carico urbanistico, flussi di traffico, posizione degli edifici) la conformità del clima acustico atteso ai livelli di qualità previsti dalla zonizzazione e di conseguenza la compatibilità ambientale delle nuove funzioni previste in rapporto al contesto;

b) la DOIMA (Documentazione Previsionale di Impatto Acustico), che consiste in una documentazione degli impatti acustici previsti all'interno dell'area e di quelli indotti sulle aree limitrofe; questi ultimi dovranno essere tali da non generare un livello di rumore non compatibile con la classe acustica assegnata all'area.

5. La documentazione di cui al precedente comma, deve contenere tutti gli elementi utili per la verifica della classe di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche.

Art. 28 - Documentazione previsionale di Impatto Acustico (Do.Im.A.)

1. I progetti sottoposti ad analisi ambientali ai sensi della vigente normativa di settore devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico (di seguito indicata come DOIMA), da redigere ai sensi dell'art.10 comma 1 della LR n.15/2001 e con i criteri tecnici stabiliti dalla DGR n.673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR n.15 del 09/05/2001 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico". Ciò, nel caso di realizzazione, modifica e potenziamento delle seguenti opere:

a) opere o piani soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA e/o Screening ex LR 9/99), a valutazione di sostenibilità ambientale (ValSAT ex. LR 20/2000) a valutazione ambientale strategica (D.lgs 4/08); (...)

3. La DOIMA deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'art.10, comma 3 della LR n.15/2001, alle domande per il rilascio di:

a) permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;

b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);

c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

4. Qualora le opere e/o i piani di cui ai commi precedenti siano soggette alle procedure di verifica (screening), alla procedura di VIA o di VAS, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, le disposizioni della presente normativa costituiscono riferimento tecnico per la redazione della relativa documentazione in materia di impatto acustico. In tale senso, le disposizioni della presente normativa integrano le liste di controllo per la predisposizione e per la valutazione degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) e del SIA di cui alle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA" approvate con DGR n. 1238 del 15/07/2002, oltre che delle VAS, come da D.lgs n.4/2008.

L'intervento sarà progettato e realizzato nel rispetto dei Limiti di zona previsti dal PZA ed è stata redatta apposita documentazione (DPCA - Documentazione Previsionale di Clima Acustico / DOIMA - Documentazione Previsionale di Impatto Acustico), inoltre, prima della messa in esercizio, sarà trasmessa all'Amministrazione Comunale la Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente che certifichi il rispetto dei limiti previsti.

ART.208_05.01_StudioPrevisionaleImpattoAcustico

1.10. VALUTAZIONE SINTETICA DI COERENZA DEL PROGETTO

Valutazione sintetica di coerenza del progetto con vincoli, strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica e altri piani e/o progetti che interessano l'area di intervento.

Nel documento *Quadro Programmatico* sono state esaminate le relazioni e la compatibilità fra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale; dall'analisi condotta risulta che l'intervento può ritenersi conforme agli strumenti espressi dai livelli di pianificazione esaminati in merito alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica. Si riportano di seguito, in sintesi, le previsioni programmatiche verificate:

STRUMENTI	CLASSIFICAZIONE	COMPATIBILITA'
INQUADRAMENTO E ANALISI PIANIFICAZIONE SETTORIALE-SPECIALISTICA		
PAI PO <i>Testo approvato con DPCM 24/05/2001</i> <i>Testo vigente dal 17/04/2025 comprensivo delle modifiche introdotte successivamente alla entrata in vigore del PAI Po - 23/08/2021</i> <i>Deliberazione Conferenza Istituzionale permanente n.13/2025</i> <i>Adozione di un "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco</i>	<i>Le norme riportano:</i> - Norme per le fasce fluviali - Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato - Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA)	L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano: - dalla consultazione del PAI dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, si evidenzia che l'area è esterna alle fasce fluviali e alle aree a rischio idrologico molto elevato.
VARIANTE AL PAI PO Con Deliberazione n. 13 del 18 dicembre 2025, l' <u>Autorità di bacino distrettuale del fiume Po</u> ha adottato il progetto di Variante al PAI Po finalizzato ad estendere il PAI medesimo ai territori dei bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca Marecchia e Fissero, Tartaro, Canalbianco	Il Progetto di Variante, per i bacini del Reno, Romagnoli e Conca Marecchia, riguarda: - l'ambito del reticolo idrografico principale, per il quale sono delimitate le nuove fasce fluviali secondo la metodologia del PAI Po e definite le linee di assetto, sulla scorta di recenti aggiornamenti dei quadri conoscitivi relativi alle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico, avviati anche in conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023 e settembre e ottobre 2024.	Dalla consultazione del P.A.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, si evidenzia che l'area è: - <u>esterna</u> alla Fascia fluviale B e <u>interna</u> alla Fascia C PAI Po, relative al Fiume Santerno, - <u>esterna</u> alla Fascia fluviale B e <u>interna</u> alla Fascia C PAI Po, relative al Torrente Sillaro.
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) <i>I Ciclo- 2016</i> <i>Del. 03/03/2016 Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali</i> <i>II Ciclo-2022</i> <i>Decreto del Segretario Generale n.43/2022</i> <i>III Ciclo - 2027-2033</i> <i>Del. Conferenza Istituzionale permanente n.11/2025</i> <i>Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA - Riesame e aggiornamento (...) misure temporanee di salvaguardia.</i> <i>Decreto Segretario Generale n.15/2026</i> <i>Proroga del termine ultimo per la presentazione di osservazioni alle mappe di pericolosità di</i>	<i>II Ciclo 2022</i> <i>Mappe della pericolosità - Reticolo principale ></i> <i>P1 - Scarsa probabilità di alluvioni (alluvioni rare)</i> <i>Mappe della pericolosità - Reticolo secondario di pianura ></i> <i>P2 - Alluvioni poco frequenti</i> <i>III Ciclo 2027-2033</i> <i>Mappe della pericolosità - Reticolo principale ></i> <i>H-P3 - Allagabile per rottura arginale da parte del Fiume Santerno e del Torrente Sillaro</i> <i>Mappe della pericolosità - Reticolo secondario di pianura ></i> <i>P2-M - Pericolosità media</i> <i>Si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, ma soprattutto di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura Santerno e Sillaro), questi ultimi eventi con probabilità di accadimento TR ≤ 50 anni.</i> <i>In corrispondenza delle aree oggetto di intervento gli elaborati cartografici non indicano alcun tirante idraulico massimo per nessuno degli scenari di pericolosità.</i>	L'intervento risulta idraulicamente compatibile con le norme di piano che disciplinano gli interventi ricadenti in aree interessate da inondazioni: - Le attività di approfondimento sviluppate hanno consentito di migliorare il livello di confidenza delle mappe precedenti, simulando scenari di allagamento conseguenti a processi di tracimazione e rottura arginale, permettendo di superare le carenze contenute nelle Mappe dei cicli precedenti. A seguito degli approfondimenti e studi sopra richiamati un vasto territorio, esteso quasi quanto l'intera Pianura Padana, risulta essere interessato da scenari di allagamento M-P2 (poco frequente) e H-P3 (frequente) per scenari di tracimazione e rottura arginali del Reticolo principale di pianura e fondovalle - RP.

<i>alluvione del PGRA 2027 al 31/05/2026.</i> VARIANTE AI PIANI STRALCIO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME RENO <i>DGR n.2111/2016</i>	<i>Dalla consultazione delle mappe di classificazione del rischio idraulico l'area oggetto di intervento è classificata come zona a rischio idraulico R1 Moderato.</i> <i>VARIANTE AL PTCP IN ATTUAZIONE AL PRGR APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N.67 DEL 03.05.2016</i> <i>Approvazione Del. Consiglio Provinciale n.10 del 27.02.2019</i> <i>Art. 6.2 - Pianificazione in materia di gestione dei rifiuti. (...)</i> <i>In merito alla gestione del rischio alluvioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) (art.27 delle norme del PSAI Reno, art.31 delle Norme del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio, artt. 6 e 15 delle Norme del PSRI dei Bacini Romagnoli), dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità, nel caso in cui l'esondazione provenga da reticolo di bonifica dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica. (...)</i>	Tuttavia, per quanto riguarda l'applicazione di eventuali norme di salvaguardia il DSG n.4/2026 riporta quanto segue: Nelle aree allagabili M-P2 e H-P3, derivanti da scenari di rottura e tracimazione arginale, che ricadono al di fuori della fascia B del PAI Po e del PAI Delta, come nel nostro caso, non è adeguato né possibile applicare le limitazioni e le prescrizioni previste dalle NA del PAI Po e del PAI Delta per la fascia B e A. Per tali aree allagabili M-P2 e H-P3, pertanto, i dispositivi regionali dovranno valutare in relazione alla specificità dei singoli corsi d'acqua l'applicazione della coerenza rispetto alle limitazioni e alle prescrizioni previste dal Titolo II dalle NA del PAI Po per le fasce fluviali. Il decreto rimanda ad una valutazione successiva ma in ogni caso chiarisce che NON valgono le norme PAI per le fasce A. - ai sensi della Variante al PTCP l'autorizzazione degli interventi in progetto è subordinata ad una valutazione di compatibilità idraulica, da predisporre da parte del soggetto proponente. La <i>Relazione idrologica e idraulica</i> è stata già predisposta ed è riportata in allegato.
PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI) DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME RENO <i>DGR Emilia Romagna n.567/2003</i>	- TAV.A - Schema sistema idraulico torrente Santerno; - TAV.B0M5 - Aree soggette al controllo degli apporti d'acqua > <i>Art. 20 - Controllo degli apporti d'acqua</i> - TAV.C - Localizzazione delle situazioni a rischio elevato o molto elevato; - TAVV.RI - Reticolo idrografico, aree ad alta probabilità di inondazione, aree per la realizzazione di interventi strutturali, fasce di pertinenza fluviale.	L'intervento è compatibile con le previsioni di piano: - l'area di intervento non risulta perimetrata tra le situazioni a rischio elevato o molto elevato (Tav.C); - l'area di intervento non risulta perimetrata tra le aree ad alta probabilità di inondazione, aree per la realizzazione di interventi strutturali e/o fasce di pertinenza fluviale (Tavv.RI) - l'intervento sarà realizzato nel rispetto di quanto indicato all'art.20 delle NTA.
PIANO DI GESTIONE ACQUE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO 2021 Adozione <i>Del. Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del fiume Reno</i> <i>n.4 del 20/12/2021</i>	<i>Il piano individua:</i> - Aree Protette - Aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano - Acque dolci idonee alla vita dei pesci - Acque destinate alla vita dei molluschi - Acque destinate alla balneazione - Zone vulnerabili ai nitrati di origine agro-zootecnica - Zone vulnerabili da fitosanitari - Aree sensibili - Aree di interesse comunitario - Rete Natura 2000 (SIC, ZSC E ZPS) - Aree protette di esclusiva designazione regionale - Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico <i>Nel Programma di Misure sono contenute tutte le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi ambientali fissati per tutte le tipologie di corpi idrici che ricadono nel distretto (acque superficiali interne, acque di transizione, acque marino-costiere e acque sotterranee). Obiettivi:</i> - non deteriorare lo stato dei corpi idrici;	L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano: - non sono previsti vincoli o prescrizioni relativi all'area di intervento; - le misure previste al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati in relazione ai corpi idrici presenti nell'area non riguardano l'area di intervento e/o la tipologia di intervento.

	- raggiungere, entro i termini 2015, 2021 e 2027, il buono stato per tutti i corpi idrici del distretto.	
PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) <i>Delibera Assemblea Legislativa n.40/2005</i>	<i>Le aree sottoposte a particolare tutela identificate nel Piano sono:</i> <i>Aree a specifica tutela</i> - Zone di protezione acque superficiali e sotterranee - Aree di salvaguardia acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; - Aree sensibili; - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili. <i>Corpi idrici a specifica destinazione</i> - Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile - Acque destinate alla balneazione - Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei Pesci - Acque destinate alla vita dei molluschi - PTA TAV.1. - Zone di protezione delle acque sotterranee / aree di ricarica - PDG PO 2021 - Zone di protezione delle acque sotterranee	L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano: - l'area di intervento non risulta perimetrata tra le <i>Zone di protezione o Aree a specifica tutela</i>, ovvero richiedenti specifiche misure di prevenzione dell'inquinamento e di risanamento; - i corpi idrici presenti in prossimità dell'area di intervento non risultano classificati tra i <i>Corpi idrici a specifica destinazione</i>; - si esclude la presenza di aree caratterizzate da ricarica diretta e/o indiretta della falda, bacini imbriferi di primaria alimentazione e di fasce adiacenti agli alvei fluviali; - in prossimità dell'area non si riscontra la presenza di pozzi di emungimento; - l'area di intervento risulta esterna alle zone vulnerabili da nitrati.
IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PPRB) 2022-2027 <i>Del. Assemblea Legislativa n.87 del 12/07/2022</i> VARIANTE AL PTPC IN ATTUAZIONE AL PRGR APPROVATO CON DEL. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DEL 05/05/2016 <i>Del. Consiglio Provinciale n.10 del 27/02/2019</i>	<i>PPRB > NTA</i> <i>CAP.12 - Criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (...).</i> <i>12.2 Metodologia e criteri generali</i> <i>(...) Sono state definite le aree che presentano i requisiti di ammissibilità di attività e impianti legati al ciclo dei rifiuti, individuandole, in particolare negli ambiti specializzati per attività produttive e nelle aree ecologicamente attrezzate (artt. A-13 e A-14). Ciò, del resto, risulta coerente con la normativa statale che, all'art.196, comma 3, del D.lgs. n.152/2006, dispone che occorre privilegiare la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, ad esclusione delle discariche. Le esigenze di integrare l'obiettivo della tutela dell'ambiente con la realizzazione di nuovi impianti e di ridurre drasticamente il consumo di suolo porta, quindi, necessariamente a localizzare questi ultimi, in via prioritaria, nelle aree produttive già urbanizzate e (...) nelle Aree (Produttive) Ecologicamente Attrezzate (AEA), sia di rango comunale che sovracomunale.</i> <i>PTPC TAV.4.8 - Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti ></i> - Aree disponibili per la localizzazione di impianti di gestione rifiuti (colore bianco) - Aree ad ammissibilità condizionata Criticità: Fasce di rispetto delle infrastrutture <i>PTPC > NTA</i> <i>Art. 6.2 - Pianificazione in materia di gestione dei rifiuti.</i> <i>Il PTPC, con la Tav.4, provvede all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento (...).</i>	L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano: - l'area di intervento non rientra tra le Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, né tra le Aree ad ammissibilità condizionata, ad eccezione delle aree del lotto adiacenti alle strade, e corrispondenti alle rispettive fasce di rispetto, che non saranno utilizzate; - la destinazione dell'area di intervento e la nuova sezione di progetto risultano coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti indicati nel PPRB. - l'intervento sarà realizzato nel rispetto di quanto previsto dal Piano e sulla base delle migliori tecniche disponibili.

	<i>La Tav.4 del PTCP individua:</i> <i>(...) b. con campitura rigata arancione e verde la stessa tav.4 individua le aree ad ammissibilità condizionata (...)</i> <i>Fasce di rispetto delle infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti etc.). Costituisce requisito di ammissibilità l'acquisizione, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, del nulla osta/parere dell'Ente proprietario/gestore dell'infrastruttura.</i>	
PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030) <i>Del. Assemblea Legislativa n.152 del 30/01/2024</i>	<i>Zonizzazione > Classificazione delle zone, effettuata in base ai criteri stabiliti dal D.lgs. n.155/2010 agli artt. 3 e 4</i> <i>(...) Non essendo intervenute variazioni ai presupposti su cui è basata la zonizzazione approvata con DGR 2001/2011 (modificata per i codici identificativi delle zone dalla DGR 1998/2013 e confermata con DGR 1135/2019) è tuttora vigente e viene utilizzata per gli adempimenti di reporting alla UE..</i> <i>ZONIZZAZIONE REGIONALE > DGR n.2001/2011</i> <i>Il Comune di Massa Lombarda fa parte della Pianura Est.</i> AREE DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER PM10 E NO2 <i>> Per quanto riguarda la cartografia delle aree di superamento su base comunale dei valori limite di PM10 ed NO2 (vedasi allegato 2A alla Relazione generale di piano del PAIR2020), approvata con D.A.L. n.51/2011, da valutazioni effettuate da ARPAE, si è osservato che le aree di superamento vengono pressoché a coincidere con le zone Pianura Ovest, Pianura Est e Agglomerato.</i> <i>Si ritiene opportuno, pertanto, ai fini dell'attuazione delle misure di risanamento della qualità dell'aria del presente Piano, di assimilare la cartografia delle aree di superamento a quella della zonizzazione, per le zone "agglomerato", "pianura est" e "pianura ovest", essendo di fatto tutte le zone di pianura soggette al superamento dei valori limite di PM10 e/o NO2.</i>	L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano: - per quanto riguarda gli impianti di gestione dei rifiuti, il Piano non prevede specifiche misure per la riduzione delle emissioni; - l'intervento sarà realizzato nel rispetto di quanto previsto nel PAIR 2030 e sulla base delle migliori tecniche disponibili al fine di mitigare i potenziali impatti connessi con la fase delle emissioni.
PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER) <i>Del. Assemblea Legislativa n.111 dell'1/3/2017</i> PTA 2022-2024 <i>Del. Assemblea Legislativa n.112 del 06/12/2022</i>	<i>Fissa la strategia e gli obiettivi per clima ed energia al 2030 e si realizza attraverso Piani triennali di attuazione (PTA).</i> <i>Principale obiettivo del piano è la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento delle prestazioni energetiche nei diversi settori.</i> <i>Nel settore industriale la Regione intende promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche delle aree industriali, dei processi produttivi e dei prodotti.</i> PER > VII.1.6. PRGR <i>Il PRGR delinea un modello di gestione che si fonda su prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e infine smaltimento, in linea con la cosiddetta "gerarchia dei rifiuti". (...)</i> <i>Prevenzione e riciclaggio sono i suoi principali obiettivi. (...)</i> <i>Il Piano prevede che l'attuazione delle politiche di riduzione della produzione e di incremento qualitativo della raccolta differenziata determineranno una progressiva riduzione del fabbisogno delle seguenti tipologie impiantistiche: trattamento meccanico-biologico, termovalorizzatori e discariche. (...)</i>	L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano: - l'analisi condotta evidenzia come l'impianto risulti strategico ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della fuoriuscita definitiva dal modello discarica e dai suoi impatti; a tale scopo infatti la diffusione di impianti di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata costituisce una strategia preferenziale; - il consumo specifico (kWh/ton) per la produzione del granulo riciclato, nell'impianto autorizzato di recupero dell'LDPE, è inferiore al 50% rispetto ai consumi di produzione del granulo LDPE "Vergine"; - si prevede prima dell'entrata in esercizio, di contrattualizzare con il fornitore locale la fornitura di almeno 50% di Energia certificata verde in modo da abbattere l'impatto ambientale globale dei consumi energetici; - si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 1,16 MW in

	<i>PTA 2022-2024 > 4.2.3 Asse 3 - Transizione energetica delle imprese</i> <i>(...) necessità di transizione da un'economia di tipo lineare ad un'economia di tipo circolare che implica nuovi approcci sulla estrazione delle materie prime, sulla loro trasformazione in prodotti finiti, sul loro consumo e infine sul loro smaltimento come rifiuti al fine di ridurre lo sfruttamento intensivo di risorse ed energie non rinnovabili.</i>	copertura che produrrà energia FER utilizzata in autoconsumo, garantendo la copertura di una quota del fabbisogno (circa il 5%). Con il progetto proposto si prevede: - utilizzo del calore di processo generato dal recupero dell'Olio di Pirolisi per produrre energia elettrica destinata a coprire parte degli ingenti consumi delle linee di recupero dell'LDPE; - una produzione aggiuntiva fotovoltaica, sia per l'incremento del fotovoltaico sul Capannone A che per il nuovo fotovoltaico previsto sul Capannone B, pari a 1,04 MW, che porterà la potenzialità FER fotovoltaica a 2,2 MWp circa a copertura parziale del fabbisogno energetico dell'impianto che comporterà la riduzione dei consumi elettrici dalla rete; L'intervento sarà realizzato sulla base delle migliori tecniche disponibili ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche, dei processi produttivi e dei prodotti, secondo quanto previsto dal PER.
CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI IN EMILIA-ROMAGNA <i>DGR n.1164 del 23/07/2018</i> PTAV – PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA <i>Validazione documentazione preliminare</i> <i>Atto del Presidente n.162 del 24.12.2021</i>	<i>Comune di Massa Lombarda > Zona 2 Zona con pericolosità sismica media</i> <i>PTAV ></i> <i>Approfondimento dello studio di microzonazione sismica in conformità alla DGR n.630/3019</i> <i>TAV.D1.2 - AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI LOCALI ></i> <i>e) Aree suscettibili di amplificazione lito-stratigrafica e possibile liquefazione</i> <i>Studi: valutazione coeff. di amplificazione lito-stratigrafico, potenziale di liquefazione e cedimenti attesi</i> <i>Microzonazione sismica: approfondimento di 3° livello</i> <i>TAV.D1.5 - MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS) ></i> <i>Zone di attenzione per liquefazione</i> <i>WEBSIT UCBR></i> <i>Approfondimento sismico di 3° livello</i> <i>Approfondimento aree di III livello</i> <i>Indice di liquefazione 2 > IL <= 5 medio</i> <i>NTA RUE - Del. n.25 del 26/03/2019</i> <i>2. Riduzione del rischio sismico:</i> <i>(...) b. Le porzioni di territorio indagate in cui sono possibili fenomeni instabilità sono soggette ad approfondimenti per la stima degli indici di pericolosità e/o fattori di sicurezza e dei cedimenti e spostamenti attesi (...). In tali aree, preventivamente ad ogni trasformazione urbanistico - edilizia da realizzarsi negli ambiti urbani consolidati, insediamenti di nuova previsione ovvero nel territorio rurale (cd. "area bianca"), deve essere effettuata l'analisi di suscettività alla instabilità individuata il cui esito si</i>	Il territorio del Comune di Massa Lombarda ricade in <i>Zona 2 - Pericolosità sismica media</i>. L'area di intervento risulta perimetrata come <i>Area di Attenzione per instabilità e liquefazione</i>, e in base all'approfondimento di 3° livello risulta avere un <i>indice di liquefazione IL≤5</i>. L'intervento sarà realizzato nel <i>rispetto della normativa antisismica</i> vigente.

	<i>riterrà negativo se l'indice di instabilità, indice potenziale di liquefazione IL, risulterà (confermato) non superiore a 5 (IL≤5).</i>	
SISTEMA DELLE AREE PROTETTE ZPS, SIC, SIN, SIR, IBA, OASI	Dall'analisi effettuata risulta che il sito più prossimo all'area di studio è localizzato a circa 2,6 km ed è il seguente: <i>ZPS IT4070023 - BACINI DI MASSA LOMBARDA</i>	L'area di intervento non ricade all'interno di aree protette.
INQUADRAMENTO E ANALISI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE		
PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) <i>DGR.276/2010</i>	-	-
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) <i>DCR.1338/1993</i>	<i>Art.2 Oggetti del piano > A. Sistemi, zone ed elementi di tutela dei caratteri strutturanti la forma del territorio; B. Zone ed elementi di interesse storico o naturalistico; C. aree ed elementi, anche coincidenti in tutto od in parte con quelli di cui alle precedenti lett., le cui caratteristiche richiedono, ulteriori determinazioni degli strumenti settoriali di pianificazione e programmazione regionali e la definizione di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso (dissesto e instabilità elevata permeabilità con ricchezza di falde idriche).</i> <i>Art.2 Unità di paesaggio > ambiti territoriali aventi specifiche, distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione, da assumere a riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di attuazione del piano.</i>	L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano: - l'area di intervento è esterna ad aree oggetto di vincoli e/o tutele; - il piano non prevede prescrizioni per l'Unità 7 Pianura Romagnola di cui fa parte l'area di intervento.
INQUADRAMENTO E ANALISI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE		
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) <i>DCP n.9 del 28/02/2006</i> <i>Approvazione adeguamento del PTCP alla L.R. n.20/2000</i> <i>Provincia di Ravenna</i> <i>Provvedimento n.17 del 14/12/2007</i> <i>Modifica al PTCP a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna (DCC n.25 del 27/02/2007)</i> <i>DCP n.24 del 22/03/2011</i> <i>Approvazione variante al PTCP in attuazione del PTA (Delibera Assemblea Legislativa Regionale n. 40 del 21/12/05)</i> <i>DCP n.10 del 27/02/2019</i> <i>Approvazione variante specifica al PTCP in attuazione al PRGR (Delibera Assemblea legislativa n.67 del 03/05/2016)</i>	<i>TAV.1 UNITÀ DI PAESAGGIO</i> <i>> Unità di paesaggio n.12A Centuriazione</i> <i>CARTA FORESTALE DELLA PROVINCIA</i> - <i>TAV.2.6 TUTELA DEI SISTEMI AMBIENTALI E DELLE RISORSE NATURALI E STORICO-CULTURALI</i> - <i>TAV.3.6 CARTA DELLE TUTELE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE</i> - <i>PTCP TAV.4.6 - ZONE NON IDONEE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</i> <i>> Aree disponibili per la localizzazione di impianti di gestione rifiuti</i> <i>> Aree ad ammissibilità condizionata</i> <i>Criticità: Fasce di rispetto delle infrastrutture</i> <i>TAV.5 - ASSETTO STRATEGICO DELLA MOBILITÀ, POLI FUNZIONALI, AMBITI PRODUTTIVI DI RILIEVO SOVRACOMUNALE, ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO RURALE</i> <i>> Sistema insediativo - Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale</i>	L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano: - <i>TAV.1</i> <i>> nelle NTA non risultano prescrizioni per l'unità di paesaggio 12ACenturiazione;</i> - <i>CARTA FORESTALE</i> <i>> l'area d'intervento non rientra tra le aree forestali della provincia;</i> - <i>TAV.2.6</i> <i>> l'area d'intervento non rientra all'interno di alcun ambito di tutela ossia Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale, Zone ed elementi di particolare interesse storico-archeologico e/o storico-testimoniale, Aree di valorizzazione;</i> - <i>TAV.3.6</i> <i>> l'area in esame non è perimetrata tra le zone di tutela individuate nell'elaborato;</i> - <i>TAV.4.6</i> <i>> l'autorizzazione degli interventi in progetto è subordinata ad una valutazione di compatibilità idraulica, da predisporre da parte del soggetto proponente; la Relazione idrologica e idraulica è stata predisposta ed è riportata in allegato.</i>

	> Negli ambiti specializzati: zone in completamento o in espansione > Negli ambiti specializzati: zone edificate sature TAV.6 PROGETTO RETI ECOLOGICHE > Elementi antropici - Ambiti specializzati per attività produttive	> l'area di intervento non rientra tra le Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, né tra le Aree ad ammissibilità condizionata, ad eccezione di alcune aree del lotto adiacenti alle strade, e corrispondenti alle rispettive fasce di rispetto, in cui non saranno previste né costruzioni, né depositi di materiali; - TAV.5 e TAV.6 > secondo quanto al PRGR gli impianti di recupero dei rifiuti sono da localizzarsi prioritariamente all'interno degli Ambiti specializzati per attività produttive di cui all'art. A-13 della Lr.20/2000 (l'area risulta infatti classificata dal PRGR tra le Aree disponibili senza vincoli alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti); la destinazione dell'area di intervento e l'impianto di progetto risultano quindi coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti indicati nel PRGR in quanto l'area di intervento ricade in area classificata dal PTPC: > Sistema insediativo: Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale > Ambiti specializzati: Zone in completamento o in espansione.
INQUADRAMENTO E ANALISI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE		
PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DCC del 21/04/2009	TAV.1 - SCHEMA DI ASSETTO STRUTTURALE DEGLI INSEDIAMENTI E DELLA MOBILITÀ Assetto strategico del sistema insediativo > Localizzazione ambiti produttivi > Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale "consolidati" (Area A + Area B) > Ambiti di potenziale espansione degli ambiti specializzati per attività produttivi TAV.2 - SCHEMA SPAZIALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI Sistema insediativo > Ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in corso di attuazione PSC TAV.4 SCHEMA DI ASSETTO STRUTTURALE- 1:10.000 Ambiti normativi ai sensi della L.R. 20/2000 > ASP2 - Nuovi potenziali ambiti specializzati per attività produttive: sovracomunali consolidati (SC), Art. 5.7	L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano: - La nuova sezione di impianto per il riciclo chimico pirolitico degli scarti, costituisce un ampliamento (estensione/integrazione) dell'impianto autorizzato di recupero dell'LDPE, e sarà realizzata in un'area (Area B), adiacente all'area (Area A) dell'impianto autorizzato. Il lotto in cui si svilupperà l'impianto di pirolisi è attualmente da considerarsi 'area agricola / zona urbanistica bianca' collocata all'interno di un contesto produttivo: la previsione dell'area di espansione produttiva "ASP2", prevista dagli strumenti urbanistici PSC/RUE non risulta infatti attuata né inserita in piano attuativo convenzionato entro il periodo transitorio di entrata in vigore della LR n.24/2017 e quindi il terreno non può considerarsi produttivo. Pertanto, in fase di autorizzazione ai sensi dell'Art.208 (Variante sostanziale all'Autorizzazione ex Art.208), sarà attivato specifico procedimento di variante Urbanistica,, intendendosi la possibilità stabilita dalla legge di insediare in aree esterne al TU aziende in ampliamento a quelle già esistenti o impianti di interesse pubblico, attraverso Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della LR n.24/2017 o attraverso procedimenti speciali quali quelli ai sensi dell'Art.208 del D.lgs n.152/2006. L'impianto infatti si configura, secondo

		quanto al D.lgs. n.152/2006, come <i>infrastruttura di interesse pubblico</i> .
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DCC n.25 del 26/03/2019	TAV.1 MA3 AMBITI NORMATIVI Territorio urbanizzabile > ASP2 - Nuovi ambiti specializzati per attività produttive, Art.4.5.2	L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano: - La nuova sezione di impianto per il riciclo chimico pirolitico degli scarti, costituisce un ampliamento (estensione/integrazione) dell'impianto autorizzato di recupero dell'LDPE, e sarà realizzata in un'area (Area B), adiacente all'area (Area A) dell'impianto autorizzato. Il lotto in cui si svilupperà l'impianto di pirolisi è attualmente da considerarsi 'area agricola / zona urbanistica bianca' collocata all'interno di un contesto produttivo : la previsione dell'area di espansione produttiva "ASP2", prevista dagli strumenti urbanistici PSC/RUE non risulta infatti attuata né inserita in piano attuativo convenzionato entro il periodo transitorio di entrata in vigore della LR n.24/2017 e quindi il terreno non può considerarsi produttivo. Pertanto, in fase di autorizzazione ai sensi dell'Art.208 (Variante sostanziale all'Autorizzazione ex Art.208), sarà attivato specifico procedimento di variante Urbanistica , intendendosi la possibilità stabilita dalla legge di insediare in aree esterne al TU aziende in ampliamento a quelle già esistenti o impianti di interesse pubblico, attraverso Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della LR n.24/2017 o attraverso procedimenti speciali quali quelli ai sensi dell'Art.208 del D.lgs n.152/2006. L'impianto infatti si configura, secondo quanto al D.lgs. n.152/2006, come <i>infrastruttura di interesse pubblico</i> .
PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DCC n.56 del 27/11/2017	TAV.MA -	Non risultano indicazioni per l'area oggetto di intervento.
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (PZA) DCC n.29 del 21/04/2009	TAV.2 MA2 ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE Classificazione acustica > CLASSE V - Aree prevalentemente produttive Classificazione acustica di progetto > CLASSE V - Aree di progetto prevalentemente produttive NTA > Art.5 - Classificazione acustica stato di fatto 3. (...) sei classi individuate dalla delibera regionale 2053 del 2001, descritte qualitativamente e normate numericamente dal DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": (...) e) CLASSE V: "aree prevalentemente industriali" aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Aree con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali; Art.6 - Classificazione acustica stato di progetto	L'intervento è compatibile con le prescrizioni di piano: - l'intervento sarà progettato e realizzato nel rispetto dei Limiti di zona previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica e sarà redatta apposita documentazione (DPCA - Documentazione Previsionale di Clima Acustico / DOIMA Documentazione Previsionale di Impatto Acustico), inoltre, prima della messa in esercizio, sarà trasmessa all'Amministrazione Comunale la Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente che certifichi il rispetto dei limiti previsti.

	1. (...) riguarda le trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero le parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. Art.14 - Limiti di zona 1. In applicazione del DPCM 14/11/ 1997 per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00); la definizione di tali valori sono stabilite dall'articolo 2 della legge 447 del 1995. Art.15 - Prescrizioni per le sorgenti sonore 1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal DPCM del 14/11/1997 secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale (...). Art.27 - Disciplina acustica dei Piani Attuativi e/o dei Progetti di Opere 2. (...) devono garantire: a) entro il perimetro dell'area di intervento, il rispetto dei valori limite di cui alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste (assoluti e differenziali); b) nelle zone limitrofe, qualora siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, il rispetto dei valori limite per la classe di riferimento, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti. 3. (...) devono puntare a determinare un'assegnazione di classe compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art.4 L.447/95). 4. Gli strumenti di analisi e verifica da presentare per raggiungere le finalità di cui al comma 2 e che devono costituire parte integrante degli elaborati tecnici sono: a) la DPCA (Documentazione Previsionale di Clima Acustico) che consiste in una documentazione tecnica idonea a valutare sulla base della situazione ante-operam e delle scelte del Piano urbanistico attuativo (...) la conformità del clima acustico atteso ai livelli di qualità previsti dalla zonizzazione e di conseguenza la compatibilità ambientale delle nuove funzioni previste in rapporto al contesto; b) la DOIMA (Documentazione Previsionale di Impatto Acustico), che consiste in una documentazione degli impatti acustici previsti all'interno dell'area e di quelli indotti sulle aree limitrofe; questi ultimi dovranno essere tali da non generare un livello di rumore non compatibile con la classe acustica assegnata all'area.	
--	--	--

	<i>5. La documentazione di cui al precedente c., deve contenere tutti gli elementi utili per la verifica della classe di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche.</i>	
--	---	--